



**COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE**

**RELAZIONE ANNUALE**

**1999**

(articolo 17, comma 7, decreto legislativo 124/1993)

Approvata con  
deliberazione 28 giugno 2000

Maggio 2000

*Il coordinamento per la redazione della Relazione per l'anno 1999 è stato curato  
dalla Direzione Studi e Ricerche economiche*

*Redazione*

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione –  
Via in Arcione 71 – 00187 Roma, tel. 06 69506352 –  
Fax 06 69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

---

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Lucio FRANCARIO *	Presidente
Fabio ORTOLANI **	Commissario
Daniele PACE ***	Commissario
Angelo PANDOLFO ***	Commissario
Alfredo RIZZI **	Commissario

*Nell'anno 1999 la Commissione era presieduta dal Prof. Mario BESSONE ed annoverava tra i propri componenti il Dott. Alessandro ARONICA*

---

\* Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2000

\*\* Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2000

\*\*\* Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 1996



## INDICE

<b>1. L'EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.....</b>	<b>7</b>
1.1 PREMessa.....	7
1.2 I FONDI PENSIONE IN ITALIA .....	8
1.3 LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE .....	9
1.4 LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE .....	11
<b>2. I FONDI DI ORIGINE NEGOZIALE.....</b>	<b>13</b>
2.1 I FONDI AUTORIZZATI .....	13
2.1.1 <i>La situazione al 31/12/1999</i> .....	13
2.1.2 <i>Le fonti istitutive</i> .....	14
2.1.3 <i>Gli sviluppi prossimi</i> .....	16
2.2 L'ORDINAMENTO INTERNO.....	17
2.2.1 <i>Gli organi sociali</i> .....	17
2.2.2 <i>Il regime delle spese</i> .....	19
2.3 LO SVILUPPO DELLE ADESIONI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI.....	20
2.3.1 <i>I fondi autorizzati all'esercizio</i> .....	20
2.3.2 <i>I fondi autorizzati alla raccolta delle adesioni</i> .....	23
2.4 L'ASSETTO CONTRIBUTIVO E IL REGIME DELLE PRESTAZIONI.....	26
2.4.1 <i>I contributi</i> .....	26
2.4.2 <i>Le prestazioni</i> .....	29
2.4.3 <i>La situazione economico-patrimoniale</i> .....	30
2.5 LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E LE CONVENZIONI DI GESTIONE .....	31
2.5.1 <i>Le norme statutarie</i> .....	31
2.5.2 <i>Le convenzioni di gestione</i> .....	32
<b>3. I FONDI APERTI.....</b>	<b>36</b>
3.1 I FONDI AUTORIZZATI .....	36
3.1.1 <i>I comparti</i> .....	37
3.1.2 <i>Le commissioni</i> .....	38
3.1.3 <i>L'assetto contributivo e le prestazioni</i> .....	39
3.2 LA RACCOLTA DELLE ADESIONI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ISCRITTI.....	40
3.3 LA RACCOLTA DEI CONTRIBUTI E IL PATRIMONIO .....	43
3.4 LA GESTIONE FINANZIARIA.....	44
3.4.1 <i>La definizione della politica di gestione e i benchmark</i> .....	44
3.4.2 <i>Le scelte di allocazione degli investimenti</i> .....	46
3.4.3 <i>I risultati della gestione</i> .....	47
<b>4. I FONDI PREESISTENTI.....</b>	<b>50</b>
4.1 LE CARATTERISTICHE DEI FONDI PREESISTENTI .....	50
4.2 I FONDI DI MAGGIORI DIMENSIONI.....	54
4.2.1 <i>La forma giuridica e gli organi sociali</i> .....	54
4.2.2 <i>Le caratteristiche degli iscritti, l'assetto contributivo e le prestazioni, la gestione finanziaria</i> .....	57
4.3 I FONDI PREESISTENTI DI MINORI DIMENSIONI .....	61

<b>5. I PRINCIPALI INTERVENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA.....</b>	<b>66</b>
5.1 L'ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE E PRODUZIONE NORMATIVA DELLA COVIP: DELIBERE, ISTRUZIONI, ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI.....	66
5.1.1. <i>L'attività di regolamentazione</i> .....	66
5.1.2. <i>Gli orientamenti interpretativi</i> .....	69
5.2 LE ISCRIZIONI ALL'ALBO.....	73
5.2.1. <i>I fondi pensione preesistenti</i> .....	73
5.2.2. <i>I fondi di nuova istituzione</i> .....	75
<b>6. GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI INTERNI .....</b>	<b>76</b>
6.1 IL CONTESTO GIURIDICO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE.....	76
6.2 L'ORGANIZZAZIONE INTERNA .....	77
6.3 IL QUADRO EVOLUTIVO DELLE RISORSE E LA GESTIONE DEL PERSONALE .....	78
6.4 L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA.....	82
<b>7. LE LINEE DI INDIRIZZO.....</b>	<b>84</b>
<b>APPENDICE STATISTICA .....</b>	<b>89</b>

## 1. L'evoluzione della previdenza complementare

### 1.1 Premessa

Il bilancio relativo all'anno 1999 conferma il processo di consolidamento della previdenza complementare sia con riferimento alla sua diffusione tra i lavoratori, sia per la sperimentazione delle prime fasi di operatività delle iniziative avviate negli anni precedenti. In effetti, il processo di sviluppo della previdenza complementare prosegue con una crescita coerente con la realizzata definizione del quadro normativo di riferimento, ancora in corso di evoluzione, e con un profilo tale da far credere nella capacità propulsiva di quanto finora costruito sul terreno istituzionale. Ciò risulta evidente solo che si consideri che l'operatività effettiva della riforma è limitata a poco più di due anni.

Proprio per una migliore valutazione del grado di realizzazione delle scelte di politica legislativa è opportuno ricordare che fino al primo intervento rivolto a dare una specifica regolamentazione al settore, la previdenza integrativa ha avuto uno scarso ruolo e sviluppo in Italia.

Invero, provvedimenti legislativi, anche importanti, risalgono ai primi anni '70, tuttavia, si tratta di interventi settoriali senza pretese di razionalizzazione della materia.

Neanche la legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, nonostante l'intenzione del legislatore di regolamentare il settore e di darne un impulso significativo, che rappresenta il primo atto di un cambiamento di indirizzo delle politiche previdenziali, include ancora efficaci incentivi allo sviluppo della previdenza complementare.

È solo con la riforma del 1995 che il legislatore imprime al sistema una spinta innovativa qualitativamente importante, tra l'altro rimuovendo gli ostacoli frapposti dalla normativa fiscale allo sviluppo della previdenza complementare. La legge 8 agosto 1995, n. 335, infatti, oltre a ridefinire l'architettura del sistema pensionistico pubblico con l'obiettivo di costruire un sistema in grado di affrontare il processo di transizione demografica e di rendere il sistema finanziariamente sostenibile, chiama a concorrere allo svolgimento del ruolo di sostegno del reddito dei lavoratori in quiescenza, pur nel rispetto della centralità del sistema pubblico, la previdenza privata riformando profondamente il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Tuttavia, solamente con il necessario completamento della cornice normativa secondaria, avvenuto nel corso dei due anni successivi, si concretizzano le condizioni per l'operatività effettiva della previdenza complementare. Si tratta della normazione emanata dal Ministro del lavoro e dal Ministro del tesoro, nonché dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il quadro legislativo così realizzato viene modificato e integrato da successivi interventi fino ad arrivare alle grandi novità dei nostri giorni, e, principalmente, alla riforma della disciplina fiscale e previdenziale realizzata dal decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.

In tale contesto, risulta di tutta evidenza il peso dell'assestamento delle linee di tendenza della legislazione previdenziale sulla rappresentazione del quadro della previdenza complementare e, per così dire, del suo stato di avanzamento che, per le considerazioni svolte, è limitato a poco più di un biennio.

## 1.2 I fondi pensione in Italia

Alla luce di quanto osservato devono essere interpretati, pertanto, i dati relativi ai 739 fondi pensione operanti in Italia alla data del 31 dicembre 1999 considerando sia quelli autorizzati dalla COVIP ai sensi della nuova normativa introdotta con il d.lgs. n. 124/1993, poi modificata e integrata con la L. n. 335/1995, sia i fondi di istituzione precedente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124/1993. Per il complesso dei fondi il numero di iscritti ammonta a 1.492.057 di cui 837 mila sono riferibili ai 121 fondi pensione autorizzati alla fine del 1999. Si tratta dei 33 fondi di origine negoziale (articolo 3 d.lgs. n. 124/1993) e degli 88 fondi aperti (articolo 9 d.lgs. n. 124/1993) i cui iscritti superano il numero degli iscritti ai 618 fondi preesistenti. Appena un anno prima, invece, gli iscritti ai fondi di nuova istituzione erano pari solo ai due terzi degli aderenti ai fondi preesistenti.

Tavola 1.1 - I fondi pensione in Italia nel 1999

	Fondi	Var. % 99/98	Iscritti	Tassi di adesione (d) %	Contributi (mld di lire)	Patrimonio netto al 31/12 (mld di lire)	Patrim.99 / Patrim.98
<b>A. Fondi pensione negoziali</b>							
<i>autorizzati all'esercizio dell'attività</i>	6	50,0	428.881	33,2	701	1.054	3,3
<i>autorizzati alla raccolta delle adesioni</i>	27	125,0	272.246	2,6	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>106,3</b>	<b>701.127</b>	<b>-</b>	<b>701</b>	<b>1.054</b>	<b>3,3</b>
<b>B. Fondi pensione aperti</b>							
<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>23,9</b>	<b>136.305</b>	<b>-</b>	<b>288</b>	<b>453</b>	<b>14,0</b>
<b>C. Fondi pensione preesistenti (a)</b>							
<i>soggetti alla vigilanza COVIP (b)</i>	458	-	553.625	-	3.046	36.009	1,1
<i>interni a banche e assicurazioni (c)</i>	160	-	101.000	-	854	13.279	-
<b>Totale</b>	<b>618</b>	<b>-</b>	<b>654.625</b>	<b>-</b>	<b>3.900</b>	<b>49.288</b>	<b>-</b>
<b>A+B+C. TOTALE</b>	<b>739</b>	<b>-</b>	<b>1.492.057</b>	<b>-</b>	<b>4.889</b>	<b>50.795</b>	<b>-</b>

(a) Il numero dei fondi è al 15/03/2000.

(b) I dati relativi ai contributi e al patrimonio si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

(c) I dati si riferiscono ai soli fondi soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia.


(d) Il tasso di adesione è determinato dal rapporto fra iscritti e potenziali aderenti destinatari degli accordi istitutivi, forniti da ciascun fondo ai sensi dell'art.7, co. 1, D.M. n. 211/97.

Con particolare riguardo ai fondi negoziali, i cui aderenti rappresentano alla fine del 1999 oltre l'80 per cento del totale e dove 428 mila sono iscritti ai 6 fondi già autorizzati all'esercizio, sono da considerare sia il grado di diffusione settoriale, pari a oltre 11 milioni di potenziali aderenti per i quali è stato istituito un fondo pensione, sia il livello di adesione registrato, pari mediamente al 33,2 per cento per i fondi autorizzati all'esercizio e al 19,9 per cento per quelli autorizzati alla raccolta delle adesioni che hanno superato la soglia minima di iscritti stabilita dagli statuti<sup>1</sup>. Tali dati sono da giudicare positivamente proprio rispetto al breve periodo temporale che i fondi hanno avuto effettivamente a disposizione per il loro sviluppo. L'andamento del tasso di adesione già registrato per i fondi operativi da un biennio, da una parte, le iniziative e le innovazioni legislative più recenti, dall'altra parte, legittimano


<sup>1</sup> Per un maggior dettaglio sui fondi negoziali si veda il capitolo 2.

anche sotto tale profilo aspettative favorevoli rispetto a ulteriori progressi nella diffusione della previdenza complementare.

**Grafico 1.1 - I fondi pensione in Italia**



**Grafico 1.2 - Gli iscritti**



N.B.: I dati si riferiscono al numero dei fondi e agli iscritti attivi al 31/12/1999 e non comprendono il numero degli aderenti ai fondi interni a compagnie di assicurazione.

Sempre alla stessa data, le iscrizioni ai fondi aperti sono 136.305, la maggior parte delle quali, oltre 120 mila, sono state conseguite nel corso del 1999.

Tra le forme pensionistiche preesistenti, numerose sono state le operazioni di scioglimento, fusione e incorporazione, che hanno coinvolto in modo particolare i fondi di piccole dimensioni, in relazione al processo di adeguamento alla nuova normativa. L'andamento delle adesioni, che registra un aumento negli ultimi anni, testimonia la continuità di un ruolo non marginale di questa realtà nel settore della previdenza complementare.

### 1.3 Le innovazioni legislative

Il quadro legislativo realizzatosi nel corso del 1999 e nei primi mesi del 2000, ha portato alla realizzazione di un'organica riforma del regime fiscale, all'introduzione di un nuovo strumento di previdenza integrativa rappresentato dalle forme pensionistiche individuali e all'inserimento nella disciplina sostanziale di una serie di correttivi e aggiustamenti.

Le innovazioni legislative si propongono di dare maggiore vitalità al sistema, favorendo l'adesione alle forme di previdenza complementare, sia attraverso una più ampia articolazione del sistema stesso, sia mediante l'introduzione di alcuni incentivi di carattere fiscale, e, nel contempo, di porre le basi per un incremento, anche a breve, della consistenza dei flussi finanziari destinati a previdenza complementare, favorendo l'utilizzo a tal fine del TFR.

In quest'ottica con il d.lgs. n. 47/2000, in attuazione delle disposizioni di delega contenute nell'art.3 della legge 13 maggio 1999 n. 133, è stato innovato, con effetto dal 1° gennaio del prossimo anno, il regime fiscale della previdenza complementare, tanto per le fasi di accumulazione e di investimento delle risorse quanto per quella di erogazione delle prestazioni, e sono state disciplinate le forme di risparmio individuale vincolate a finalità previdenziali.

In ordine, poi, alle forme pensionistiche individuali, alla positiva valutazione in termini di accrescimento dell'articolazione del sistema della previdenza complementare, occorre far seguire un'attenta analisi, che vedrà impegnata la COVIP anche sotto il profilo delle proprie attribuzioni regolamentari, sia per verificare le concrete modalità di attuazione del processo di integrazione di tali forme nell'ambito dei fondi aperti, sia, soprattutto, con riguardo alla necessità di non creare disomogeneità o disallineamenti rispetto al sistema complessivo.

Accanto al citato provvedimento organico di riforma, altri atti legislativi hanno riguardato la previdenza complementare al fine di meglio definirne la disciplina e di porre le basi per una più ampia fruizione della stessa attraverso facilitazioni a un maggior impiego delle risorse accantonate annualmente a titolo di trattamento di fine rapporto.

In particolare, con la legge 17 maggio 1999, n. 144 (il c.d. "collegato lavoro" alla finanziaria per l'anno 1999) è stata innovata la normativa sostanziale di taluni istituti propri della previdenza complementare (in particolare, in materia di fruizione delle anticipazioni e di beneficiari del diritto di riscatto della posizione del lavoratore iscritto deceduto) e sono state rivisitate le procedure dei fondi pensione negoziali per l'affidamento degli incarichi di gestione delle risorse. La stessa legge ha anche previsto l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale appartenente agli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70 (il c.d. parastato) e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ha favorito l'istituzione di un fondo rivolto agli addetti in agricoltura titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha ampliato il novero di competenze della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e ha conferito una delega al Governo che consenta la possibilità di attribuire ai fondi pensione strumenti finanziari alternativi alla liquidità dei versamenti delle quote di contribuzione a titolo di trattamento di fine rapporto.

In particolare, la delega contenuta nella legge n. 144/99, in tema di trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, ha trovato attuazione con il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 299, il quale ha previsto, a titolo sperimentale per il quadriennio 1999-2002, la possibilità per le fonti istitutive, con il consenso di tutte le parti coinvolte, di prevedere la devoluzione delle quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione sotto forma di strumenti finanziari di debito emessi da parte delle imprese.

Infine, un ulteriore e circoscritto intervento è stato recato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, relativamente ai congedi parentali, con la quale si è consentito ai fondi pensione di comprendere, tra le ipotesi a fronte delle quali l'iscritto ha diritto al conseguimento di anticipazioni dei contributi accumulati, anche le spese che il lavoratore intende sostenere per la fruizione dei periodi di formazione.

Da ultimo, si deve citare il DPCM del 20 dicembre 1999, di recentissima pubblicazione, che ha recepito l'accordo quadro tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti,

ponendo le necessarie premesse per lo sviluppo della previdenza complementare anche nel comparto del pubblico impiego.

#### 1.4 Lo sviluppo della previdenza complementare

Dall'analisi dell'andamento delle autorizzazioni, delle adesioni e della dinamica dei flussi finanziari indirizzati verso i fondi pensione emerge che per alcune categorie di soggetti, rispetto ai quali risulta un'insufficiente domanda di previdenza integrativa, può essere opportuno valutare la possibilità di interventi normativi di sostegno. Infatti, sarebbe lecito attendersi che la domanda di copertura pensionistica integrativa rispetto al sistema obbligatorio, che si traduce in risparmio pensionistico, origini proprio da quei soggetti che non beneficeranno degli attuali tassi di copertura. Dai dati rilevati dalla COVIP alla data del 31 dicembre 1999, il 77,8 per cento degli attuali iscritti è riferibile a lavoratori che al momento della riforma del 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni e che, quindi, saranno interessati dalla riduzione della copertura pensionistica pubblica. Si rileva, tuttavia, in questo sottoinsieme di iscritti una scarsa presenza dei lavoratori più giovani e delle donne, in particolare. Per questi soggetti, interventi di ampliamento dei limiti di deducibilità fiscale non appaiono, perciò, risolutivi. Gli ampliamenti dei limiti di deducibilità fiscale appaiono di utilità limitata per la generalità dei lavoratori, considerando che la difficoltà di adesione è legata alla contenuta disponibilità di risparmio. Misure volte a incrementare la destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti futuri a titolo di TFR potrebbero rivelarsi, perciò, utili allo scopo di agevolare l'adesione di questi soggetti.

Per quanto riguarda l'andamento generale del settore, si rileva che, a fronte di fondi che sono partiti bene, ve ne sono altri che stentano molto. Nella spiegazione dei casi di adesione non soddisfacenti, assumono certamente rilevanza elementi quali la frammentazione settoriale - massima nel caso di lavoratori autonomi - frammentazione che rende più complessa la comunicazione ai potenziali aderenti. Con particolare riferimento ai fondi negoziali, non sono peraltro da sottovalutare ragioni legate a difficoltà organizzative di chi deve promuovere le adesioni, oltre che quelle connesse a un'insufficiente domanda di previdenza complementare da parte di lavoratori. Inoltre, si ravvisa il rischio che una protratta difficoltà operativa del fondo possa far ritrarre anche quei lavoratori che abbiano già manifestato la disponibilità ad aderire. Con riferimento ai fondi aperti, dopo un avvio prudente, legato a vari fattori tra cui soprattutto la necessità di organizzare le reti di vendita, si registra nel corso del 1999 una buona *performance* in termini di adesione. In tale contesto, è anche da segnalare la necessità che le nuove forme pensionistiche individuali realizzate tramite polizze vita vengano regolamentate in maniera uniforme rispetto alle altre forme, collettive e individuali, sì da evitare problemi di alterazione della concorrenza.

Nel promuovere le proprie offerte i fondi, soprattutto quelli negoziali, incontrano una difficoltà particolare connessa anche al fatto che la dinamica del procedimento autorizzatorio non consente ai lavoratori che aderiscono di vedere concretizzarsi immediatamente la fase di impiego del loro risparmio. Sul punto, la COVIP vedrebbe con favore innovazioni normative che, pur non attenuando il rigore dell'attuale procedimento di autorizzazione, consentano di superare quello che appare un ulteriore ostacolo alla promozione dei fondi presso i lavoratori.

Secondo la COVIP, appare fondata l'opinione comune secondo cui i flussi finanziari attuali sono troppo esigui in riferimento all'obiettivo di costituire un solido pilastro complementare. Le ulteriori incentivazioni fiscali ovvero la complessiva ridefinizione del quadro agevolativo, voluti dalla legge di delega, risultano senz'altro apprezzabili nella misura in cui prefigurano, per via fiscale, un'indiretta elevazione dei rendimenti utili assicurabili alla previdenza complementare. In riferimento, peraltro, all'ampia platea di soggetti con redditi

ricompresi entro una certa soglia, l'effettivo godimento di maggiori benefici fiscali risulta, in verità, contenuto.

L'eventuale approvazione di un provvedimento legislativo di riforma del TFR potrebbe costituire una importante risposta al problema della esiguità delle risorse attualmente destinate alla previdenza complementare. Infine, dovrebbero essere attentamente valutati gli effetti redistributivi regressivi connessi all'impiego di uno strumento di incentivazione della previdenza complementare quale la deduzione fiscale.

Circa gli aspetti problematici sopra evidenziati, può concludersi che emerge, con una certa nettezza, l'utilità di iniziative di comunicazione tese a spiegare ai lavoratori italiani le loro complesse prospettive previdenziali e, dunque, l'utilità e, almeno per i più giovani, la necessità di aderire ai fondi pensione. Una adeguata informativa è cruciale in un settore nascente e, sotto questo profilo, la COVIP, che non ha competenza in materia, ritiene che altre strutture istituzionali possano ancora prendere iniziative utili.

È utile sottolineare l'opportunità di mantenere assestato per un periodo di tempo sufficientemente lungo un contesto normativo ritenuto adeguato affinché i destinatari della previdenza complementare possano completare il loro processo di apprendimento e scegliere, liberamente e consapevolmente, di seguire la strada razionale dell'adesione alle forme di previdenza complementare.

Considerando sia la distribuzione del reddito per scaglioni dei potenziali aderenti ai fondi pensione, sia le determinazioni della contrattazione collettiva relative alle percentuali di contribuzione ai fondi, sembra opportuno segnalare l'utilità di limiti di deducibilità determinati in cifra fissa, almeno per i primi anni di adesione di ciascun individuo al sistema della previdenza complementare, sì da consentire una parziale riallocazione degli *stocks* di ricchezza investiti in altre forme. Gli effetti regressivi in termini di distribuzione del reddito, impliciti nella deducibilità ad aliquota marginale, potrebbero essere evitati ricorrendo alla detrazione fiscale.

## 2. I fondi di origine negoziale

### 2.1 I fondi autorizzati

#### 2.1.1 La situazione al 31/12/1999

I fondi pensione di natura negoziale, nati sulla base di accordi fra lavoratori e datori di lavoro, risultano essere 33 alla fine del 1999, a fronte dei 16 fondi esistenti alla fine dell'anno precedente. Di questi sono sei i fondi che godono dello *status* di piena operatività, gli altri 27 sono autorizzati alla raccolta delle adesioni ma non ancora alla raccolta e alla gestione dei contributi. Sulla base delle istanze di autorizzazione già presentate presso la COVIP è possibile stimare un'ulteriore crescita significativa del numero dei fondi negoziali che si dovrebbero portare a 40 entro la fine dell'anno in corso mentre i fondi pienamente operativi dovrebbero all'incirca raddoppiarsi rispetto a quelli attuali.

**Eliminato:** sono pari al 31/12/1999 a

**Tavola 2.1 - I fondi pensione negoziali**

	al 31/12/98 (a)		al 31/12/99	
	Fondi	Iscritti	Fondi	Iscritti
Autorizzati				
all'esercizio dell'attività	4	384.349	6	428.881
alla raccolta delle adesioni	12	15.532	27	272.246
<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>399.881</b>	<b>33</b>	<b>701.127</b>

(a) I dati relativi al 1998 sono stati oggetto di revisione.

Dei sei fondi autorizzati all'esercizio dell'attività, cinque risultano di nuova istituzione, ovvero di istituzione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93. Il fondo SOLIDARIETÀ VENETO, invece, risulta di istituzione precedente e, essendosi adeguato alle nuove disposizioni normative, ha di recente ricevuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in qualità di fondo di natura negoziale.

**Eliminato:** decreto legislativo

**Formattato**

La dimensione complessiva dei fondi negoziali in relazione alle adesioni registra un considerevole aumento rispetto al 1998: le iscrizioni sono infatti passate da circa 400 mila ad oltre 700 mila unità con un incremento del 175,3 per cento. Anche la platea di potenziali aderenti, in seguito a nuove iniziative, si è quasi raddoppiata rispetto alla fine del 1998, passando a quasi 12 milioni di unità (Cfr. Tavola A.1).

**Eliminato:** ¶

**Eliminato:** Inserire tav. 2.2 - I settori di attività economica e gli addetti dei fondi negoziali autorizzati al 31/12/1999¶

La previdenza integrativa è presente in numerose attività produttive. Nell'ambito del lavoro dipendente, le esperienze avviate interessano quasi tutti i principali settori economici, coinvolgendo i più importanti comparti dell'industria (alimentare; chimico e farmaceutico; energia; gomma e plastica; legno e arredamento; metalmeccanico; tessile, calzature e abbigliamento; piastrelle di ceramica), dei servizi (commercio e turismo; distribuzione cooperativa, depositi e magazzini generali; gas, acqua e elettricità; igiene ambientale; telecomunicazione) appartenenti alle imprese della piccola e media industria nonché alle cooperative di produzione e lavoro.

Alla fine del 1999 risultano numerosi anche i fondi destinati al lavoro autonomo (commercio, distribuzione e servizi; artigianato) ed alla libera professione (dentisti, commercialisti, consulenti del lavoro).

Eliminato: numerosi

L'ampia discrezionalità riconosciuta dal d.lgs. n. 124/1993 nel dare dimensione alle nuove esperienze di previdenza complementare è stata utilizzata privilegiando l'aggregazione dei lavoratori impiegati in settori contrattuali considerati vicini per la natura dell'attività svolta. Condizione questa che è stata concretamente realizzata per quasi tutti i fondi attraverso il concorso di una pluralità di soggetti sottoscrittori alla stipula delle fonti istitutive. FONCHIM, COMETA, FONDENERGIA, ARCO e PREVIAMBIENTE, invece, hanno integrato la fonte istitutiva iniziale con la sottoscrizione successiva di specifici accordi relativi a settori considerati affini. Questa tendenza ha portato a limitare considerevolmente, nell'area del lavoro dipendente, la nascita di fondi dedicati a singole realtà aziendali o di gruppo, a differenza di quanto avveniva prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93 ove la previdenza complementare nasceva principalmente dalla contrattazione aziendale o da atti unilaterali del datore di lavoro.

Eliminato: decreto legislativo

Attualmente solo tre dei 25 fondi negoziali per i dipendenti hanno natura aziendale o di gruppo (FONDO QUADRI E CAPI FIAT, FOPEN, MEDIOCREDITO CENTRALE).


Eliminato: decreto legislativo

### 2.1.2 Le fonti istitutive

In conformità alle previsioni normative, i fondi negoziali traggono origine da specifici atti (contratti o accordi collettivi di lavoro, nazionali o aziendali, accordi fra lavoratori e regolamenti aziendali), i quali costituiscono la fonte istitutiva che sancisce l'impegno alla costituzione del fondo pensione ed individua le modalità di partecipazione al finanziamento dello stesso.

Dall'analisi delle fonti istitutive dei fondi già autorizzati è possibile rilevare i principali tratti caratteristici del sistema di previdenza complementare. Le fonti istitutive di carattere contrattuale collettivo sono all'origine di quasi tutti i fondi pensione negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti.

**Grafico 2.1 - Fondi negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti  
distinti per tipologia dell'accordo istitutivo**



In particolare, accordi collettivi nazionali di categoria, stipulati in attuazione di specifici impegni assunti in sede di CCNL, danno vita a 19 delle 25 iniziative rivolte al lavoro dipendente. In altri tre casi, i fondi prendono le mosse da accordi realizzati a livello aziendale o di gruppo e coinvolgono specifiche categorie di lavoratori: il FONDO QUADRI E CAPI FIAT è rivolto alla categoria dei quadri delle imprese del gruppo FIAT; il FONDO MEDIOCREDITO CENTRALE è rivolto ai dipendenti dell'istituto di credito; infine, FOPEN è destinato ai lavoratori dipendenti del gruppo ENEL<sup>2</sup>.

L'ampia discrezionalità riconosciuta dal d.lgs. n. 124/1993 alla natura delle fonti istitutive di carattere contrattuale è stata utilizzata dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori per sperimentare anche forme di previdenza collettive a dimensione territoriale: è questo il caso di LABORFONDS, rivolto ai lavoratori dipendenti che svolgono la propria attività nel territorio del Trentino Alto Adige, e di FOPADIVA, analoga esperienza realizzata in Valle d'Aosta. Carattere regionale ha anche SOLIDARIETÀ VENETO, rivolto ai lavoratori dipendenti di imprese industriali dislocate nel territorio del Veneto. Questo fondo è il risultato del processo di trasformazione di un istituto preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93 che, in seguito all'ampliamento della platea dei potenziali destinatari, è stato autorizzato all'esercizio dell'attività sulla base della normativa applicabile ai fondi di nuova istituzione.

In più casi alla sottoscrizione della fonte istitutiva di un medesimo fondo concorrono una pluralità di associazioni nazionali di categoria, pur collocate in settori diversi ai fini della normale attività contrattuale. Di regola, alla stipula degli atti istitutivi dei fondi pensione di origine contrattuale intervengono le stesse organizzazioni sindacali di categoria che hanno assunto l'impegno alla costituzione del trattamento previdenziale complementare in sede di rinnovo del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. Per FONDAPI e COOPERLAVORO, ad esse si sono affiancate le organizzazioni confederali nazionali. Per LABORFONDS, come pure per i fondi FOPADIVA e SOLIDARIETÀ VENETO, concorrono alla sottoscrizione delle fonti istitutive le organizzazioni confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori provinciali e regionali.


Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: Nei casi di

Eliminato: FONDO DIPENDENTI  
TRENTINO ALTO ADIGE

**Grafico 2.2 - Fondi negoziali rivolti ai lavoratori autonomi distinti per tipologia dell'accordo istitutivo**



<sup>2</sup> PREVIVOLO e FONDAV pur nascendo da un accordo nazionale di categoria fanno riferimento, sostanzialmente, rispettivamente ai piloti e agli assistenti di volo delle imprese del gruppo ALITALIA anche se, quindi, esteso ai dipendenti di altre compagnie aeree.

Con riguardo alle forme pensionistiche destinate ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, la fonte istitutiva trae origine da due distinte manifestazioni di volontà. La prima rappresentata dalla delibera dell'associazione di categoria - di rilievo almeno regionale - con la quale si promuove l'accordo fra i lavoratori per l'istituzione della forma complementare; la seconda dall'accordo vero e proprio, sottoscritto da un nucleo iniziale di lavoratori interessati, che si può tipicamente individuare nell'atto costitutivo del fondo pensione. Sino ad oggi, prevalgono gli accordi tra lavoratori promossi da sindacati o associazioni di rilievo nazionale, con le uniche eccezioni di FONLIGURE e di FOPAVA (rispettivamente promossi dalla Confartigianato della Liguria e dalle principali associazioni dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti della Valle d'Aosta).

### 2.1.3 Gli sviluppi prossimi

Altre iniziative sono già all'attenzione della Commissione, alcune delle quali hanno visto approvate, nei primi mesi dell'anno, le schede informative per la raccolta delle adesioni, quali ARTIFOND, destinato ai lavoratori dipendenti del settore artigiano che si rivolge ad una platea di circa 900.000 potenziali aderenti, BYBLOS, rivolto ai lavoratori del settore della carta, delle aziende grafiche, editoriali, che conta complessivamente circa 200.000 addetti, **FONSER**, rivolto ai circa 1.000 dipendenti delle aziende di assicurazione ed, infine, CONCRETO istituito per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso, destinato ai 13.000 lavoratori del settore.

Formattato

Sono invece ancora nella fase istruttoria, che precede l'autorizzazione alla raccolta delle adesioni, il fondo PRIAMO, rivolto ai 110.000 lavoratori dipendenti del settore trasporti, il fondo MEDIAFOND dei dipendenti del gruppo Mediaset, che si rivolge ad una platea complessiva di 3.357 dipendenti e il fondo destinato ai lavoratori dipendenti delle agenzie assicurative, PREVIAGENS, che si rivolge ad una platea di potenziali aderenti pari a 40.000 addetti.

Eliminato: , infine,

Nell'insieme queste esperienze confermano, sul versante dei lavoratori dipendenti, la tendenza a perseguire ampie dimensioni della base associativa.

Le iniziative riguardanti il settore del lavoro autonomo non fanno registrare la stessa tendenza. Il solo fondo che è nella fase di approvazione della scheda informativa è CONFEDORAFI, rivolto agli orefici, agli artigiani del corallo ed affini, con una platea di 33.300 lavoratori.

Sulla base delle informazioni disponibili, altre importanti iniziative dovrebbero concretizzarsi nel corso del 2000 con la richiesta dell'autorizzazione alla raccolta delle adesioni. Esse riguardano ancora il mondo dei lavoratori dipendenti dell'industria, il settore dei servizi (imprese del terziario aderenti alla Confesercenti; Ferrovie dello Stato; Poste) e dell'agricoltura (operai agricoli).

Anche per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono in via di definizione gli atti istitutivi dei fondi destinati agli impiegati dei Ministeri, degli Enti locali, della Sanità, Scuola ed Università, per un bacino complessivo di circa 2.720.000 lavoratori.

Si ricorda, infine, che il d.lgs. n. 47/2000 che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare, pone le premesse per l'avvio di forme pensionistiche complementari dedicate alle casalinghe. La Federazione nazionale delle casalinghe (Federcasalinghe) sta già assumendo iniziative per la costituzione di un fondo nazionale destinato a questa categoria atipica di lavoratrici.

Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: del

## 2.2 L'ordinamento interno

### 2.2.1. Gli organi sociali

Tutti i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività o alla raccolta delle adesioni alla data del 31 dicembre 1999, sono costituiti nella forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

Nella maggior parte dei casi, il riconoscimento della personalità giuridica, che comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, è imposto da un preciso vincolo normativo, in base al quale i fondi pensione di categoria, comparto o raggruppamento devono essere costituiti nella forma di soggetto riconosciuto, ai sensi dell'art. 12 cod. civ. (associazione o fondazione). In considerazione delle maggiori garanzie di autonomia patrimoniale che derivano dall'acquisizione della personalità giuridica nonché della maggior trasparenza legata alle forme di pubblicità legale previste per i soggetti riconosciuti, anche i fondi aziendali e di gruppo, per i quali la legge non richiede la personalità giuridica, hanno scelto la forma del soggetto riconosciuto.

Eliminato: sottende ad un

Eliminato: pure

Dall'analisi dei fondi autorizzati risulta che tutti hanno preferito il modello associativo rispetto a quello della fondazione. Le ragioni di tale preferenza vanno ricercate nelle caratteristiche proprie dell'associazione, in cui l'elemento prevalente è quello personale della collettività di individui che si riunisce per il perseguimento di un fine a differenza della fondazione nella quale l'elemento centrale è quello patrimoniale. La natura dell'associazione appare perciò più rispondente alle caratteristiche del soggetto fondo pensione inteso come collettività di lavoratori che si riunisce al fine di assicurare a ciascun aderente più elevati livelli di copertura previdenziale.

Nelle associazioni assume, dunque, una grande rilevanza il momento della partecipazione alla vita dell'associazione, che si esprime, in genere, attraverso l'assemblea degli associati, alla cui determinazione sono rimesse le principali scelte della vita del fondo.

In considerazione della numerosità della platea dei potenziali aderenti ai fondi pensione, in tutti i fondi pensione autorizzati si preferisce il metodo delle assemblee dei delegati rispetto a quello della collegialità pura.

Eliminato: si deroga al principio della partecipazione diretta dei lavoratori in assemblea (assemblea totalitaria) in favore del modello assembleare basato sul sistema della rappresentanza attraverso delegati.

Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: deve

Eliminato: re

Eliminato: degli organi

Anche l'assemblea dei delegati è formata nel rispetto dei principi introdotti dal d.lgs. n. 124/93 in materia di composizione degli organi di amministrazione e controllo del fondo pensione, vale a dire nel rispetto del metodo elettivo nella nomina dei rappresentanti. Inoltre, nel caso in cui il fondo sia finanziato anche con i contributi del datore di lavoro, la composizione dell'organo rispetta il principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Peraltro, la scelta di un'assemblea di secondo livello consente al fondo di realizzare economie nella gestione e garantisce complessivamente una maggior funzionalità dell'organo stesso. Alcuni fondi pongono in capo all'assemblea competenze più ampie rispetto a quelle che le sono inderogabilmente attribuite dal codice (approvazione del bilancio, nomina e revoca degli amministratori e decisione in merito all'azione di responsabilità nei loro confronti, modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione), quali, ad esempio, la determinazione della quota di contributi destinata in via prioritaria alla copertura degli oneri amministrativi (prevista da otto fondi) e la definizione degli indirizzi generali dell'attività del fondo (consentita da 17 fondi).

Con riguardo alle caratteristiche generali dell'Assemblea si rileva che il numero medio di delegati è pari a 50: nella maggior parte dei casi la carica dura tre anni (solo FON.TE e

EUROGRUZZOLO prevedono un incarico di cinque anni) e non risultano quasi mai limiti alla possibilità di rinnovo del mandato.

Eliminato: previsti

Dall'esame del numero dei delegati componenti le assemblee rispetto al numero di lavoratori aderenti ai fondi si rileva una scelta diffusa tra i fondi volta ad evitare l'eccessivo sovradimensionamento delle assemblee (Cfr. [Tavola A.2](#)).

Eliminato: Inserire tav. 2.5 – Aderenti e delegati in assemblea

Tuttavia, questa scelta sembra destinata ad attenuarsi grazie alla possibilità di incrementare il numero di delegati componenti l'assemblea attraverso modifiche statutarie allo scopo di mantenere una qualche relazione tra la numerosità dei delegati e degli aderenti al fondo. Gli statuti di FUNDUM, FONDAPI, PREVIAMBIENTE, PREVIMODA, FONSER prevedono questa possibilità, e, pur subordinando il suddetto aumento ad una specifica modifica statutaria, indicano il numero massimo di delegati a seguito dell'ingresso di nuovi settori. Nel caso di COMETA, risultando già superata la soglia delle 200.000 adesioni, l'aumento del numero di delegati avverrà al primo rinnovo dell'organo.

In altri casi ancora, pur in assenza di una espressa previsione statutaria, risultano già approvate modifiche dello statuto tese appunto a garantire una maggior rappresentatività dell'organo assembleare; così, ad esempio, FONCHIM che dai 50 delegati iniziali è passato, a seguito dell'ingresso del settore vetro, lampade e coibenti, agli attuali 62.

Nei fondi al cui finanziamento partecipano anche i datori di lavoro, all'incremento del numero di delegati rappresentanti i lavoratori iscritti al fondo si accompagna un uguale incremento, in applicazione del principio della pariteticità, dei rappresentanti di nomina datoriale.

Rappresentano un'eccezione a questo principio ARCO e MEDIOCREDITO CENTRALE per i quali i datori di lavoro, che pure contribuiscono al finanziamento del fondo, non partecipano alla formazione dell'organo assembleare.

L'esigenza di garantire la rappresentatività degli organi di un fondo pensione attraverso meccanismi che consentano di incrementare il numero dei componenti eletti in ragione della platea degli effettivi aderenti, è particolarmente avvertita per l'organo di amministrazione.

Al riguardo, molti statuti prevedono la possibilità che l'assemblea incrementi il numero degli amministratori fissando direttamente nelle norme statutarie un numero minimo e massimo di componenti. In particolare, questi meccanismi risultano presenti in nove dei 33 fondi considerati, con numero massimo di componenti che va dai 18 di SOLIDARIETÀ VENETO e di FON.TE, ai sei di FONDODENTISTI e SOCRATE. Negli altri casi il Consiglio risulta in media composto da 12 amministratori.

Eliminato: ,

Con riguardo alla durata dell'organo di amministrazione, la maggior parte dei fondi autorizzati prevede, in linea con le disposizioni di cui all'art.2383 cod. civ., una durata pari a tre anni, senza limitazioni alla possibilità di rinnovo del mandato.

Com'è noto, per essere eletti membri del consiglio di amministrazione, come pure dell'organo di controllo, è richiesto il possesso di particolari requisiti di professionalità, oltre ai requisiti di onorabilità e all'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza indicati all'art.2382 cod. civ. I requisiti previsti dall'art. 4, co. 2, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, fanno riferimento all'acquisizione di esperienze professionali di carattere direttivo nel settore creditizio, assicurativo e finanziario o presso fondi pensione (lettere a e b) nonché presso organismi con finalità previdenziali o organismi associativi di rappresentanza di categoria (lettere c e d).

Eliminato: non solo dei

Eliminato: di

Eliminato: di cui

Eliminato: Questi ultimi, indicati

Eliminato: D.M. Lavoro n.211/97,

Nel caso in cui la totalità delle risorse del fondo pensione sia affidata in gestione a soggetti abilitati, il citato decreto ministeriale prevede che almeno un terzo degli amministratori sia in possesso dei requisiti di professionalità più qualificati (esperienze

professionali di carattere direttivo nei settori creditizio, finanziario, assicurativo o presso fondi pensione). La previsione è ampiamente rispettata, posto che quasi il 50 per cento dei componenti risulta essere in possesso di tali requisiti (Cfr. Grafico A.1).

Al consiglio di amministrazione spetta il compito di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, di scegliere il soggetto gestore, l'impresa di assicurazione e la banca depositaria, funzioni per il cui espletamento la stessa normativa secondaria richiede l'indicazione in sede statutaria della presenza dei componenti in possesso dei più elevati requisiti di professionalità. Sempre all'organo di amministrazione compete il monitoraggio dell'attività svolta dal gestore; a tal fine e in via preliminare, l'organo di amministrazione stabilisce i criteri di investimento ai quali gli stessi gestori dovranno attenersi e individua i parametri di riferimento per la valutazione dei risultati ottenuti nel corso della gestione.

Accanto a queste competenze di carattere più generale è previsto che l'organo di amministrazione eserciti il diritto di voto inerente i valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse del fondo e determini le modalità con le quali effettuare la gestione amministrativa delle singole posizioni individuali, eventualmente anche stipulando apposite convenzioni con società di service amministrativo.

Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, è attribuito al consiglio il compito di stabilire annualmente, sulla base di un apposito preventivo di spesa, la parte dei contributi destinata alla copertura delle spese amministrative.

In ottemperanza alle disposizioni del D.M. lavoro n. 211/1997, gli statuti dei fondi stabiliscono le procedure con le quali l'organo di amministrazione deve promuovere l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive. Come accennato, anche per i componenti l'organo di controllo di un fondo pensione sono richiesti, oltre a specifici requisiti di onorabilità e all'assenza di cause di ineleggibilità, anche requisiti di professionalità che riguardano l'iscrizione al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Questi requisiti di professionalità, come pure le competenze attribuite al collegio dei revisori, hanno portato di fatto ad applicare anche all'organo di controllo del fondo pensione le norme dettate dal codice in materia di collegio sindacale.

Con riguardo alle competenze attribuite al Collegio pressoché la totalità dei fondi fa rinvio all'art. 2403 cod. civ. Ulteriori competenze riguardano l'obbligo di comunicare alla Commissione le irregolarità riscontrate nell'adempimento delle proprie funzioni e l'obbligo, condiviso anche con gli altri organi del fondo, di segnalare alla Commissione, in presenza di situazioni che mettano a rischio l'equilibrio del fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio medesimo.

Gli statuti di molti fondi autorizzati prevedono anche la possibilità che il Consiglio di amministrazione nomini un direttore responsabile del fondo, il quale pure deve essere in possesso dei requisiti di professionalità più qualificati ed al quale è affidato il compito di tradurre operativamente le decisioni degli organi statuari attraverso il coordinamento della struttura organizzativa. Fra quelli autorizzati all'esercizio dell'attività, FONCHIM, COMETA, FONDODENTISTI e FONDENERGIA hanno già provveduto alla nomina del direttore responsabile.

### 2.2.2. Il regime delle spese

Tutti gli statuti dei fondi autorizzati prevedono un'apposita disciplina del regime delle spese, con separata evidenza di quelle amministrative rispetto a quelle di natura finanziaria. Queste ultime riguardano, generalmente, i costi sia per la gestione delle risorse finanziarie del fondo sia per i servizi resi dalla banca depositaria e vengono di norma addebitate sul

**Eliminato:** Inserire graf. 2.6 – I requisiti di professionalità degli amministratori¶

**Eliminato:** provvedere alla predisposizione del

**Eliminato:** l'

**Eliminato:** delle quali,

**Formattato**

**Eliminato:** Rispetto al modello tradizionale dell'associazione, nel quale tutte le competenze relative alla approvazione di modifiche statutarie sono in capo all'assemblea, molti fondi pensione hanno previsto fra le competenze dell'organo di amministrazione quella di deliberare le modifiche statutarie indotte da innovazioni legislative o da specifiche istruzioni della Commissione: facoltà ampiamente utilizzata dai fondi pensione a fronte delle numerose modifiche normative intervenute.

**Eliminato:** , in particolare,

**Eliminato:** Naturalmente sussistono elementi di differenziazione e di caratterizzazione propri della normativa speciale dei fondi pensione. Così, ad esempio, con riguardo alla composizione numerica del Collegio, il rispetto del principio della composizione paritetica, comporta, per i fondi al cui finanziamento partecipano anche i datori di lavoro, la necessità di incrementare il numero dei componenti l'organo di controllo elevandolo da un minimo di quattro ad un massimo di sei revisori.¶

patrimonio gestito. Rientrano, invece, fra gli oneri amministrativi le spese relative alla sede del fondo, al personale, ai beni strumentali, al funzionamento degli organi, alla gestione amministrativa delle posizioni individuali, alle attività promozionali e legali.

Con riguardo al finanziamento degli oneri amministrativi, quasi tutti i fondi autorizzati vi provvedono, in via prioritaria, attraverso il contributo *una tantum*, versato da ciascun iscritto all'atto dell'adesione, ed, in secondo luogo, con una quota parte dei contributi, la cui misura viene in genere determinata annualmente dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea, sulla base di un apposito preventivo di spesa.

Sempre alla copertura delle accennate spese amministrative, alcuni fondi destinano anche gli interessi di mora dovuti dalle aziende che effettuano in ritardo il versamento dei contributi nonché le quote relative alle posizioni di lavoratori deceduti in assenza dei soggetti indicati dalla legge o designati dall'iscritto.

Eliminato: di eredi legittimi

Per i fondi aziendali o di gruppo, si registra un impegno diretto dell'azienda al finanziamento degli oneri amministrativi, che nel caso di MEDIOCREDITO CENTRALE arriva alla totale copertura delle spese sostenute. Analoga situazione presenta il fondo di categoria FONSER: per i primi cinque anni di vita del fondo è infatti prevista la diretta partecipazione a tutte le spese connesse alla gestione amministrativa, ripartita fra le singole aziende aderenti in ragione del numero di lavoratori iscritti al fondo.

In molti fondi, inoltre, (COMETA, ARCO, PREVIAMBIENTE, PEGASO, PREVIMODA, FONDO GOMMA PLASTICA) la fase iniziale di avvio dell'attività è finanziata anche attraverso contributi diretti delle aziende del settore, stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Nel caso di ARCO, la quota destinata a finanziare l'attività di avvio del fondo è suddivisa tra le aziende e i lavoratori a cui si applica il Contratto collettivo nazionale di riferimento del fondo (legno, arredamento). Due fondi (FONDODENTISTI e FONDARTIGIANI) prevedono un costo a carico degli iscritti che esercitino il diritto di trasferimento ad altro fondo pensione.

Nel caso di fondi che offrono più linee di investimento è possibile prevedere un costo in capo all'aderente che eserciti il diritto di trasferimento da un comparto ad un altro; soltanto FONSER ha approfittato di tale possibilità.

## 2.3 Lo sviluppo delle adesioni e le caratteristiche degli iscritti

### 2.3.1. I fondi autorizzati all'esercizio

Al 31/12/1999 i fondi negoziali autorizzati all'esercizio sono 6, rispetto ai 4 fondi di fine 1998: il FONDODENTISTI, dopo aver raggiunto la soglia minima delle adesioni, ha ricevuto l'autorizzazione all'esercizio nel luglio 1999; il fondo preesistente SOLIDARIETÀ VENETO, dopo le necessarie modifiche statutarie, è entrato a far parte dei fondi di origine negoziale nell'ottobre 1999.

Eliminato: 1

Eliminato: risultano al 31/12/1999 pari a

Formattato

Eliminato: nel luglio 1999

Formattato

Eliminato: da

Formattato

Formattato

Formattato

Con riferimento ai 5 fondi negoziali di nuova istituzione (FONCHIM, FONDENERGIA, FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT, COMETA e FONDODENTISTI), il numero degli iscritti ammonta a 421.762, con una crescita del 9,7 per cento rispetto a fine 1998 (+37.413 unità in termini assoluti). Anche il numero delle aziende aderenti risulta in aumento, passando da 8.476 di fine 1998 a 9.459 di fine 1999.

Tavola 2.2 -Fondi negoziali autorizzati all'esercizio: aziende aderenti, iscritti e tassi di adesioni

	Data di autorizzazione all'esercizio	Aziende aderenti (a)		Iscritti		Platea dei potenziali aderenti (b)		Tassi di adesione (c)	
		al 31/12/98	al 31/12/99	al 31/12/98	al 31/12/99	var.	% aderenti (b)	al 31/12/98	al 31/12/99
<b>Lavoratori dipendenti:</b>									
Fonchim	10/12/97	1.255	1.454	78.678	88.942	13,0	185.000	42,5	48,1
Fondenergia	09/06/98	105	118	26.664	29.673	11,3	50.000	53,3	59,3
Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat	16/06/98	71	75	15.251	15.238	-0,1	17.907	85,2	85,1
Cometa	21/12/98	7.045	7.812	263.756	285.790	8,4	1.000.000	26,4	28,6
<b>Liberi professionisti:</b>									
FondoDentisti (d)	09/07/99	-	-	0	2.119	-	40.000	0,0	5,3
<b>Totale</b>		<b>8.476</b>	<b>9.459</b>	<b>384.349</b>	<b>421.762</b>	<b>9,7</b>	<b>1.292.907</b>	<b>29,7</b>	<b>32,6</b>
Solidarietà Veneto (e)	20/10/99	-	462	-	7.119	-	323.000	-	2,2
<b>TOTALE (f)</b>		<b>8.476</b>	<b>9.921</b>	<b>384.349</b>	<b>428.881</b>	<b>11,6</b>	<b>1.292.907</b>	<b>29,7</b>	<b>33,2</b>

(a) Per aziende aderenti si intendono le imprese con almeno un lavoratore iscritto al fondo pensione.

(b) La platea dei potenziali aderenti è stata fornita da ciascun fondo, ai sensi dell'art.7, co. 1, D.M. n. 211/97.

(c) Il tasso di adesione è stato determinato in base al rapporto fra gli iscritti e il bacino dei potenziali aderenti.

(d) Per il FondoDentisti non si registrano aziende aderenti in quanto la platea di soggetti a cui il fondo si rivolge è costituita da liberi professionisti.

(e) Fondo preesistente entrato a far parte dei fondi di natura negoziale dopo le necessarie modifiche statutarie.

(f) Il Totale Generale non tiene conto dei potenziali destinatari di Solidarietà Veneto, perché compresi nell'area dei destinatari degli altri fondi. Si spiega così il più elevato tasso medio di adesione del totale generale rispetto a quello riferito ai cinque fondi di nuova istituzione.

Il tasso di adesione, determinato in base al rapporto fra gli iscritti e il bacino dei potenziali aderenti, stimato e comunicato alla COVIP<sup>3</sup> dai fondi in circa 1.300.000 lavoratori, risulta pari al 32,6 per cento per i 5 fondi di nuova istituzione, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto a quello registrato a fine 1998. Per **SOLIDARIETÀ VENETO**, il più basso tasso di adesione, pari al 2,2 per cento, è riconducibile alla recente autorizzazione concessa al fondo di rivolgersi a tutti i lavoratori dipendenti occupati nell'industria del Veneto.

Le percentuali di adesione si differenziano notevolmente da un fondo all'altro. Per **FONCHIM**, il fondo operante da più tempo, la percentuale di adesione passa dal 42,5 per cento di fine 1998 al 48,1 per cento di fine 1999. Nello stesso arco temporale, altri due fondi, quali **FONDENERGIA** e **COMETA**, vedono aumentare il tasso di adesione, passando rispettivamente dal 53,3 al 59,3 per cento e dal 26,4 al 28,6 per cento. Il **FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT**, considerato il suo elevato tasso di adesione che si colloca intorno all'85 per cento, è **risultato sostanzialmente stabile** rispetto al 1998. Infine, il **FONDODENTISTI** registra adesioni pari al 5,3 per cento della platea dei potenziali aderenti: oltre al più limitato periodo di attività, la ragione è probabilmente da attribuire alla specificità dell'attività professionale di liberi professionisti, che prefigura maggiori difficoltà di diffusione delle informazioni necessarie per l'adesione.

Con riferimento alle caratteristiche degli iscritti, sono state individuate una serie di variabili (classe dimensionale delle aziende, sesso, età, area geografica e anzianità contributiva), utili a comprendere il fenomeno delle adesioni.

Con riguardo alla distribuzione delle aziende aderenti e degli iscritti sotto il profilo dimensionale delle imprese<sup>4</sup>, emerge che le aziende aderenti presentano una concentrazione

3 Ai sensi dell'art. 7, co. 1 del D.M. 211/1997.

4 Le informazioni relative a questo dato non sono state fornite da Cometa e Solidarietà Veneto.

maggiore nelle imprese di piccole e medie dimensioni: in termini percentuali le aziende aderenti di piccole dimensioni con un numero di addetti fino a 19 rappresentano il 48,9 per cento di quelle complessive alle quali corrispondono, però, il 4,5 per cento degli iscritti totali. Alle aziende di più grandi dimensioni, oltre 1.000 addetti, che rappresentano l'1,9 per cento del totale corrisponde il 30,3 per cento degli aderenti complessivi (Cfr. [Tavola A.3](#)).

Formattato

Formattato

Eliminato: Inserire tav. 2.8 – Aziende aderenti e iscritti per classi dimensionali¶

In relazione all'area geografica (Cfr. [Tavola A.4](#)), la distribuzione degli iscritti riflette la situazione occupazionale del paese, con una concentrazione massima nell'Italia nord occidentale (49 per cento circa).

Eliminato: Inserire tav. 2.9 – Iscritti per sesso e area geografica¶


Passando a considerare la distribuzione per classi di età, si osserva che la quota più consistente degli aderenti si concentra nelle classi di età intermedie (85,5 per cento fra 30 e 54 anni); gli iscritti che presentano un'età inferiore a 30 anni rappresentano una quota pari all'11,2 per cento del complesso delle adesioni, mentre quelli con un'età maggiore di 54 anni rappresentano il 3,3 per cento (Cfr. [Tavola A.5](#)).

Eliminato: Inserire tav. 2.10 – Iscritti per sesso e classi di età¶


Rispetto alla situazione al 31/12/1998, si osserva una ricomposizione degli iscritti, anche se di lieve entità, a favore delle classi di età più basse: la percentuale degli iscritti di età inferiore a 30 anni passa infatti dal 9 per cento all'11,2 per cento. Le donne, senza variazioni significative rispetto al 1998, rappresentano il 18,8 per cento del totale delle adesioni.

Questi dati andrebbero, tuttavia, valutati alla luce della composizione per età della popolazione di riferimento, in mancanza della quale è stata utilizzata la base assicurativa del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) dell'Inps, rappresentativa dell'universo dei lavoratori del settore privato. Dal confronto sembra che in corrispondenza delle classi di età più basse, ovvero per età inferiori ai 30 anni, i tassi di adesione risultano più contenuti, mentre per la fascia di età compresa fra i 35 e i 55 anni l'adesione risulta maggiore.

Grafico 2.3 - Età e sesso degli iscritti al Fpld



**Grafico 2.4 - Età e sesso dei lavoratori dipendenti iscritti ai fondi negoziali autorizzati all'esercizio**



Quanto all'anzianità contributiva, il 92 per cento degli iscritti risulta costituito da lavoratori con occupazione antecedente al 28 aprile 1993, mentre solo l'8 per cento è rappresentato dai lavoratori per i quali la riforma del sistema pensionistico obbligatorio (legge 335/95), mediante l'introduzione del metodo di calcolo contributivo, ha rivisto verso il basso le promesse pensionistiche, avvicinandole sostanzialmente all'equità attuariale (Cfr. [Tavola A.6](#)).

**Eliminato:** Confronto distribuzioni iscritti e dipendenti Fpld per classi di età

**Formattato**

**Formattato**

**Formattato**

**Formattato**

**Eliminato:** Inserire tav. 2.12 - Iscritti per sesso e classi di anzianità contributiva

### 2.3.2. I fondi autorizzati alla raccolta delle adesioni

Nel corso del 1999 il numero dei fondi negoziali autorizzati alla raccolta delle adesioni è aumentato significativamente: 15 nuovi fondi si sono aggiunti ai 12 già presenti al 31/12/1998 (Cfr. Tavola 2.1). In particolare, tra i fondi negoziali autorizzati alla raccolta più della metà è destinata alla categoria dei lavoratori dipendenti, mentre sono presenti 5 fondi di lavoratori autonomi e 2 che raccolgono soltanto le adesioni di liberi professionisti; al fondo COOPERLAVORO aderiscono, infine, i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori dell'industria della cooperazione, **nonché delle organizzazioni confederali che hanno sottoscritto l'accordo.**

Il numero degli aderenti supera la soglia minima delle adesioni, prevista dalle fonti istitutive per dare avvio all'attività, per 15 fondi dei 27 totali, a cui corrisponde l'83,5 per cento del totale degli iscritti (pari all'11 per cento della platea potenziale) ed il 52,3 per cento delle aziende aderenti ai fondi autorizzati alla raccolta. Circa la metà dei fondi che hanno raggiunto il minimo prefissato ha avuto l'autorizzazione alla raccolta nel secondo semestre del 1998, gli altri hanno iniziato a raccogliere le iscrizioni nella prima metà del 1999, con la sola eccezione del fondo di MEDIOCREDITO CENTRALE (94,4 per cento di adesioni). Significativamente al di sopra del 50 per cento sono i tassi di adesione di PREVIVOLO (80,3 per cento), di TELEMACO (74,9 per cento), di FOPEN (66,5 per cento) e di FONSER (54,2 per cento). Più di un quarto dei potenziali iscritti ha aderito a PEGASO e a PREVIAMBIENTE, i cui tassi di adesione si attestano rispettivamente a 37,9 per cento ed al 28 per cento. Tassi al di sotto del 10 per cento registrano, invece, gli altri fondi che hanno raggiunto la soglia minima delle adesioni, con l'esclusione di LABORFONDS e di FONCER, con tassi pari rispettivamente al 12,1 per cento e al 10,9 per cento.

**Tavola 2.3 - Fondi negoziali autorizzati alla raccolta delle adesioni: aziende aderenti, iscritti e tassi di adesioni (31/12/1999)**

	Data di autorizzazione alla raccolta adesioni	Aziende aderenti (a)	Iscritti	Platea dei potenziali aderenti (b)	Tassi di adesione (c) (%)
<b>Fondi che hanno raggiunto la soglia minima delle adesioni (d):</b>					
ALIFOND	07/08/98	612	24.998	300.000	8,3
ARCO	15/07/98	1300	14.392	177.000	8,1
COOPERLAVORO	10/03/99	506	6.951	300.000	2,3
FONCER	28/01/99	125	3.819	35.000	10,9
LABORFONDS	10/02/99	1192	23.929	197.000	12,1
FONLIGURE	17/02/99	-	1.254	53.000	2,4
FONSER	30/12/98	16	408	753	54,2
FOPEN	08/09/99	14	52.062	78.269	66,5
MEDIOCREDITO CENTRALE	15/09/99	1	438	464	94,4
PEGASO	24/03/99	199	12.287	32.400	37,9
PREVIAMBIENTE	04/11/98	156	11.758	42.000	28,0
PREVICOOPER	07/09/98	122	5.397	55.000	9,8
PREVIDOC	01/10/98	-	1.334	28.936	4,6
PREVIVOLO	25/11/98	9	2.168	2.700	80,3
TELEMACO	07/04/99	16	66.171	88.320	74,9
<b>TOTALE</b>		<b>4.268</b>	<b>227.366</b>	<b>1.140.842</b>	<b>19,9</b>
<b>Fondi che non hanno raggiunto la soglia minima delle adesioni (d):</b>					
EUROGRUZZOLO	28/07/99	-	0	2.000.000	0,0
FON.TE.	02/09/98	218	4.851	4.000.000	0,1
FONDAPI	02/12/98	834	10.736	700.000	1,5
FONDARTIGIANI	28/04/99	-	943	1.800.000	0,1
FONDAV	17/11/99	4	0	4.650	0,0
FONDO GOMMA PLASTICA	04/08/99	1565	1.342	110.000	1,2
FOPADIVA	23/11/99	0	0	50.000	0,0
FOPAVAL	26/05/99	-	300	16.000	1,9
FUNDUM	10/07/98	-	2.401	150.000	1,6
PREVICLAV	24/02/99	-	412	18.000	2,3
PREVIMODA	05/05/99	1272	23.895	600.000	4,0
SOCRATE	16/12/98	0	0	15.000	0,0
<b>TOTALE</b>		<b>3.893</b>	<b>44.880</b>	<b>9.247.650</b>	<b>0,5</b>

(a) Per aziende aderenti si intendono le aziende con almeno un lavoratore aderente al fondo pensione.

Per Fopava, Fundum, Previclav, Previdoc, Eurogruzzolo, Fondartigiani e Fonligure non vi sono aziende aderenti in quanto tali fondi si rivolgono a lavoratori autonomi e liberi professionisti.

(b) La platea dei potenziali aderenti è stata fornita da ciascun fondo. La somma dei potenziali aderenti esclude Laborfonds, Fonligure, Fopava, Fopadiva e Fundum in quanto i lavoratori a cui tali fondi si rivolgono sono già compresi nel bacino dei potenziali aderenti degli altri fondi.

(c) Il tasso di adesione è stato determinato in base al rapporto fra gli iscritti e il bacino dei potenziali aderenti, fornito da ciascun fondo ai sensi dell'art.7, co. 1, D.M. n. 211/97.

(d) Rappresenta il livello minimo delle adesioni previste dalle fonti istitutive per dare avvio all'attività.

Presentano tassi anche molto più modesti i 12 fondi negoziali autorizzati alla raccolta che non hanno raggiunto il minimo prefissato per le adesioni, a cui corrisponde il 16,5 per cento del totale degli iscritti (pari al 89,0 per cento della platea potenziale) ed il 47,7 per cento delle aziende aderenti agli istituti autorizzati alla raccolta. Fra questi, solo 4 hanno potuto raccogliere le iscrizioni nella prima **parte** del 1999.

Eliminato: corso

Sulla base dei dati disponibili al 31/12/1999 anche per i fondi autorizzati alla raccolta, con l'esclusione di quelli destinati ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti, le piccole e medie aziende risultano relativamente più presenti rispetto alla totalità delle aderenti (Cfr. [Tavola A.7](#)).

**Eliminato:** Inserire tav. 2.14 – Aziende aderenti e iscritti per classi dimensionali¶

La distribuzione delle adesioni per classe dimensionale, scontando anche il prevalere della piccola e media impresa nella struttura produttiva nazionale, evidenzia che al crescere della dimensione diminuisce il numero delle aziende aderenti: più di un terzo ha meno di 20 addetti e fra le restanti prevalgono le imprese che non raggiungono i 50 dipendenti. Gli stessi dati evidenziano, però, che al crescere della dimensione il numero degli iscritti non mostra analoghe regolarità: più del 60 per cento del totale lavora in aziende di oltre 1000 addetti, mentre appena il 5,3 per cento è impiegato in imprese che hanno fra 500 e 1000 dipendenti e le frequenze degli iscritti relative alle altre classi dimensionali non si differenziano significativamente.

Le adesioni risultano concentrate in particolare nel nord del paese, riproponendo la distribuzione degli occupati italiani per area territoriale (Cfr. [Tavola A.8](#)).

**Eliminato:** Inserire tav. 2.15 – Iscritti per sesso e area geografica¶

Più del 60 per cento degli iscritti è attivo nelle regioni settentrionali e, per il resto, la quota degli aderenti del Centro (21,1 per cento) supera quella del Mezzogiorno (16,5 per cento). La distribuzione territoriale dei lavoratori maschi iscritti si differenzia solo in misura modesta dalla struttura descritta per la totalità degli aderenti, evidenziando un debole guadagno delle frequenze relative al centro e al sud del paese. All'opposto, meno di un terzo delle lavoratrici iscritte ai fondi autorizzati alla raccolta appartiene alle regioni centro-meridionali e, più in particolare, appena l'8,4 per cento è concentrato nel Mezzogiorno.

Fra gli iscritti ai fondi negoziali autorizzati alla raccolta le fasce di età più rappresentate sono comprese fra i 30 ed i 50 anni: infatti solo il 9,5 per cento degli aderenti ha meno di 30 anni e meno del 20 per cento supera i 50 (Cfr. [Tavola A.9](#)).

**Eliminato:** Inserire tav. 2.16 – Iscritti per sesso e classi di età¶

Come evidenzia la distribuzione per classi di età e per sesso, le lavoratrici con età compresa fra i 20 ed 45 anni pesano di più sul totale delle iscritte di quanto non risulti per i coetanei maschi: le donne iscritte con più di 45 anni sono il 29,3 per cento, mentre gli uomini iscritti appartenenti alle stesse generazioni superano il 40 per cento.

**Eliminato:** , coerentemente con la tendenza delle donne ad abbandonare prima degli uomini il mondo del lavoro

Fra gli iscritti il peso della componente femminile risulta significativo nella fascia di età compresa fra i 20 ed i 24 anni ed analogamente per gli aderenti non ancora trentenni, quindi nell'età in cui si entra in genere nel mondo del lavoro; questo si riflette anche nella composizione per sesso dei soggetti con prima occupazione successiva al 28/4/93. Come si ricava dalla distribuzione degli iscritti per anzianità contributiva e sesso, il 34,7 per cento degli aderenti che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il mese di aprile 1993 è di sesso femminile e costituisce l'10,8 per cento delle donne iscritte ai fondi autorizzati alla raccolta. Nell'ambito dei lavoratori iscritti già in attività nel 1993, la percentuale di donne diminuisce di circa dieci punti percentuali scontando, fra l'altro, la minore stabilità della forza lavoro femminile (Cfr. [Tavola A.10](#)).

**Eliminato:** 8

**Eliminato:** Inserire tav. 2.17 – Iscritti per sesso e classi di anzianità contributiva¶

## 2.4 L'assetto contributivo e il regime delle prestazioni

### 2.4.1. I contributi

Il d.lgs. n. 124/93 prevede che il finanziamento dei fondi pensione di origine negoziale rivolti ai lavoratori dipendenti gravi sui lavoratori e sui datori di lavoro, con quote di contribuzione stabilite dalle fonti istitutive. Queste ultime possono, inoltre, prevedere la destinazione al finanziamento della previdenza complementare di una quota dell'accantonamento annuale per il trattamento di fine rapporto<sup>5</sup>, la cui presenza si rende, però, necessaria al fine di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Eliminato: decreto legislativo

Tutti i fondi negoziali per lavoratori dipendenti sino ad oggi autorizzati hanno articolato i propri assetti contributivi nelle tre componenti previste dalla legge, usufruendo della possibilità di smobilizzo delle quote di TFR, in quanto requisito imprescindibile per aver diritto alle agevolazioni fiscali di deducibilità dei contributi.

Eliminato: Tfr

Per favorire le imprese con numero di dipendenti non superiore a 25 nello smobilizzo del TFR, la legge ha concesso la facoltà di sospendere temporaneamente la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale al TFR, per i lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo. A conclusione di questo periodo transitorio (il termine previsto era il 17.8.99), nessuno dei fondi autorizzati ha usufruito di questa possibilità.

Eliminato: piccole e medie

Eliminato: (

Eliminato: )

Per la determinazione della misura della contribuzione dei lavoratori dipendenti, gli ordinamenti statuari operano un rinvio dinamico agli accordi e contratti collettivi di riferimento, che rappresentano la fonte istitutiva del fondo. Questa impostazione, seguita da tutti i fondi per lavoratori dipendenti, consente al programma previdenziale di recepire in modo automatico le variazioni dell'assetto contributivo stabilite con i contratti e gli accordi collettivi, favorendo la costante rispondenza delle previsioni statutarie alle previsioni delle fonti istitutive.

Dall'analisi dei fondi negoziali per lavoratori dipendenti emerge un'elevata omogeneità dei livelli contributivi, se si escludono i tre fondi a carattere territoriale (SOLIDARIETÀ VENETO, LABORFONDS e FOPADIVA) e il FONDO QUADRI E CAPI FIAT, non immediatamente comparabili. Per i fondi intercategoriali territoriali il confronto è limitato dalla molteplicità dei contratti collettivi, a cui rimandano le fonti istitutive.

Eliminato: - già FONDO DIPENDENTI TRENINO ALTO ADIGE -

Formattato

Un discorso a parte merita anche il fondo COOPERLAVORO, rivolto sia ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro sia ai lavoratori dipendenti delle cooperative interessate. Per i primi, la contribuzione fa riferimento agli specifici accordi stipulati dalle singole cooperative di produzione e lavoro, mentre per i lavoratori dipendenti essa è articolata su diversi livelli; in particolare, l'entità della contribuzione è stabilita dai contratti collettivi nazionali del settore cooperativo o, in mancanza di questi, è determinata mediante rinvio dinamico agli accordi e contratti collettivi delle corrispondenti categorie.

Eliminato: Inserire graf. 2.18 - Contribuzione per i lavoratori dipendenti\*

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Eliminato: OOPERLAVORO

Formattato

Formattato

Per la maggior parte dei fondi, la misura della contribuzione è riferita alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR. In alcuni casi<sup>6</sup> la base di calcolo è più ridotta, essendo riferita solo ai principali elementi della retribuzione stessa.

<sup>5</sup> Per i lavoratori di prima occupazione, successiva all'entrata in vigore del decreto, l'accantonamento annuale al TFR è integralmente destinato alla previdenza complementare.

<sup>6</sup> I fondi COMETA e FONDAPI (meccanico) riferiscono la contribuzione al valore cumulato di minimi, contingenza, E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione), indennità funzione quadri ed elemento retributivo per l'8<sup>a</sup> e la 9<sup>a</sup> categoria; PREVIMODA, FONDAPI (tessile) e COOPERLAVORO (edilizia) a paga base, contingenza, E.D.R.; ARCO a minimo tabellare, contingenza, E.D.R., indennità funzione quadri; PREVIAMBIENTE (igiene ambientale) a retribuzione base in vigore all'1.1.97, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità;

Per la quasi totalità dei fondi esaminati (90 per cento), la misura del contributo totale assume valori compresi tra il 3, e il 6 per cento della retribuzione, con un'aliquota contributiva media pari al 4,7 per cento. Valori più elevati riguardano i due fondi PREVIVOLO e FONDAV, per i quali è prevista l'integrale destinazione della quota di accantonamento annuale al TFR anche per i lavoratori di occupazione precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93 e, inoltre, entrambe le aliquote per il lavoratore e per l'impresa sono stabilite nella misura massima fiscalmente deducibile (2 per cento). Contribuzioni analoghe sono previste anche dal fondo MEDIOCREDITO CENTRALE, ad esclusione della quota del TFR, anch'essa fissata al 2 per cento della retribuzione (Cfr. Grafico A.2).

Eliminato: per cento ed

Eliminato:

Eliminato: decreto legislativo

La misura della contribuzione a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore coincidono, fatta eccezione per FONSER (0,50 per cento a carico del lavoratore, 1 per cento a carico del datore di lavoro)<sup>7</sup>. Si osserva inoltre che i livelli contributivi del lavoratore e del datore di lavoro si collocano al di sotto della misura massima fiscalmente deducibile, prevista nel 2 per cento della retribuzione, e che la quota di smobilizzo del TFR risulta generalmente superiore, al livello minimo previsto dal quadro normativo ai fini dell'agevolazione fiscale sui contributi, fissato per legge in misura pari alla quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Eliminato: ,

Riguardo ai lavoratori di prima occupazione successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93, la legge dispone l'integrale destinazione alla previdenza complementare degli accantonamenti annuali al TFR, attualmente stabiliti nella misura del 6,91 per cento. La totalità dei fondi prevede per i lavoratori di prima occupazione un livello contributivo totale compreso tra l'8,0 e il 10,9 per cento, con un livello medio del 9,1 per cento (Cfr. Grafico A.3).

Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: 1

Eliminato: 1

Eliminato: per cento

Eliminato: 1

Eliminato: 4

Eliminato: Inserire graf. 2.19 - Contribuzione per i lavoratori dipendenti di prima occupazione¶

Rispetto ai dati del 1998, si osserva un incremento della misura della contribuzione totale, che passa da un livello medio del 4,44 per cento ad uno del 4,7 per cento, per i lavoratori dipendenti non di prima occupazione, e da un livello medio dell'8,95 per cento ad uno del 9,14 per cento, per i lavoratori dipendenti di prima occupazione. La tendenza all'aumento dei livelli medi di contribuzione è dovuta sia all'incremento dei livelli contributivi di alcuni fondi pensione già autorizzati nel corso del 1998 sia ai più elevati livelli contributivi di quelli autorizzati successivamente.

#### Tavola 2.4 - Andamento della contribuzione media (a)

(valori in percentuale della retribuzione lorda)

	Aliquota media	
	1998	1999
Contributo del lavoratore	1,01	1,11
Contributo del datore di lavoro	1,04	1,12
Quota di TFR	2,40	2,46
<b>Contributo totale</b>	<b>4,44</b>	<b>4,70</b>
<b>Contributo totale neo occupati</b>	<b>8,95</b>	<b>9,14</b>

(a) La contribuzione media si riferisce ai fondi negoziali rivolti ai lavoratori dipendenti.

COOPERLAVORO (metalmecanico) a paga base, contingenza, E.D.R., indennità funzione quadri, elemento retributivo per la 7<sup>a</sup> categoria, differenziale retributivo ex CCRL.

<sup>7</sup> Alcuni fondi (FONCHIM, FONDOENERGIA, FONDAPI-chimico, FONCER, FOPEN, ecc.) hanno previsto per il primo periodo di attività, generalmente individuato in uno o due esercizi, una contribuzione a carico del datore di lavoro in misura superiore rispetto a quella prevista per il lavoratore.

Eliminato: COOPERLAVORO

Eliminato: ONCER

Formattato

Formattato

Formattato

Più in particolare, i fondi COMETA e FONDAPI-meccanico hanno aumentato la quota di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro dall'1 all'1,20 per cento e quella proveniente dal TFR dall'1,24 all'1,76 per cento, mentre FONDAPI-tessile ha portato la quota di contribuzione proveniente dal TFR dall'1,87 al 2 per cento. Dal 1° gennaio del prossimo anno anche FONCHIM incrementerà i livelli contributivi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, passando dall'attuale 1,06 all'1,2 per cento. Inoltre, i fondi autorizzati nel corso del 1999 presentano un livello medio di contribuzione a carico sia del lavoratore, sia del datore di lavoro pari all'1,35 per cento, decisamente superiore a quello dei fondi autorizzati l'anno precedente (pari rispettivamente all'1,01 e all'1,04 per cento).

Per quanto riguarda le singole componenti della contribuzione, la quota a carico del lavoratore passa da un valore medio dell'1,01 ad uno dell'1,11 per cento e quella a carico del datore di lavoro dal 1,04 all'1,12 per cento; la quota di TFR destinata al finanziamento della previdenza complementare presenta un minore incremento, passando dal 2,40 al 2,46 per cento.

Tutti i fondi per lavoratori dipendenti, ad eccezione di ALIFOND e FONSER prevedono il versamento di una quota di iscrizione all'atto dell'adesione, che viene utilizzata per il finanziamento dei costi di attivazione della posizione associativa del lavoratore che aderisce al fondo. La misura di tale quota varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 100.000 lire. Nella maggior parte dei casi l'onere è ripartito tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in alcuni fondi in parti uguali (FOPADIVA, LABORFONDS, SOLIDARIETÀ VENETO, TELEMACO, COMETA, FONDAV, PREVIAMBIENTE, PREVIVOLO, FONDO QUADRI E CAPI FIAT, FONDAPI-alimentare, FONDAPI-carta-grafica, FONDAPI-tessile), in altri in maggior misura a carico del datore di lavoro (FON.TE., FONCER, FONCHIM, FONDENERGIA, PREVICOOPER, SOCRATE, COOPERLAVORO, FOPEN, PEGASO, FONDAPI-meccanico, FONDAPI-chimico). In quattro fondi la quota di iscrizione è posta a carico del lavoratore (ARCO, PREVIMODA, GOMMA PLASTICA, MEDIOCREDITO CENTRALE).

Inoltre, i fondi COMETA, ARCO, PREVIAMBIENTE, PEGASO, PREVIMODA, GOMMA PLASTICA, sulla base di appositi accordi contrattuali, hanno finanziato le spese di avvio del fondo con quote a carico delle imprese, che variano da 1.000 a 7.000 lire per lavoratore occupato.

Eliminato: per cento

Formattato

Eliminato: per cento

Formattato

Eliminato: per cento

Eliminato: per cento

Eliminato: a carico

Eliminato: che

Eliminato: per cento

Eliminato: per cento

Eliminato: da un valore medio

Eliminato: e

Eliminato: per cento

Eliminato: ad uno dell'

Eliminato: da un valore medio del

Eliminato: per cento ad uno del

Formattato

Eliminato: LIFOND

Eliminato: £

Eliminato: £

Eliminato: £

Eliminato: £

**Tavola 2.5 - Contribuzione per i lavoratori autonomi e liberi professionisti**

FONDO	Contributo in % del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF	
	min	max
EUROGRUZZOLO	3	30
FONDARTIGIANI	3	20
FONDODENTISTI	1	50
FONLIGURE	a scelta dell'aderente	
FOPAVA	3	
FUNDUM	2	20
PREVICLAV	1	6
PREVIDOC	1	6

Nei fondi pensione negoziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, la misura della contribuzione, che è interamente a carico del lavoratore, è indicata, oltre che negli atti

istitutivi dei fondi stessi, anche nell'ordinamento statutario. In particolare, tutti i fondi autorizzati al 31/12/1999 prevedono livelli minimi e massimi di contribuzione (con un range massimo di oscillazione compreso fra l'1 e il 50 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini fiscali), ad esclusione di FONFIGURE che lascia completa libertà di scelta all'aderente.

Eliminato: per cento

Analogamente ai lavoratori dipendenti, anche i fondi per lavoratori autonomi e liberi professionisti prevedono il versamento di una quota di iscrizione, che varia da un minimo di 20.000 lire per FONFIGURE ad un massimo di 60.000 lire per PREVICLAV e PREVIDOC.

Eliminato: £

Eliminato: £

## 2.4.2 Le prestazioni

La legge n. 144/99 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle anticipazioni di prestazioni e dei soggetti destinatari delle prestazioni in caso di premorienza dell'aderente.

Nel merito, il lavoratore che possa vantare almeno otto anni di iscrizione al fondo può conseguire una anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, ovvero per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione di cui alla legge n. 457/78.

Con riguardo al nuovo regime dei destinatari delle prestazioni in caso di decesso dell'aderente al fondo nel corso della fase di accumulo dei contributi, la legge n. 144/99 ha previsto che, in mancanza dei soggetti beneficiari già individuati dalla previgente normativa (coniuge, figli, genitori a carico), la posizione individuale possa essere riscattata da soggetti appositamente designati dall'iscritto, in assenza dei quali, qualora il lavoratore non abbia provveduto a designare altri beneficiari, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Le prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensioni, in base alle vigenti disposizioni normative, si distinguono in pensioni complementari di anzianità e di vecchiaia. Con riguardo alle prestazioni di vecchiaia, la maggior parte degli statuti ha elevato da cinque a dieci anni il requisito minimo di anzianità di partecipazione al fondo pensione per la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di anzianità, solo alcuni fondi (FONCHIM, FONCER, FONDO GOMMA PLASTICA) hanno portato l'anzianità minima di partecipazione richiesta dal d.lgs. n. 124/93 per l'esercizio del diritto alle prestazioni da 15 a 20 anni. Risulta, inoltre, residuale la percentuale di fondi (PREVIVOLO, PREVICOOPER, FOPEN, FONDAV) che ha introdotto in sede statutaria meccanismi che regolano la gradualità di accesso alle prestazioni in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Si tratta infatti di meccanismi che, mentre conservano una loro valenza nei fondi a prestazione definita, ove la rendita finale è strettamente correlata all'anzianità di partecipazione maturata dall'aderente, perdono di significato nei fondi a contribuzione definita a capitalizzazione, quali sono quelli autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Eliminato: decreto legislativo

Dodici fondi prevedono la possibilità di attivare, in seguito a convenzioni con imprese di assicurazione, l'erogazione di prestazioni accessorie di invalidità e premorienza, il cui accesso è comunque rimesso alla volontà dell'aderente.

Molti dei fondi autorizzati (venti statuti) prevedono inoltre un regime di deroga a favore dei vecchi iscritti a fondi pensione preesistenti (lavoratori iscritti prima del 28 aprile 1993 a fondi pensione istituiti prima del 15 novembre 1992), sia in relazione ai requisiti di accesso alle prestazioni sia con riguardo all'operatività del limite massimo per l'erogazione della prestazione in capitale.

### 2.4.3 La situazione economico-patrimoniale

Con riferimento ai dati patrimoniali ed economico-finanziari, i fondi vedono aumentare sia la consistenza del patrimonio netto sia il flusso annuo dei contributi.

Il patrimonio netto a fine anno, alimentato sulla base del risultato economico di esercizio, passa da 320 miliardi di fine 1998 a 1.054 miliardi al 31/12/1999. Alla determinazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni di fine 1999 concorrono le seguenti poste di bilancio: in entrata, i contributi destinati al finanziamento delle prestazioni (701 miliardi), le quote di iscrizione destinate alla copertura di costi amministrativi (12 miliardi) e i redditi derivanti dall'impiego in strumenti finanziari delle risorse raccolte (49 miliardi); in uscita, gli oneri sostenuti in caso di trasferimento o riscatto delle posizioni degli iscritti (20 miliardi), le spese derivanti dalla gestione finanziaria (1 miliardo) nonché quelle relative alla gestione amministrativa (9 miliardi).

**Tavola 2.6 - Situazione economico-patrimoniale dei fondi autorizzati all'esercizio (a)**

(valori in miliardi di lire)

	1998	1999
<b>A. Entrate</b>	<b>322</b>	<b>763</b>
Contributi per prestazioni	308	701
Quote di iscrizione e associative	8	12
Redditi derivanti dalla gestione finanziaria	6	49
<b>B. Uscite</b>	<b>6</b>	<b>29</b>
Trasferimenti e riscatti	0	20
Oneri derivanti dalla gestione finanziaria	0	1
Oneri derivanti dalla gestione amministrativa	6	9
<b>A-B. Saldo</b>	<b>316</b>	<b>734</b>
<b>Attivo netto destinato alle prestazioni al 31/12</b>	<b>320</b>	<b>1.054</b>

(a) Ad esclusione di Solidarietà Veneto, autorizzato all'esercizio il 20 ottobre 1999.

Le entrate per contributi destinati al finanziamento delle prestazioni, ad esclusione quindi delle quote di iscrizione e/o associative destinate alla copertura di oneri amministrativi, passano nel complesso da 308 miliardi nel 1998 a 701 miliardi nel 1999. Con riguardo alla

**Tavola 2.7 - Entrate per contributi dei fondi autorizzati all'esercizio (a)**

(valori in miliardi di lire)

	1998		1999	
Contributi a carico del lavoratore	74	(2)	181	(16)
Contributi a carico del datore di lavoro	78	(2)	170	(13)
TFR	156	(7)	349	(73)
<b>TOTALE</b>	<b>308</b>	<b>(11)</b>	<b>701</b>	<b>(103)</b>

(a) Ad esclusione di Solidarietà Veneto, autorizzato all'esercizio il 20 ottobre 1999. I contributi versati al Fondo Dentisti sono attribuiti alla voce "Contributi a carico del lavoratore".

N.B.: I dati fra parentesi si riferiscono ai soggetti di prima occupazione successiva al 28/4/93.

provenienza dei contributi, la quota derivante dallo smobilizzo dell'accantonamento annuo al TFR rappresenta il 50 per cento del totale delle entrate, mentre i contributi a carico del lavoratore e dell'impresa si collocano su quote pressoché paritarie.

## 2.5 La gestione delle risorse finanziarie e le convenzioni di gestione

### 2.5.1 Le norme statutarie

La normativa vigente vincola i fondi pensione negoziali ad affidare la gestione del patrimonio ad intermediari professionali con sede legale in uno dei paesi aderenti all'Unione Europea: banche, compagnie di assicurazione, società finanziarie di diritto italiano (SGR, SIM) ed imprese di investimento comunitarie.

La legge riserva spazi residuali alle forme di impiego delle risorse effettuate direttamente dal fondo pensione, che risultano peraltro circoscritte alle operazioni di acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare e mobiliare chiusi (queste ultime nei limiti del 20 per cento del patrimonio del fondo pensione e del 25 per cento di quello del fondo chiuso).

In realtà, la previsione di legge in tema di gestione "diretta" non ha trovato, ad oggi, alcuna applicazione: per tutti i 33 fondi autorizzati a fine 1999, lo statuto vincola l'Organo di amministrazione del fondo ad affidare in gestione agli intermediari professionali ammessi dalla legge l'intero complesso delle risorse finanziarie.

Con riferimento all'assetto gestionale del fondo, la normativa vigente ammette la possibilità di strutturare più comparti di gestione, ognuno caratterizzato da una specifica politica di investimento. In tal caso, all'atto dell'adesione al fondo, l'iscritto è tenuto ad operare la scelta del comparto di gestione nel quale indirizzare le proprie contribuzioni, con la possibilità di rivedere tale scelta nel corso del tempo.

Fra i 33 autorizzati, solo 7 fondi, la maggior parte dei quali rivolta a lavoratori autonomi e liberi professionisti, adottano un assetto gestionale pluricomparto (Cfr. Tavola A.11).

Nei fondi pluricomparto le norme statutarie delineano le caratteristiche di investimento di ogni comparto, con particolare riguardo alla combinazione di impieghi in titoli obbligazionari e azionari, individuandone lo specifico profilo di rischio. Al riguardo, tutti i suddetti fondi hanno predisposto un comparto azionario, uno bilanciato ed uno obbligazionario; FONDAV, PREVICLAV e PREVIVOLO hanno anche un comparto obbligazionario misto, caratterizzato in prevalenza da titoli di debito e da una componente azionaria nel limite del 20-25 per cento del patrimonio (Cfr. Tavola A.12).

La previsione legislativa che consente di strutturare forme di gestione accompagnate da una garanzia di risultato trova attuazione solamente per FONDARTIGIANI, che garantisce ai lavoratori iscritti al comparto di natura obbligazionaria un rendimento minimo pari al 2 per cento annuo.

Il trasferimento da un comparto all'altro che, con l'eccezione di FONSER, non comporta alcun onere a carico dell'associato è disciplinato dallo statuto, e può essere effettuato trascorso un periodo minimo di permanenza nel comparto, in genere pari a 12 o 24 mesi (fatta eccezione per la linea garantita di FONDARTIGIANI che vincola l'aderente per 36 mesi).

**Eliminato:** Inserire tav. 2.24 – Fondi monocomparto e pluricomparto¶

**Eliminato:** in 3 casi si aggiunge anche

**Formattato**

**Formattato**

**Eliminato:** Inserire tav. 2.25 – fondi pluricomparto¶

**Formattato**

### 2.5.2 Le convenzioni di gestione

Al 30 aprile 2000, sono quattro i fondi negoziali che, completata la definizione della politica di investimento e la scelta dei gestori, hanno stipulato le relative convenzioni per la gestione delle risorse (FONCHIM, COMETA, FONDENERGIA, FONDO QUADRI E CAPI FIAT), rivolgendosi ad una pluralità di soggetti. Complessivamente sono state autorizzate 17 convenzioni di gestione affidate a 8 SGR, 4 SIM, 3 imprese di assicurazione e 2 imprese di investimento comunitarie. Dall'analisi dei contratti di convenzione, emergono elementi di omogeneità nelle scelte operate dagli organi di amministrazione, con particolare riguardo alla composizione del portafoglio (cd. *asset allocation*), agli obiettivi di gestione, ai parametri per la valutazione dei risultati dei gestori (cd. *benchmark*) e alla struttura delle commissioni di gestione.

Formattato

Con riferimento alle scelte in tema di *asset allocation*, tutti e quattro i fondi presentano una gestione monocomparto, optando per un'allocazione delle risorse "bilanciata" tra titoli di debito e di capitale.

Tre fondi definiscono limiti minimi e massimi per le due tipologie di investimento, con un intervallo di ampiezza compresa fra il 10 per cento di FONDENERGIA e il 20 per cento di COMETA e FONDO QUADRI E CAPI FIAT (Cfr. [Tavola A.13](#)); la massima esposizione in titoli azionari è pari a circa il 38 per cento per FONDENERGIA e FONDO QUADRI E CAPI FIAT, mentre è più contenuta per COMETA (29,5 per cento).

Eliminato: Inserire tav. 2.26 - Limiti di investimento in titoli azionari e obbligazionari¶

Formattato

Formattato

Formattato

Diversa la soluzione adottata da FONCHIM che non ha posto nelle singole convenzioni stipulate con i 6 gestori prescelti limiti all'investimento nelle due categorie di strumenti finanziari che risultano tuttavia ricostruibili sulla base dei profili di investimento adottati.

Nell'ambito della gestione monocomparto, sono presenti più profili di investimento, contraddistinti da livelli di rischio differenti ed affidati in gestione a soggetti diversi; in tale ottica gli aderenti, pur partecipando ai medesimi risultati, avranno modo di osservare le *performance* dei vari profili disgiuntamente e in un certo senso "prepararsi" al passaggio al multicomparto, fase in cui dovranno scegliere il profilo di rischio più congeniale alle proprie caratteristiche.

I profili di investimento adottati dai fondi in esame possono essere classificati in obbligazionari, obbligazionari misti e bilanciati, per i quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti, vengono individuati i *benchmark* di riferimento<sup>8</sup>.

In particolare, FONDO QUADRI E CAPI FIAT e FONCHIM suddividono il patrimonio in due profili di investimento; COMETA opta per tre profili, mentre FONDENERGIA adotta un solo profilo (Cfr. [Tavola A.14](#)).

Eliminato: Inserire tav. 2.27 - Le convenzioni di gestione¶

Il profilo obbligazionario (adottato da FONCHIM, COMETA e FONDO QUADRI E CAPI FIAT) si caratterizza per la prevalenza di titoli di stato a breve termine (1-3 anni) emessi da paesi aderenti all'unione monetaria europea, con una limitata possibilità di investimento in azioni, prevista solo da COMETA entro un tetto massimo del 10 per cento.

<sup>8</sup> Il D.M. Tesoro n.703/96 (art.2, co. 2), anticipando analoghe disposizioni in materia di gestione individuale di portafogli mobiliari (art.19, regolamento Consob n.1043 del 30 settembre 1997 sulla prestazione di servizi di investimento) e in materia di gestioni collettive (art.50, co. 2, Deliberazione Consob n.11522 del 1° luglio 1998), prevede che il fondo pensione negoziale verifichi i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili. La stessa norma stabilisce altresì che detti parametri siano individuati negli atti contrattuali che regolano il mandato di gestione e che il loro utilizzo sia disciplinato da apposite disposizioni.

Con l'adozione degli schemi-tipo di convenzione per la gestione delle risorse finanziarie emanati dalla Commissione il 7 gennaio 1998, a seguito di intesa formale con le Autorità di vigilanza sui soggetti gestori (Banca d'Italia, Consob, Isvap), i *benchmark* risultano tra gli elementi essenziali del contratto di gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali; l'emanazione di apposite disposizioni tese a garantire criteri e condizioni uniformi per un idoneo utilizzo dei suddetti strumenti (v. disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati di gestione) ha completato il quadro normativo.

Nel profilo di investimento obbligazionario misto di COMETA il relativo *benchmark* è composto per l'80 per cento da titoli obbligazionari (titoli di stato dell'area Euro con vita residua inferiore ai 5 anni) e per la rimanente parte da titoli azionari di emittenti prevalentemente europei.

Tutti e quattro i fondi prevedono un profilo di investimento bilanciato tra titoli di debito e di capitale, con limiti sensibilmente differenti, che in media vanno per i titoli azionari da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 65 per cento. Per FONCHIM, per il quale invece non è esplicitato alcun limite all'investimento, la linea bilanciata rappresenta il 50 per cento del patrimonio, con un *benchmark* composto per il 60 per cento da indici azionari e per il 40 per cento da indici obbligazionari. Nel caso di FONDENERGIA, la soluzione bilanciata è prevista per la gestione dell'intero patrimonio.

Nella definizione del *benchmark* si considera un solo indice per i profili di investimento obbligazionari, per quelli bilanciati invece si fa riferimento a più indici opportunamente ponderati (Cfr. Tavola A.15).

L'indice obbligazionario più utilizzato è il *Salomon Smith Barney EMU Government Bond Index* (SSB, EGBI), rappresentativo di un paniere di titoli di stato a tasso fisso emessi da paesi aderenti all'Unione Europea. Tra gli indici azionari, risultano invece più utilizzati il *Morgan Stanley Capital Investment Europe* (MSCI Europe), costituito da un paniere di circa 600 titoli dei 15 principali mercati azionari europei emessi da soggetti operanti nei diversi settori dell'economia, e il *Morgan Stanley Capital Investment World ex Europe* (MSCI World ex Europe), composto da circa 1000 titoli di aziende dei maggiori paesi industrializzati del mondo, ad esclusione di quelli europei.

La composizione dei *benchmark* assume particolare rilievo nella valutazione del rischio; una volta definito l'obiettivo che il fondo assegna al gestore in un determinato orizzonte temporale, viene individuato infatti un indicatore di rischiosità massima, a partire dal *benchmark*. In tutte le convenzioni sinora stipulate viene assegnato al gestore l'obiettivo di massimizzare il rendimento in un orizzonte temporale pari alla durata della convenzione, con l'impegno a contenere la volatilità delle differenze di rendimento rispetto al *benchmark* entro una determinata soglia percentuale; l'indicatore di rischio relativo scelto per misurare, su base semestrale o annuale, la volatilità degli scostamenti tra portafoglio e *benchmark*, rilevati con cadenze prestabilite (giornaliere, settimanali o mensili) è il *tracking error volatiliy* (TEV)<sup>9</sup>.

La misura del TEV scelta nelle convenzioni varia a seconda del profilo ed è più contenuta per quei profili caratterizzati dalla prevalenza di titoli di debito, per definizione meno volatili nel breve periodo, per aumentare laddove la presenza di azioni è più consistente (Cfr. Tavola A.16).

Nel rispetto delle indicazioni contenute negli schemi-tipo di convenzione, la durata dei contratti di gestione non può essere inferiore al triennio<sup>10</sup>, fermo restando il diritto di recesso del fondo sancito dalle vigenti previsioni normative: per FONDO QUADRI E CAPI FIAT e FONDENERGIA la durata è pari a 3 anni, mentre FONCHIM e COMETA optano per periodi più lunghi, pari rispettivamente a 4 e 5 anni.

Negli schemi-tipo di convenzione sono inoltre contenute specifiche disposizioni relative alle commissioni di gestione, improntate a principi di trasparenza. Nel merito, le commissioni di gestione, stabilite in misura percentuale rispetto al patrimonio, devono essere

<sup>9</sup> Si tratta della deviazione *standard* degli scostamenti fra il rendimento di portafoglio e il rendimento del *benchmark*.

<sup>10</sup> La ragione di un periodo minimo di durata delle convenzioni risiede nell'esigenza di non operare attraverso l'apposizione di un termine breve indebite pressioni sul gestore volte alla realizzazione di risultati elevati nel breve periodo. Tale circostanza infatti potrebbe indurre il gestore ad assumere rischi di investimento inadeguati. La fissazione di un termine ragionevolmente lungo consente invece, più opportunamente, di operare la valutazione dell'operato del gestore nel medio-lungo periodo.

Eliminato: Inserire graf. 2.28 – Benchmark per profilo di investimento

Eliminato: I

Eliminato: della


onnicomprensive: in aggiunta il gestore può imputare a carico del fondo soltanto gli oneri fiscali e di legge, nonché gli oneri di intermediazione mobiliare. Ove vengano previste le commissioni di incentivo devono indicare analiticamente i criteri di calcolo ed i parametri di riferimento.

La misura della commissione di base prevista nelle convenzioni, generalmente commisurata al patrimonio medio gestito mensile, cresce all'aumentare della presenza di azioni nel profilo di gestione: il profilo bilanciato è infatti quello che prevede mediamente commissioni più alte (Cfr Tavola A.17). Le convenzioni che hanno previsto la commissione di incentivo (COMETA, FONDENERGIA e FONDO QUADRI E CAPI FIAT) hanno riferito il calcolo del "premio" alla differenza tra il rendimento della gestione (al lordo o al netto della commissione di base) e il benchmark. In caso di risultati negativi della gestione, COMETA prevede che tale commissione di *overperformance* non sia dovuta, mentre FONDO QUADRI E CAPI FIAT, sempre con riguardo alla medesima ipotesi, adotta una diversa modalità di calcolo, finalizzata a ridurre l'incidenza.

Eliminato: Inserire tav. 2.30 - Le commissioni di gestione

Dalla composizione del benchmark è possibile delineare un *asset allocation*, che costituisce un riferimento nelle scelte di investimento del fondo. Pur nel contesto di un'allocazione delle risorse bilanciata tra titoli azionari e obbligazionari, si evidenzia una preferenza per la componente obbligazionaria, la cui incidenza va da un minimo del 67 per cento di FONDENERGIA a circa l'80 per cento di COMETA.

Grafico 2.5 - Composizione del portafoglio neutrale (a)



(a) Il portafoglio neutrale è determinato a partire dalla composizione del benchmark.

L'obiettivo della diversificazione degli investimenti non si esaurisce nella articolazione tra titoli di debito e titoli del capitale di rischio, ma tiene conto anche del mercato di investimento. Dall'analisi dei portafogli di riferimento si evidenzia una preferenza verso i titoli di debito dell'area Euro, che costituiscono la totalità del portafoglio obbligazionario di FONCHIM e COMETA; la componente obbligazionaria di FONDENERGIA comprende anche titoli di emittenti di paesi industrializzati e quella di FONDO QUADRI E CAPI FIAT obbligazioni emesse da soggetti con basso *rating*.

Si evidenzia inoltre una preferenza per il breve periodo (1-3 anni), con percentuali che vanno dal 40,5 per cento di FONDO QUADRI E CAPI FIAT al 70 e 74,5 per cento rispettivamente di FONCHIM e COMETA.

Anche nell'ambito dell'investimento azionario, risultano privilegiate le azioni di emittenti europei e di emittenti residenti in paesi industrializzati internazionali; per COMETA, FONDENERGIA e FONDO QUADRI E CAPI FIAT viene individuato un paniere di titoli rappresentativi dell'andamento dei maggiori mercati mondiali; in FONCHIM, invece, la diversificazione si basa sulla individuazione di uno specifico gruppo di mercati azionari (il mercato Europa, Italia, USA, Giappone).

L'assetto gestionale monocomparto, comune a tutti i quattro fondi in esame, costituisce indubbiamente un elemento che condiziona le scelte di *asset allocation* del fondo. In attesa della trasformazione verso un assetto gestionale pluricomparto, prospettiva che nel caso di FONCHIM e COMETA assume persino rilievo statutario, l'esigenza di individuare un profilo di rischio-rendimento compatibile con le variegate caratteristiche dei potenziali aderenti, ha evidentemente consigliato agli organi di amministrazione dei fondi l'adozione di una politica di investimento prudentiale. Politica che tutela i lavoratori più prossimi al pensionamento, che pure risultano aver aderito ai fondi, in presenza di ridotti margini di penalizzazione per i lavoratori più giovani.

Inoltre, l'esigenza di ricercare un profilo di rischio/rendimento tale da evitare, con un elevato livello di probabilità, il conseguimento nel breve periodo di risultati inferiori rispetto alla rivalutazione di legge del TFR, com'è noto pari all'1,5 per cento in più dei 2/3 del tasso di variazione dell'inflazione, può indubbiamente aver indotto gli organi di amministrazione del fondo a sovrappesare, nel contesto di un assetto gestionale monocomparto, le obbligazioni, con particolare riguardo a quelle di breve periodo, rispetto ai titoli rappresentativi del capitale di rischio delle imprese.

Eliminato: c.d. titoli cd. *high yield*

Eliminato: Inserire graf. 2.32 - Asset allocation\*

Eliminato: per cento

Eliminato: T.F.R.

### 3. I fondi aperti

#### 3.1 I fondi autorizzati

Alla fine del 1999 i fondi pensione aperti autorizzati alla costituzione sono 88; erano 71 quelli autorizzati nel corso del 1998. I soggetti promotori, abilitati ai sensi dell'art. 9 del [d.lgs. n. 124/93](#) all'istituzione di tali forme pensionistiche complementari, sono 67: 14 in più rispetto all'anno precedente. Nella maggioranza dei casi, ogni operatore si è limitato a promuovere un solo fondo pensione, mentre le società che hanno costituito più di un fondo sono pari a dieci.

Eliminato: decreto legislativo

I fondi aperti sono promossi in prevalenza da imprese di assicurazione e da società di gestione del risparmio; gran parte di queste ultime fanno capo a gruppi bancari.

**Tavola 3.1 – I fondi pensione aperti autorizzati alla costituzione**

Società Promotrice	1998			1999		
	Società	Fondi	Iscritti	Società	Fondi	Iscritti
Banche	2	2	5.900	5	5	26.166
Compagnie di assicurazione	33	39	878	40	47	27.148
Società di gestione del risparmio	14	26	7.264	18	32	72.052
SIM	4	4	577	4	4	10.939
<b>TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>71</b>	<b>14.619</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	<b>136.305</b>

Mentre già nel 1998 molti fondi pensione aperti avevano ottenuto l'autorizzazione alla costituzione, il 1999 rappresenta, sul piano generale, l'anno di effettivo avvio della loro operatività. Alla fine dell'anno i fondi pensione aperti che hanno avviato la raccolta delle adesioni, registrando a tale data almeno un iscritto attivo, sono 61, oltre due terzi di quelli autorizzati alla costituzione; dodici mesi prima i fondi effettivamente operativi erano soltanto 10, un settimo di quelli allora autorizzati. I 61 fondi operativi a fine anno dispongono di 223 comparti, dei quali 205 hanno almeno un iscritto.

**Tavola 3.2 - L'operatività dei fondi pensione aperti**

	31/12/98	31/12/99
<b>Fondi autorizzati alla costituzione</b>	<b>71</b>	<b>88</b>
<i>di cui autorizzati all'esercizio dell'attività</i>		
<i>A. non operativi (a)</i>	36	18
<i>B. operativi (a)</i>	10	61
<i>A+B. Totale</i>	<b>46</b>	<b>79</b>
<b>Comparti dei fondi operativi</b>	<b>37</b>	<b>223</b>
<i>con almeno un iscritto</i>	35	205
<i>senza iscritti</i>	2	18

(a) I fondi operativi sono quelli con almeno un iscritto.

### 3.1.1 I comparti

I fondi pensione possono essere strutturati in comparti, ciascuno caratterizzato da una diversa politica di investimento; l'iscritto, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire la propria posizione individuale, con facoltà di trasferirla ad altro comparto trascorso un periodo minimo di permanenza.

Con riferimento ai fondi autorizzati a fine anno, i comparti sono 312. La quasi totalità dei fondi presenta una struttura articolata su più comparti. A conferma di tale tendenza nessun fondo pensione autorizzato nel corso del 1999 adotta la struttura monocomparto (Cfr. [Tavola B.1](#)).

I regolamenti dei fondi pensione descrivono la politica di investimento per ciascun comparto, con riferimento alle diverse tipologie di attività finanziarie ed alle eventuali forme di garanzia di risultato, in modo [da delineare](#) il profilo rischio/rendimento. I comparti possono essere classificati [nelle](#) seguenti definizioni:

- azionario (almeno il 50 [per cento](#) del patrimonio è investito in azioni);
- obbligazionario (almeno il 50 [per cento](#) del patrimonio è investito in obbligazioni; l'investimento in azioni è in genere residuale e comunque non superiore al 30 [per cento](#));
- bilanciato (tutti gli altri casi)<sup>11</sup>.

Con riferimento ai 312 comparti, quasi la metà (49 [per cento](#)) è di tipo obbligazionario, il 29 [per cento](#) è bilanciato ed il 22 [per cento](#) è azionario.

**Tavola 3.3 – Comparti dei fondi aperti autorizzati alla costituzione per caratteristiche di investimento**

	1998		1999	
	Comparti	%	Comparti	%
Azionario	52	21,1	69	22,1
Obbligazionario	122	49,6	152	48,7
Bilanciato	72	29,3	91	29,2
<b>TOTALE</b>	<b>246</b>	<b>100,0</b>	<b>312</b>	<b>100,0</b>

Per quanto riguarda le garanzie di risultato, i fondi che prevedono almeno un comparto garantito sono 52, in prevalenza promossi da imprese di assicurazione e in via residuale da società di gestione del risparmio (Cfr. [Tavola B.2](#)).

Con riferimento ai comparti che offrono una forma di garanzia (pari a 66, per lo più ricompresi tra gli obbligazionari), 17 prevedono la sola restituzione del capitale versato e 49 anche un rendimento minimo, in misura che varia tra l'1,5 ed il 3 [per cento](#).

Nel corso del 1999, la misura del tasso massimo di interesse applicabile dalle imprese di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica, è variata dal 3 [al](#) 2,5 [per cento](#) su base annua<sup>12</sup>, con effetti anche sulle linee garantite dei fondi pensione promossi da imprese

<sup>11</sup> I comparti bilanciati includono anche rari casi di comparti (a volte denominati "flessibili") per i quali è prevista la possibilità di investire sia in azioni che in obbligazioni, senza ulteriori specificazioni.

<sup>12</sup> La determinazione della misura del tasso di interesse massimo è disciplinata dall'art. 23 del decreto legislativo n. 174/95 e dal provvedimento attuativo [Isvap n. 1036 G del 6/11/98](#).

Eliminato: Inserire tav. 3.3 - Fondi pensione aperti autorizzati distinti per numero di comparti¶ Eliminare %¶

Eliminato: che risulti chiaro all'aderente

Eliminato: Sulla base di tali descrizioni, i

Eliminato: secondo le

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: Eliminare %¶

Eliminato: Inserire tav. 3.5 – Comparti per garanzia di risultato¶

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato:

Eliminato: %

Eliminato: ISVAP

di assicurazione, che hanno adottato le necessarie iniziative per ridurre il tasso di rendimento minimo delle linee garantite nei limiti di legge.

Eliminato: . Di conseguenza, tali fondi

### 3.1.2 Le commissioni

Gli ordinamenti regolamentari dei fondi pensione aperti riportano una descrizione completa degli oneri connessi alla partecipazione al fondo, evidenziando in modo chiaro quelli di competenza del fondo e quelli a carico del singolo aderente.

Eliminato: a carico

La componente più rilevante è rappresentata dalla commissione di gestione, definita secondo una delle seguenti modalità:

- in misura percentuale sul patrimonio;
- in cifra fissa e in misura percentuale sul patrimonio;
- in misura percentuale sui versamenti e sul patrimonio.

La maggior parte dei fondi autorizzati (pari a 56) si è orientata verso il terzo modello; 18 hanno scelto il primo ed i rimanenti 14 il secondo.


Solo tre società (per un totale di 7 fondi) hanno previsto di integrare la commissione in percentuale sul patrimonio con una di incentivo, calcolata come quota (dal 10 al 20, per cento) del maggior rendimento (*extra performance*) rispetto al *benchmark* di riferimento ed applicabile solo in caso di risultati positivi.

Eliminato: %

Al fine di fornire una informazione di sintesi, ancorché solo indicativa, delle commissioni di gestione, e prescindendo dalla eventuale incidenza della commissione di incentivo, le tre componenti sono state omogeneizzate in un'unica commissione di gestione espressa come percentuale di un ammontare contributivo prefissato.

Eliminato: a

**Grafico 3.1 - La distribuzione della commissione di gestione dei fondi aperti**



N.B. Il grafico rappresenta la distribuzione di frequenze dei 312 comparti dei fondi aperti per entità della commissione complessiva di gestione, tenendo conto delle commissioni sul patrimonio, sui versamenti contributivi e in cifra fissa, quest'ultima rapportata al patrimonio, nell'ipotesi che alla fine del primo anno di attività il patrimonio ed i contributi versati al fondo coincidano.

Il valore medio della commissione di gestione così calcolata è pari al 2, per cento, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto al 1998; il 60, per cento dei comparti presenta valori compresi tra l'1,5 e il 2,5, per cento, mentre 18 comparti presentano valori superiori al 4, per cento (Cfr. Tavola B.3).

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

I costi di gestione variano in funzione della politica di investimento prescelta e della presenza o meno di forme di garanzia. A politiche di investimento più rischiose corrispondono, in media, costi più elevati. La commissione di gestione media è pari per i comparti azionari al 2,24, per cento, per quelli obbligazionari all'1,86, per cento e per quelli bilanciati al 2,04, per cento. Inoltre, a parità di tipologie di comparto, la presenza di forme di garanzia comporta l'applicazione di commissioni mediamente più elevate rispetto ai comparti non garantiti. Tuttavia, rispetto ai valori rilevati per il 1998, si evidenzia una lieve flessione, dovuta principalmente alla riduzione delle commissioni di gestione dei comparti con garanzia.

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

I regolamenti dei fondi pensione aperti possono prevedere una commissione di iscrizione da versare *una tantum* all'atto dell'adesione; per quanto riguarda i fondi autorizzati, in 16 casi non è prevista e nei rimanenti varia tra 20.000 e 250.000 lire, anche se nella maggior parte dei fondi è fissata in misura non superiore alle 50.000 lire. Poco più della metà dei fondi prevede riduzioni di tale commissione<sup>13</sup> nel caso di adesioni collettive, differenziando in ragione della numerosità della collettività di riferimento.

Eliminato: Inserire tav. 3.7 – Commissione di gestione per tipologie comparti.¶

Eliminato: al fondo

Possono inoltre essere previste commissioni che gravano sull'aderente per l'esercizio di prerogative individuali, quali:

Eliminato: in particolare

- il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione (compresa tra le 15.000 e le 120.000 lire per i 59 fondi che la prevedono);

Eliminato: per

- il riscatto della posizione individuale (compresa tra le 25.000 e le 120.000 lire per i 14 fondi che la prevedono);

Eliminato: per

- il cambiamento della linea di investimento nei fondi pluricomparto (compresa tra le 15.000 e le 120.000 lire per i 42 fondi che la prevedono). Tale facoltà può essere esercitata dopo un periodo di permanenza minima nel comparto, posto generalmente pari a 12 mesi.

Eliminato: per

### 3.1.3 L'assetto contributivo e le prestazioni

Lo schema di regolamento predisposto dalle associazioni di categoria prevede che i regolamenti dei fondi pensione, nell'individuare le modalità di determinazione della misura della contribuzione, riportino una tra le seguenti alternative:

- l'indicazione di una percentuale fissa degli imponibili di riferimento;
- l'indicazione di limiti minimi e massimi espressi come percentuale degli imponibili di riferimento; l'iscritto definisce l'entità della contribuzione all'atto dell'adesione e può successivamente modificarla, sempre entro i limiti fissati nel regolamento;
- il rinvio alla libera determinazione dell'iscritto, da esercitarsi all'atto dell'adesione individuando la percentuale da applicare agli imponibili di riferimento e con possibilità di variarla successivamente.

La terza modalità, maggiormente apprezzata dagli aderenti per le caratteristiche di flessibilità, è stata utilizzata dalla quasi totalità dei fondi.

Tutti i regolamenti dei fondi pensione aperti prevedono l'erogazione di prestazioni pensionistiche per vecchiaia e per anzianità secondo le disposizioni del d.lgs. n. 124/93.

Eliminato: decreto legislativo

<sup>13</sup> Essa rappresenta l'unica tipologia di spesa differenziabile in ragione delle modalità di adesione e, comunque, sempre in base a criteri oggettivi.

Eliminato: ,

Viene inoltre prevista la possibilità di richiedere l'erogazione della prestazione sotto forma di capitale entro il limite massimo del 50, per cento della posizione individuale maturata. Tale limite non viene applicato agli aderenti trasferiti da fondi preesistenti ai quali risultavano iscritti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/93; per questi aderenti, infatti, sussiste la possibilità di richiedere l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Eliminato: %

Eliminato: decreto legislativo

Eliminato: %

Circa il 40, per cento dei fondi garantisce anche prestazioni accessorie per i casi di invalidità o di premorienza, con adesione facoltativa prevista nella quasi totalità dei casi. La proporzione dei fondi con prestazioni accessorie è più elevata per le banche e le compagnie di assicurazione rispetto alle SGR e alle SIM (Cfr. Tavola B.4).

Eliminato: Inserire tav. 3.8 - Prestazioni accessorie¶

Eliminato: La legge 144/99 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle anticipazioni di prestazioni e dei soggetti destinatari delle prestazioni in caso di premorienza dell'aderente.¶  
 Nel merito, il lavoratore che possa vantare almeno otto anni di iscrizione al fondo può conseguire una anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, ovvero per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione di cui alla legge 457/78.¶  
 Con riguardo al nuovo regime dei destinatari delle prestazioni in caso di decesso dell'aderente al fondo nel corso della fase di accumulo dei contributi, la legge 144/99 ha previsto che, in mancanza dei soggetti beneficiari già individuati dalla previgente normativa (coniuge, figli, genitori a carico), la posizione individuale possa essere riscattata da soggetti appositamente designati dall'iscritto, in assenza dei quali, qualora il lavoratore non abbia provveduto a designare altri beneficiari, la posizione resta acquisita al fondo pensione.¶

Eliminato: 000

Eliminato: grande maggioranza

Eliminato: %

Eliminato: , alla fine dell'anno trascorso,

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: Inserire tav. 3.10 - Iscritti per tipologia di società promotrice¶  
 Eliminare %¶

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato:

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: Inserire tav. 3.11 - Modalità di raccolta delle adesioni ¶  
 Eliminare %¶

### 3.2 La raccolta delle adesioni e le caratteristiche degli iscritti

Gli iscritti complessivi dei 61 fondi operativi risultano, a fine anno, 136.305. Il flusso di adesioni è accelerato nell'ultimo trimestre, nel quale si sono avuti 62.000 nuovi iscritti, pari a quasi tre volte il flusso medio dei trimestri precedenti.

La quasi totalità degli iscritti è costituita da lavoratori autonomi che aderiscono su base individuale (126.000, pari al 93, per cento del totale). I lavoratori dipendenti iscritti a fine anno a un fondo pensione aperto superano appena le 10.000 unità.

Tavola 3.4 - Iscritti ai fondi aperti per tipologia di adesione

	31/12/98	31/12/99
Iscritti per adesioni individuali	14.213	126.323
Iscritti per adesioni collettive	406	9.982
<b>Totale iscritti</b>	<b>14.619</b>	<b>136.305</b>
Totale lavoratori dipendenti	373	10.209
<i>di cui</i>		
<i>con accordo con il datore di lavoro</i>	369	9.371

Il grado di concentrazione del mercato dei fondi pensione aperti appare elevato. Su 46 società che a fine 1999 hanno effettivamente avviato la raccolta delle adesioni, il 75, per cento degli iscritti è riconducibile a sei società, mentre più della metà registrano ancora un numero di iscritti inferiore al migliaio.

Le società di gestione del risparmio (SGR) detengono, in termini di iscritti, più della metà (53, per cento) del mercato dei fondi pensione aperti. Seguono, con quote di poco inferiori al 20, per cento, le compagnie di assicurazione e le banche, mentre le SIM detengono una quota dell'8, per cento. E' tuttavia da notare che gran parte delle SGR che hanno effettivamente avviato la gestione di fondi pensione aperti sono di emanazione bancaria (Cfr. Tavola B.5).

Il canale bancario costituisce, nel complesso, anche il maggior veicolo di raccolta delle adesioni (pari all'80, per cento), mentre la raccolta tramite promotori finanziari e rete assicurativa risulta essere rispettivamente pari all'11, ed al 9, per cento del totale (Cfr. Tavola B.6). Anche per i fondi promossi da imprese di assicurazione la raccolta tramite sportelli bancari costituisce una parte rilevante (41, per cento).

Il 42, per cento degli iscritti ha scelto un comparto caratterizzato da una linea di investimento azionaria, il 39, per cento un comparto di tipo bilanciato e solo il 19, per cento uno di tipo obbligazionario (Cfr. Tavola B.7).

Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %

Per quanto riguarda le linee con garanzia di risultato, verso questa tipologia di comparto si è orientato il 3,5, per cento degli iscritti complessivi e circa il 13, per cento degli iscritti a fondi promossi da imprese di assicurazione (Cfr. Tavola B.8).

Eliminato: Inserire tav. 3.12 -  
Iscritti per tipologia di comparto¶  
Eliminare %¶  
Eliminato: %  
Eliminato: %

Quasi tutti i lavoratori dipendenti aderenti ai fondi pensione aperti risultano iscritti su base contrattuale collettiva e con versamenti contributivi a carico anche del datore di lavoro. L'istituto, che ha interessato 33 fondi promossi da 29 intermediari, trova fondamento nell'art. 9, co. 2, seconda parte, del d.lgs. n. 124/93, la cui applicazione è per ciascun settore differita, ai sensi dell'art. 9, co. 2, della L. n. 335/95, di sei mesi a decorrere dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge medesima) ovvero dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

Eliminato: Inserire tav. 3.13 -  
Comparti garantiti e iscritti per  
tipologia di società promotrice¶  
Eliminare %¶  
Eliminato: decreto legislativo  
Eliminato: legge

Le adesioni collettive provengono in massima parte dal settore bancario, in riferimento al quale è stato accertato il decorso del termine sopra indicato, ed in via residuale da imprese i cui rapporti di lavoro non sono disciplinati da contratti o accordi collettivi.

Eliminato: nazionali

Tali adesioni riguardano sia imprese precedentemente sprovviste di forme di previdenza complementare, sia operazioni di scioglimento di fondi esistenti di più ridotte dimensioni, realizzate con l'obiettivo di conseguire una razionalizzazione gestionale (sia amministrativa che finanziaria). A quest'ultimo fenomeno sono da ricondurre gran parte dei trasferimenti ai fondi pensione aperti di lavoratori provenienti da altri fondi.

Eliminato: della forma

In ulteriori casi le adesioni collettive si riferiscono a dipendenti di imprese che dispongono di forme previdenziali di natura negoziale, cui tuttavia essi non possono aderire a causa di disposizioni di legge (lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993 per i fondi a prestazione definita) o di scelte statutarie.

Eliminato: ,

**Tavola 3.5 - Iscritti ai fondi aperti autorizzati alla costituzione per professione e sesso (31/12/1999)**

	Maschi	%	Femmine	%	Totale	%
Lavoratori dipendenti	6.632	6,3	3.577	11,7	10.209	7,5
Lavoratori autonomi (a)	40.088	37,9	11.442	37,4	51.530	37,8
Liberi professionisti	58.408	55,2	15.342	50,2	73.750	54,1
Collaboratori coordinati e continuativi e soci di cooperative di produzione	593	0,6	222	0,7	815	0,6
<b>TOTALE</b>	<b>105.722</b>	<b>100,0</b>	<b>30.583</b>	<b>100,0</b>	<b>136.305</b>	<b>100,0</b>

(a) Comprende i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani, i commercianti e gli altri lavoratori

La maggior parte degli iscritti ai fondi aperti appartiene alla categoria dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, che rappresentano rispettivamente il 37,8 e il 54,1, per cento del totale delle adesioni. Gli altri iscritti sono per il 7,5, per cento lavoratori dipendenti, mentre solo lo 0,6, per cento svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa o è socio di cooperative.

Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %

Grafico 3.2 - Et  e sesso dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps





Grafico 3.3 - Et  e sesso degli iscritti ai fondi aperti



La distribuzione degli iscritti per classi di et , in analogia a quanto si verifica per i fondi negoziali, evidenzia una prevalenza di adesioni nelle classi centrali: infatti quasi l'80, per cento ha et  compresa fra i 30 e i 54 anni. I giovani, che non superano i 30 anni, rappresentano il 12,7 per cento; una quota pari al 7,6 per cento riguarda i lavoratori che hanno pi  di 54 anni. Rispetto alla classificazione per et  degli iscritti ai fondi negoziali, si evidenzia una redistribuzione a favore dei pi  anziani. Le donne rappresentano il 22,4 per cento dei lavoratori aderenti e sono pi  presenti rispetto agli uomini nelle classi di et  pi  basse (Cfr. [tavola B.9](#)).

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: Inserire tav. 3.15 – Iscritti per classi di et  e sesso al 31/12/99

Il confronto con i dati relativi all'insieme dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps evidenzia una maggior adesione nelle classi centrali di et , con una netta prevalenza dei lavoratori uomini.

I fondi aperti raccolgono oltre il 50, per cento delle adesioni nelle regioni settentrionali, con una netta prevalenza dell'area nord-occidentale (36,0, per cento); i lavoratori dell'Italia centrale rappresentano il 25,5, per cento, mentre quelli delle regioni meridionali costituiscono il 22,1, per cento del totale degli iscritti (Cfr. [Tavola B.10](#)).

Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: Inserire tav. 3.17 -  
 Iscritti per area geografica e  
 sesso al 31/12/99

### 3.3 La raccolta dei contributi e il patrimonio

I fondi pensione aperti raccolgono, nel corso del 1999, contributi previdenziali per 288 miliardi, a fronte dei 32 miliardi del 1998.

#### Tavola 3.6 - Entrate per contributi dei fondi aperti

(valori in milioni di lire)

	1998	1999
Contributi lavoratori autonomi	31.488	265.325
Contributi lavoratori dipendenti	631	22.497
<i>a carico del lavoratore</i>	185	8.085
<i>a carico del datore di lavoro</i>	180	6.542
TFR	266	7.870
<b>TOTALE</b>	<b>32.119</b>	<b>287.822</b>

L'ammontare dei contributi dei lavoratori autonomi risulta pari a 265 miliardi. Il contributo *pro-capite*, pari a poco più di 2,1 milioni, risulta relativamente basso rispetto al tetto di deducibilità fiscale, attualmente pari a 5 milioni in cifra fissa, ed è congruente con un reddito medio di 35 milioni annui se rapportato al limite in percentuale.

I contributi dei lavoratori dipendenti, pari a 22,5 miliardi, sono a carico del datore di lavoro per il 29, per cento e del lavoratore per il 36, per cento; la quota derivante dall'accantonamento annuale al TFR è pari al 35, per cento. Il contributo *pro-capite* è pari a 2,2 milioni.

Il 43, per cento dei contributi, per un ammontare di 124 miliardi, è destinato a comparti azionari, il 38, per cento (110 miliardi) a comparti bilanciati e circa il 19, per cento (53 miliardi) a comparti obbligazionari (Cfr. [Tavola B.11](#)).

Poco numerosi sono i casi di sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie (pari allo 0,8, per cento rispetto al totale degli iscritti e all'1,8, per cento rispetto agli iscritti in fondi che prevedono tali prestazioni), con un premio medio di poco inferiore alle 160 mila lire.

Altra componente di rilievo nel determinare le risorse complessivamente affluite al sistema dei fondi aperti è costituita dalle posizioni trasferite da altre forme previdenziali. Tali posizioni sono circa 4000, per un valore pari nel complesso a 102 miliardi e per un ammontare *pro-capite* medio di poco superiore ai 25 milioni. Il 37, per cento dei trasferimenti è destinato a comparti azionari, il 33, per cento a quelli bilanciati ed il 30, per cento a comparti obbligazionari. E' interessante notare che l'ammontare medio risulta particolarmente elevato con riferimento alle linee obbligazionarie (quasi 70 milioni) e decisamente più ridotto con riferimento a quelle bilanciate (26 milioni) ed azionarie (16 milioni). Questo comportamento potrebbe trovare spiegazione nel fatto che soggetti più prossimi all'età del pensionamento (e per i quali l'ammontare da trasferire è tendenzialmente più elevato) hanno una minore propensione ad assumere i rischi connessi alla volatilità degli investimenti.

Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: Inserire tav. 3.19 -  
 Contributi per tipologia di  
 comparti

Eliminato: %  
 Eliminato: %  
 Eliminato: comparti  
 Eliminato: %

Molto ridotto è il numero di casi di trasferimento di posizioni tra comparti: 61 casi per un ammontare pari a 455 milioni, in prevalenza determinati da spostamenti da comparti bilanciati a comparti azionari.

Eliminato: (

Eliminato: )

Ancora molto rari sono i casi di trasformazione in rendita di posizioni attive. Il fenomeno, che ha interessato 76 iscritti ad un unico fondo per un importo *pro-capite* di circa 111 milioni, è riconducibile a lavoratori trasferiti da forme pensionistiche preesistenti. Non si sono invece registrate erogazioni in forma di capitale, né anticipazioni e non sono significativi i dati relativi ai trasferimenti ad altri fondi. Estremamente rari sono anche i casi di riscatto. Ne deriva che il saldo netto della gestione previdenziale della fase di accumulo è sostanzialmente dipeso, per l'anno appena trascorso, come era ragionevole attendersi, dai contributi e dai trasferimenti affluiti al sistema.

Alla fine del 1999 i fondi pensione aperti dispongono di un attivo netto destinato alle prestazioni pari a circa 453 miliardi.

### Tavola 3.7 - Situazione economico-patrimoniale dei fondi aperti per tipologia di comparto

(valori in milioni di lire)

Tipologia comparti	ANDP (a) (1998)	Saldo della gestione previdenziale	Guadagno in conto capitale	ANDP (a) (1999)
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>A+B+C</b>
Obbligazionario	10.217	74.490	1.085	85.792
Bilanciato	17.509	143.830	11.737	173.076
Azionario	4.670	162.450	26.829	193.948
<b>TOTALE</b>	<b>32.396</b>	<b>380.769</b>	<b>39.651</b>	<b>452.816</b>

(a) Attivo Netto Destinato alle Prestazioni.

Mettendo a confronto la variazione del patrimonio nell'anno ed il saldo della gestione previdenziale, si ottiene l'apporto complessivo della gestione finanziaria, al netto di tutti gli oneri, al patrimonio di fine anno. Tale apporto è pari a un miliardo per i comparti obbligazionari, a quasi 12 miliardi per i comparti bilanciati e a circa 27 miliardi per i comparti azionari.

## 3.4 La gestione finanziaria

### 3.4.1 La definizione della politica di gestione e i benchmark

Nell'ambito dei regolamenti dei fondi pensione aperti, la politica di investimento viene definita tramite l'indicazione, per ciascun comparto, delle attività oggetto di investimento delle risorse, con indicazione dei rispettivi limiti minimi e massimi di impiego. Ciò dà poi luogo alla classificazione dei comparti in obbligazionari, bilanciati ed azionari (Cfr. paragrafo 3.1).

Tuttavia, la politica di investimento è spesso individuata in termini troppo ampi per consentire un effettivo apprezzamento del profilo di rischio e rendimento dei comparti ed una valutazione *ex post* delle *performance* conseguite. A tal fine, il [decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1996, n. 703](#), prevede l'adozione, da parte dei fondi pensione, di parametri oggettivi e confrontabili, i cosiddetti *benchmark*, per la verifica dei propri risultati. Tali

Eliminato: D.M. Tesoro 703/1996

parametri contribuiscono inoltre a definire *ex ante* il profilo di rischio e rendimento dei comparti tramite la determinazione di un portafoglio "neutrale" cui l'effettiva attività di gestione dovrebbe tendere, tanto per la composizione in termini di titoli di debito e di capitale quanto per le aree geografiche di riferimento. In secondo luogo, essi consentono di verificare *ex post* la *performance* conseguita dai comparti, caratterizzandola sotto il duplice profilo del rischio e del rendimento.

L'adozione dei *benchmark* è richiesta dalla COVIP, con proprio provvedimento del dicembre 1998. Le società che istituiscono fondi pensione aperti procedono pertanto, per ogni singolo comparto, all'indicazione di *benchmark* aventi le caratteristiche richieste dalla COVIP<sup>14</sup> ed inseriti all'interno dei prospetti informativi dei fondi pensione stessi.

Le società promotrici hanno per lo più optato per *benchmark* composti da pochi indicatori. Per i comparti di tipo obbligazionario ed azionario dei 61 fondi operativi, prevale la tendenza ad avere *benchmark* composti da non più di tre indicatori (Cfr. Tavola B.12). Nello specifico, i *benchmark* dei comparti obbligazionari sono spesso costituiti da un solo indicatore di tipo obbligazionario, mentre i *benchmark* dei comparti azionari tendono a coniugare due indicatori, spesso riferiti uno alla componente azionaria prevalente e l'altro ad una componente obbligazionaria residuale. Nei comparti bilanciati, si osservano invece con maggior frequenza *benchmark* composti anche da più di tre indicatori.

Si osserva una generale coerenza tra la composizione del *benchmark* e la definizione della politica di investimento, basata sulle quote minime e massime di impiego nelle diverse categorie di titoli, definizione che dà luogo alla classificazione dei comparti. Per quanto attiene alla distinzione tra indicatori azionari ed obbligazionari nella composizione del *benchmark*, i comparti obbligazionari ed azionari propendono per una costruzione caratterizzata in misura superiore al 70, per cento da indicatori coerenti con la tipologia del comparto. Nei comparti bilanciati si tende in genere a sovrappesare la componente azionaria (Cfr. Tavola B.13).

Per i comparti operativi, dalla composizione del benchmark per area geografica di riferimento, distinguendo tra indicatori obbligazionari ed azionari, emerge che la componente obbligazionaria fa riferimento, in maniera del tutto prevalente, all'Italia ed agli altri Paesi dell'Unione Monetaria Europea, minimizzando il rischio di cambio sulla *performance* del portafoglio *benchmark* (Cfr. Tavola B.14). Con riferimento alla componente azionaria, la preferenza va agli indicatori relativi al complesso dei mercati più sviluppati; gli indicatori specifici del mercato borsistico italiano e degli altri Paesi europei sono comunque rappresentati. Gli indicatori comprendenti, in misura significativa, anche mercati azionari di Paesi non aderenti all'OCSE sono presenti soltanto nei comparti di tipo bilanciato ed azionario e, in linea con le disposizioni vigenti, rappresentano comunque non più del 5, per cento del portafoglio *benchmark*. Si osservi infine che, benché i fondi possano porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio, l'utilizzo, per i mercati di Paesi estranei all'Unione Monetaria Europea, di indicatori coperti o non convertiti in lire o euro è soltanto sporadico.

14 Ai sensi della delibera Covip del 30 dicembre 1998 i soggetti che istituiscono fondi pensione aperti comunicano preventivamente alla COVIP i *benchmark* che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della gestione. La COVIP, accerta che tali *benchmark* possiedano i seguenti requisiti: coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto o nel regolamento; rappresentatività, con riferimento all'esigenza che il *benchmark* sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le opportunità di investimento disponibili sul mercato; trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilità di accesso ai dati relativi all'andamento degli indicatori cui il *benchmark* fa riferimento; oggettività, con riferimento all'esigenza che gli indicatori cui fa riferimento il *benchmark* devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore.

Eliminato: OVIP

Eliminato: hanno

Eliminato: proceduto

Eliminato: OVIP

Eliminato: La tavola seguente, relativa ai 61 fondi operativi al 31 Dicembre 1999, mostra come,

Eliminato: p

Eliminato: ,

Eliminato: prevalga

Eliminato: Inserire tav. 3.21 – Comparti per tipologia di benchmark - numero di indicatori¶

Eliminato: %

Eliminato: Inserire tav. 3.22 – Comparti per tipologia di benchmark – azioni e obbligazioni¶

Eliminato: La tavola seguente indica, per

Eliminato: al 31 Dicembre 1999

Eliminato: . Le percentuali sono ottenute come medie delle quote assegnate ai singoli indicatori all'interno di ciascun benchmark.¶ In generale, per ogni tipologia di comparto,

Eliminato:

Eliminato: %

Eliminato: OVIP

Eliminato: OVIP

Eliminato: OVIP

Formattato

Formattato

Formattato

Formattato

Le società promotrici si sono prevalentemente affidate, per le componenti obbligazionarie, ad indicatori prodotti da *J.P. Morgan* e, per le componenti azionarie, ad indicatori prodotti da *Morgan Stanley Capital International*. Rispettivamente il 71, per cento e il 54, per cento dei benchmark proposti presentano almeno un indicatore prodotto da queste società. Nello specifico, gli indicatori più utilizzati sono, tra gli obbligazionari, il *J.P. Morgan Global Government Bond Index Traded*, sia in valuta locale sia nelle versioni in dollari U.S.A. ed euro, e, tra gli azionari, il *Morgan Stanley Capital International World Index*, presente sia nelle versioni in dollari U.S.A., in valuta locale e convertito in lire o euro. L'indice *J.P. Morgan Global Government Bond* è relativo ad un paniere di titoli di debito a tasso fisso con scadenza almeno pari ad un anno emessi da Paesi aderenti all'OCSE, mentre l'indice *Morgan Stanley Capital International World* prende a riferimento titoli negoziati nei maggiori mercati borsistici mondiali.

Formattato

Formattato

Eliminato: %

Eliminato: %

Formattato

Eliminato: .

Eliminato: .

Formattato

Formattato

Formattato

### 3.4.2 Le scelte di allocazione degli investimenti

Le scelte gestionali dei fondi pensione aperti, che a fine 1999 hanno avviato la gestione dei contributi raccolti, possono essere valutate tramite l'analisi della struttura del patrimonio complessivo, al netto dell'ultimo flusso di contributi valorizzati<sup>15</sup>.

Per il complesso dei fondi, si osserva una prevalenza dell'investimento in titoli di Stato, titoli di capitale e parti di OICR, con quote attorno al 30, per cento per ciascuna tipologia di investimento.

Eliminato: %

La limitata disponibilità di risorse spiega la significativa presenza di quote di OICR, che consente una adeguata diversificazione degli investimenti, qualora essa non sia raggiungibile tramite l'impiego diretto in titoli di debito e di capitale. A tale proposito, si osserva che le percentuali di investimento in OICR risultano elevate in particolare nei comparti aventi un patrimonio inferiore ai 4 miliardi di lire, mentre tendono a ridursi nei comparti di dimensioni superiori.

**Tavola 3.8– Composizione percentuale delle attività dei fondi aperti (31/12/1999)**

	Obbligazionari	Bilanciati	Azionari	Totale comparti
Depositi	11,3	15,8	13,1	13,8
Titoli di Stato	49,8	28,8	12,5	26,7
Altri titoli di debito	6,0	2,9	0,9	2,7
Titoli di capitale	5,5	23,8	37,9	25,6
OICR	24,9	26,9	32,9	28,8
Opzioni e altri derivati	0,0	0,0	0,2	0,1
Altre attività	2,5	1,8	2,5	2,2
<b>TOTALE</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

L'impiego in strumenti derivati risulta pressoché nullo. Ci si può però attendere un incremento di tale voce nel prossimo futuro, con particolare riferimento alle operazioni su indici borsistici e di copertura del rischio di cambio, soprattutto per i comparti caratterizzati

<sup>15</sup> Il flusso di contributi valorizzato con riferimento all'ultimo giorno dell'anno non viene preso in considerazione in quanto questo viene in genere investito successivamente alla valorizzazione stessa. Pertanto, ai fini dell'analisi, vengono considerate esclusivamente le risorse effettivamente investite al 31 dicembre 1999.

da una maggiore propensione al rischio ed all'investimento in mercati di Paesi non aderenti all'Unione Monetaria Europea.

Con riferimento alle singole tipologie di comparto e classificando i titoli di debito e di capitale in base alle modalità di investimento -diretto o intermediato-, il patrimonio complessivo dei comparti obbligazionari è composto per il 74,8, per cento da titoli di debito e per il 10,2, per cento da titoli di capitale, mentre nei comparti bilanciati si evidenzia una leggera prevalenza della componente obbligazionaria, pari al 41,1, per cento, rispetto a quella azionaria, pari al 37,3, per cento. I comparti azionari investono in titoli di capitale il 64,7, per cento del patrimonio, riservando ai titoli di debito il 16,8, per cento (Cfr. Tavola B.15).

Dal confronto fra la composizione del portafoglio titoli e la composizione del benchmark (Cfr. Tavola B.16), emerge che nei comparti obbligazionari la componente azionaria è superiore del 6,9, per cento; fenomeno da porre in relazione con il buon andamento dei mercati borsistici negli ultimi mesi del 1999. La tendenza, già evidenziata per il portafoglio neutrale, ad impiegare le proprie risorse, sia per i titoli di debito sia di capitale, nell'ambito europeo è confermata dalla composizione effettiva del portafoglio titoli, ove la quota investita nei mercati dell'Unione Europea è, per i titoli di debito, del 94,9, per cento e, per i titoli di capitale, del 64,1, per cento.

Anche i comparti bilanciati sovrappesano la componente azionaria rispetto al *benchmark*, essa è pari al 47,6, per cento rispetto al 42,0, per cento del portafoglio *benchmark*. La composizione per area geografica della parte titoli di debito rispecchia quella dei comparti di tipo obbligazionario e risulta coerente col *benchmark*. La componente azionaria si rivolge di preferenza ai mercati dell'Unione Europea, che rappresentano il 70,9, per cento di questa parte del portafoglio.

I comparti azionari rispecchiano sostanzialmente la ripartizione tra titoli di debito e di capitale fissata dal *benchmark*; 79,4, per cento rispetto a 78,3, per cento. La componente obbligazionaria è quasi totalmente rivolta ai Paesi dell'Unione Europea. Per i titoli di capitale si osserva una diversa allocazione rispetto alle altre tipologie di comparto: la componente extra-europea risulta prevalente (54,9, per cento), con una preferenza per gli Stati Uniti ed una presenza significativa del Giappone.

Si rileva infine come, per tutte le tipologie di comparto, il complesso dei titoli emessi da Paesi non aderenti all'OCSE e da soggetti ivi residenti sia inferiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.


### 3.4.3 I risultati della gestione

L'analisi dei risultati della gestione finanziaria si basa su indici di capitalizzazione, riferiti sia all'intero settore dei fondi pensione aperti sia ai diversi comparti. Il rendimento di ciascun indice è pari alla media dei rendimenti dei singoli comparti ponderata per le dimensioni degli stessi; ciascun comparto viene considerato nel calcolo dell'indice a partire dal mese in cui si verifica la prima valorizzazione. Pertanto l'indice di capitalizzazione consente di apprezzare la performance del sistema assegnando ad ogni comparto un'importanza relativa variabile nel corso del tempo in funzione delle sue dimensioni<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> L'indice viene calcolato secondo la formula dell'indice di Laspeyres. Il rendimento mensile dell'indice è quindi pari alla media dei rendimenti mensili di ciascun comparto ponderati per il proprio patrimonio all'inizio del mese rispetto al patrimonio complessivo dei comparti considerati.

Eliminato: %
Eliminato: Inserire tav. 3.25 – Composizione del patrimonio: investimenti diretti e intermediati¶ Nella tavola seguente viene inoltre analizzata la composizione del portafoglio titoli a fine anno, anche in questo caso comprensiva della componente detenuta tramite OICVM, classificando i titoli sulla base delle aree geografiche di residenza dei relativi emittenti.¶
¶ Inserire tav. 3.26 – Composizione del portafoglio titoli¶
Eliminato: con
Eliminato: %
Formattato
Eliminato: %
Eliminato: %
Eliminato: %
Formattato
Eliminato: %

Grafico 3.4 – Andamento degli indici di capitalizzazione nel corso del 1999 (base 100 al 31 dicembre 1999)



(a) Gli indici di capitalizzazione sono calcolati sulla base della media dei rendimenti mensili dei singoli comparti, ponderati con l'ammontare dei rispettivi patrimoni all'inizio di ciascun mese

Per il confronto con l'andamento dei *benchmark* prescelti dalle società, si è inoltre costruito, seguendo la stessa metodologia, un indice dei *benchmark* per ciascuna tipologia di comparto<sup>17</sup> (Cfr. [grafici B.1, B.2 e B.3](#)).

Nel complesso, l'andamento degli indici di comparto risulta coerente con quello dei relativi indici dei *benchmark*. In particolare, nei comparti obbligazionari ed azionari il rendimento dell'indice di comparto appare, nel corso del 1999, costantemente superiore a quello dell'indice dei *benchmark*. Per il comparto dei bilanciati non si riscontrano significative differenze fra i profili dei due indicatori.

Il rendimento dell'insieme dei fondi pensione aperti, pari alla media ponderata dei rendimenti delle singole tipologie di comparto, è nel 1999 pari al 24,0 per cento, con una volatilità del 9,0 per cento.

**Eliminato:** Inserire graf. 3.28 – Andamento dell'indice di capitalizzazione dei comparti obbligazionari a confronto con il *benchmark* (base 100 al 31 dicembre 1999)¶

¶ Inserire graf. 3.29 – Andamento dell'indice di capitalizzazione dei comparti bilanciati a confronto con il *benchmark* (base 100 al 31 dicembre 1999)¶

¶ Inserire graf. 3.30 – Andamento dell'indice di capitalizzazione dei comparti azionari a confronto con il *benchmark* (base 100 al 31 dicembre 1999)¶

**Eliminato:** %

**Eliminato:** %

**Formattato**

**Formattato**

<sup>17</sup> Ai fini della costruzione dell'indice dei *benchmark*, viene preso in considerazione, per ciascun comparto, il rendimento mensile del portafoglio *benchmark* a cui viene assegnato lo stesso peso attribuito al rendimento effettivo del comparto di riferimento nel calcolo dell'indice di capitalizzazione dei comparti.



## 4. I Fondi preesistenti

### 4.1 Le caratteristiche dei fondi preesistenti

La realtà dei fondi pensione istituiti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, è stata interessata da notevoli cambiamenti in questi ultimi anni. In particolare, questi fondi sono stati soggetti a operazioni di scioglimento e di confluenza e, più in generale, di trasformazione sia delle loro forme organizzative che degli istituti previdenziali garantiti ai propri iscritti in relazione al processo di adeguamento alla nuova normativa. Tale processo è stato incentivato dal legislatore mediante una forte limitazione dell'ambito di operatività<sup>20</sup> dei fondi pensione che assicurano prestazioni integrative a beneficio definito, realizzata soprattutto con il divieto di erogazione di alcune prestazioni previdenziali e con la cristallizzazione della platea degli iscritti a quelli antecedenti l'entrata in vigore della nuova normativa<sup>21</sup>. In relazione a tale processo, volto a superare i limiti alle possibilità operative consentite ai fondi pensione antecedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare, la realtà dei fondi pensione preesistenti è variata in modo significativo nel tempo<sup>22</sup>.

**Eliminato:** decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

**Tavola 4.1 - I fondi pensione preesistenti per Autorità di vigilanza (a)**

	Covip	Banca d'Italia	Isvap	Totale
<b>A. Totale segnalazioni</b>	620	166	8	794
<b>B. Non iscrivibili</b>	162	14	0	176
<b>A-B. Fondi pensione</b>	<b>458</b>	<b>152</b>	<b>8</b>	<b>618</b>
di cui:				
<i>iscritti all'Albo</i>	348	151	8	507
<i>iscrivibili</i>	110	1	0	111

(a) Consistenza alla data del 15/03/2000

#### Legenda

*Fondi non iscrivibili: interessati da processi di scioglimento, di trasformazione e di confluenza in altri fondi.*

*Fondi iscrivibili: sottoposti a procedura di verifica propedeutica all'iscrizione all'Albo.*

Le forme pensionistiche preesistenti che si sono segnalate alla Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, co. 6 del citato decreto legislativo 124/93, nel corso del 1999 sono state 794. Di queste, 620 riguardano fondi pensione che rientrerebbero nell'area di competenza della Commissione di vigilanza<sup>23</sup>, mentre 166 e 8 rientrerebbero nell'ambito di

**Formattato**

**Formattato**

**Formattato**

**Formattato**

**Formattato**

**Eliminato:** Inserire Tav.4.1 – Forme pensionistiche segnalate alla Covip¶

**Formattato**

20 L'ambito di operatività è disciplinato sostanzialmente dall'articolo 18 del decreto legislativo 24 aprile 1993, n. 124.

21 Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia limitando ulteriormente l'operatività dei fondi preesistenti anche in relazione allo specifico intervento volto a correggere la situazione di squilibrio finanziario di alcuni fondi del settore del credito, con l'articolo 59, co. 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In tale ambito, ulteriori limitazioni e previsioni normative in caso di riassetto aziendale sono state previste per i fondi integrativi dei dipendenti delle aziende di credito di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 come dei fondi regolati dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 che disciplina e riordina le prestazioni garantite dalle forme pensionistiche degli enti che svolgono la loro attività nelle materie di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria. Con queste misure oltre a disciplinare provvedimenti di emergenza da adottare in caso di grave squilibrio di questi fondi, si è prevista la possibilità di trasformazione dei regimi esistenti in regimi a contribuzione definita, anche ai sensi del decreto legislativo n. 124/93.

22 I casi richiamati riguardano anche soggetti sottoposti alla vigilanza di altre autorità di controllo secondo quanto stabilito dall'articolo 18, co. 3 del decreto legislativo 124/93.

23 L'ambito di vigilanza delle rispettive Autorità è stabilito dall'articolo 18, co. 3 del d.lgs. 124/93.

competenza rispettivamente della Banca d'Italia e dell'Isvap, in quanto si tratterebbe di fondi pensione interni ad aziende di credito e a compagnie di assicurazione.

**Tavola 4.2 – I fondi di competenza Covip iscritti all'Albo (a)**

(valori monetari in miliardi di lire)

	1999
Fondi	348
Iscritti	553.625
Pensionati (b)	98.992
Contributi	3.046
Prestazioni	2.111
di cui:	
<i>in rendita</i>	1.071
<i>in capitale</i>	1.040
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	36.009

(a) I dati, ad esclusione del numero degli iscritti, si riferiscono a 318 dei 348 fondi iscritti all'Albo.

(b) I pensionati comprendono i pensionati diretti e quelli indiretti.

Delle 794 segnalazioni, secondo i dati disponibili alla data del 15 marzo 2000, 162 riguardano organizzazioni che non rientrano nella competenza della Commissione e 14 in quella della Banca d'Italia.

Pertanto, alla data del 15 marzo 2000 i fondi pensione preesistenti risultano essere nel complesso 618 di cui 458 di competenza della Commissione, 152 della Banca d'Italia e 8 dell'Isvap. Di questi quelli iscritti all'Albo sono 507, di cui 348 di competenza della Commissione, 151 della Banca d'Italia e 8 dell'Isvap.

**Eliminato:** forme pensionistiche preesistenti

**Eliminato:** sono i fondi pensione di


**Eliminato:** di competenza

**Eliminato:** che a seguito del processo di verifica di iscrिवibilità o di trasformazione sopra richiamato non saranno iscritti all'Albo

**Eliminato:** pari a

**Eliminato:** risultano essere complessivamente pari a


**Grafico 4.1 - Regime delle prestazioni previdenziali dei fondi preesistenti**



Delle 348 forme pensionistiche di competenza della Commissione iscritte all'Albo, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, co. 6 bis del d.lgs. n. 124/93, sono 25 quelle di maggiori dimensioni sottoposte a vigilanza di stabilità per cui sono disponibili informazioni


**Eliminato:** decreto legislativo

Grafico 4.2 - Natura giuridica dei fondi preesistenti



con cadenza trimestrale (un'analisi di maggiore dettaglio è disponibile nel paragrafo 4.2.) I rimanenti fondi, la cui descrizione è riportata nel paragrafo 4.3, sono stati sottoposti ad una rilevazione statistica da parte della COVIP volta a rilevarne sia le principali caratteristiche sia gli eventuali profili di problematicità<sup>24</sup>. Sulla base dei questionari ricevuti circa l'85 per cento del complesso dei fondi preesistenti è classificabile come operante in regime di contribuzione definita mentre il restante 9 per cento opera in regime di prestazione definita. Il 6 per cento dei fondi opera in un regime misto.

Grafico 4.3 - Distribuzione dei fondi preesistenti per classi di aderenti



I fondi interni, quelli cioè privi di soggettività giuridica, rappresentano una realtà limitata al 3 per cento, mentre l'associazione non riconosciuta è la forma giuridica prevalente nell'ambito dei fondi esterni pari all'86 per cento.

<sup>24</sup> Dei 323 questionari inviati, le elaborazioni si riferiscono a 293 fondi in quanto 16 non sono pervenuti nei tempi indicati dalla Commissione e per 14 i dati non sono stati utilizzati per incompletezza o incongruenza delle informazioni fornite. Per cui nel complesso, sono disponibili informazioni relativamente a 318 fondi su un totale di 348 iscritti all'Albo. Gli iscritti ai 30 fondi preesistenti i cui questionari non sono pervenuti (16) o per i quali non è stato possibile utilizzare le informazioni (14) assommano a 20.200 aderenti.

**Tavola 4.3 - Attività dei fondi pensione preesistenti**

(valori in miliardi di lire)

	1998	%	1999	%
Immobili	3.953	20,8	5.381	17,0
Liquidità	367	1,9	617	2,0
Titoli	11.655	61,3	14.458	45,7
Azioni	866	4,6	2.091	6,6
Quote di OICR	801	4,2	2.982	9,4
Polizza assicurativa collettiva	0	0,0	4.440	14,0
Altre attività	1.360	7,2	1.664	5,3
<b>TOTALE</b>	<b>19.003</b>	<b>100,0</b>	<b>31.635</b>	<b>100,0</b>

La distribuzione dei fondi preesistenti in relazione al numero degli iscritti mostra una prevalenza di fondi di piccole dimensione: il 67 per cento dei fondi si colloca al di sotto dei 500 iscritti. Solo il 10 per cento dei fondi ha un numero di iscritti superiore a 5.000, che rappresentano circa i due terzi del totale degli iscritti.


**Tavola 4.4 - Patrimonio e gestione previdenziale dei fondi preesistenti**

(valori in miliardi di lire)

	1998	1999
Contributi	2.956	3.046
Prestazioni	2.300	2.111
Patrimonio netto	32.408	36.009

Le scelte in tema di investimenti e di strategie di gestione finanziaria del patrimonio descrivono una situazione condizionata dal combinarsi di atteggiamenti conservativi e da un mercato finanziario nazionale caratterizzato, nell'ultimo ventennio, da tassi di interesse

**Grafico 4.4 - Composizione percentuale del patrimonio**



stabilmente elevati sui titoli pubblici: da qui una prevalenza nella composizione del portafoglio degli investimenti in attività immobiliari e una forte preferenza accordata ai titoli obbligazionari tra le attività mobiliari.

Ben diversa, come è dato rilevare dal grafico seguente, l'evidenza relativa a Paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, in cui la componente del portafoglio indirizzata verso i capitali di rischio è maggioritaria.

## 4.2 I Fondi di maggiori dimensioni

La quantità di informazioni raccolte sull'insieme dei 25 fondi di maggiori dimensioni consente un'analisi più dettagliata di quella allo stato possibile sull'intero settore dei fondi preesistenti (Cfr. Tavola C.1). Nell'insieme in esame sono presenti tutte le caratteristiche più rilevanti delle diverse tipologie dei fondi preesistenti di competenza COVIP.

In termini di rappresentatività, l'insieme dei 25 maggiori fondi appare particolarmente significativo, coprendo oltre i due terzi dell'intero settore dei fondi preesistenti in relazione sia al numero di aderenti sia alla consistenza finanziaria.

Eliminato: Inserire Tav.4.5 – I fondi di maggiore dimensione

### 4.2.1. La forma giuridica e gli organi sociali

Con riguardo ai fondi dotati di soggettività giuridica, la variegata prassi che ha preceduto l'introduzione del d. lgs. n. 124/1993 rispecchia i principali modelli costitutivi delineati dalla nuova disciplina. Tuttavia, essa esprime la preferenza a operare secondo schemi associativi privi di personalità giuridica ai sensi dell'art. 36 cod. civ., piuttosto che come soggetti riconosciuti dall'ordinamento. In quest'ultimo caso, però, vengono privilegiate le forme non associative previste dall'art. 12 cod. civ., con particolare ricorso alla figura dell'ente morale.

Invero, l'evidenziata antinomia trova spiegazione nell'analisi storica del fenomeno che fa risaltare la dipendenza delle scelte dal relativo contesto politico – istituzionale: salvo rare eccezioni, i fondi con personalità giuridica nascono tra la fine dell'800 e gli inizi del '900 in ambito bancario. Successivamente, con il rifiorire dell'associazionismo, anche i fondi optano in maniera significativa per l'associazione, prescindendo dal riconoscimento.

Su tale tessuto è intervenuto il legislatore del 1993. La nuova disciplina, costruita proprio sui modelli della prassi precedente, prevede schemi associativi e non, meri soggetti oppure persone giuridiche. Inoltre riconosce alle realtà già operanti libertà piena di continuare nelle forme già adottate; si ricorda, infatti, che i fondi chiusi preesistenti, anche se costituiti nell'ambito di comparti o raggruppamenti, sono esentati dall'assumere la forma di persona giuridica riconosciuta (art. 18, co. 1, e art. 4, co. 4 del d. lgs. n. 124/1993). Piuttosto, la preoccupazione del legislatore è stata quella di risolvere i problemi, manifestatisi nella prassi, per lo più connessi alle inevitabili difficoltà di adattare i modelli organizzativi di diritto comune ai connotati e alle funzioni del fondo pensione. Ciò anche riguardo all'assetto organizzativo interno dei fondi che deve essere adeguato alle disposizioni della nuova disciplina, così come regolamentata dal D.M. lavoro n. 211/1997, entro due anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (11 agosto 1997). In particolare, vanno precisati statutariamente tanto gli elementi strutturali e di funzionamento degli organi collegiali e dunque, a titolo esemplificativo, vanno indicati i criteri di formazione della volontà assembleare (per i fondi a struttura associativa); la ripartizione di competenze e i poteri degli

organi collegiali, quanto la composizione degli organi di amministrazione e controllo, i cui membri devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità, e che deve rispettare i principi di pariteticità e partecipazione (Cfr. art. 3, co. 1, lett. h) e art. 4 D.M. citato).

Iniziando dai fondi a struttura associativa, particolare interesse rivestono i risultati dell'analisi delle tecniche di formazione del procedimento deliberativo. Si evidenzia l'esistenza di una pluralità di tecniche correttive del metodo collegiale puro, che bene si spiega con la necessità di superare gli ostacoli che il funzionamento efficace del metodo assembleare incontra di fronte ad alcune caratteristiche tipologiche dei fondi. La numerosità o la diffusione territoriale della compagine, per esempio, sono i primi freni all'operatività del principio dell'unitarietà spazio – temporale della formazione del consenso.

Non può, infatti, considerarsi casuale che i rari esempi di collegialità pura sono permessi soprattutto in ragione della vicinanza fisica dei singoli alla sede del fondo, che ne consente l'effettiva partecipazione al procedimento (FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM).

Una tecnica correttiva molto diffusa, soprattutto nei fondi di più recente costituzione, è quella delle assemblee separate che, così come nella prassi delle associazioni di diritto comune, segue per lo più il modello delle assemblee elettive, piuttosto che quello del mandato imperativo (seguono il modello elettivo, tra gli altri, PREVIDEAI, CRAIPI, il FONDO DEL GRUPPO SANPAOLO IMI). La definizione dei criteri e modalità di elezione è spesso contenuta in regolamenti allegati allo statuto.

Non mancano, infine, modelli che temperano la rigidità del metodo collegiale con tecniche di tipo referendario. Accanto a statuti che prevedono la possibilità di ricorrere anche al voto per corrispondenza (per la verità, di scarsa utilizzazione, si veda, per esempio, il FONDO PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA), la forma più diffusa è quella della consultazione per iscritto. Tale tecnica viene introdotta soprattutto per l'approvazione di alcune modifiche statutarie e/o per l'elezione dei componenti degli organismi di amministrazione e controllo (FONDO PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA; FONDO PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE; FONDO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDITO); di rado, per tutte le competenze in sede straordinaria (FONDO PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA); a meno che non si tratti di fondi a struttura associativa con personalità giuridica: in tale caso, la tecnica è molto diffusa (come avviene sia per il FONDO PER IL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, che per il FONDO PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA nei quali, per l'appunto, si prevede la consultazione per le decisioni straordinarie in genere). Non sono dati riscontrare, invece, metodi di consultazione per via telefonica (sistemi di video o teleconferenza), probabilmente in ragione della difficoltà di mettere a punto tecniche in grado di assicurare il raggiungimento delle garanzie tipiche del metodo collegiale.

Per il resto, non vi sono particolari considerazioni. Infatti, sia pure con diversi gradi di analiticità e accuratezza, gli statuti si preoccupano di definire il luogo, le modalità e le ipotesi di convocazione obbligatoria dell'assemblea, prevedendo anche la legittimazione di una minoranza di associati o di membri dell'organismo di amministrazione (tra i tanti, FONDO – CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESENO, PREVINDAPI, PREVINDAI, PREVIFONDO); scandiscono la distinzione tra competenze in sede ordinaria e in sede straordinaria; prevedono *quorum* costitutivi e deliberativi differenziati in ragione della sede (ordinaria o straordinaria) e, spesso, della convocazione (prima o seconda); a volte, disciplinano espressamente l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri dell'organismo di amministrazione e di sorveglianza (FONDO DEL GRUPPO SANPAOLO IMI, FONDO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA).

In ogni caso, la definizione delle funzioni dell'organo evidenzia il ridimensionamento

del principio della sovranità assembleare (tipico delle associazioni di diritto comune), a fronte del ruolo pregnante attribuito dalla normativa alle fonti istitutive. Non mancano tuttavia, soprattutto riguardo ai fondi di più recente costituzione, statuti che si preoccupano di riservare all'assemblea uno spazio nella definizione di alcune scelte di indirizzo generale dell'attività del fondo (per esempio, PREVINDAPI, PREVIFONDO, FIPREM, FONDO PER I DIPENDENTI IMI) o nelle decisioni riguardanti le materie sottoposte alla sua attenzione dall'organismo di amministrazione (FONDO PER IL PERSONALE DEL BANCO AMBROSIANO VENETO).

Lo svuotamento delle funzioni dell'assemblea rispetto a quelle tipiche spiega, da una parte, la possibilità che, nelle strutture non associative, le relative competenze possano essere attribuite all'organo di amministrazione, magari prevedendo tecniche di raccolta del consenso di tipo referendario per alcune decisioni di particolare rilevanza: in tale senso sono gli statuti dei fondi che hanno scelto la forma di ente morale o, in genere, una forma rientrante nelle "altre istituzioni" di cui all'art. 12 cod. civ., per le modifiche statutarie e, in alcuni casi, anche per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (per esempio, FONDO PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, FONDO PER IL PERSONALE CARIPLO).

La limitatezza delle funzioni assembleari spiega, sotto altro profilo, la particolare attenzione dedicata negli statuti alla regolamentazione della costituzione e del funzionamento dell'organo di amministrazione, e ciò a prescindere dallo schema adottato, sia esso o meno di tipo associativo.

Iniziando dalla composizione, l'applicazione delle regole poste nell'art. 5 del d. lgs. n. 124/1993 comporta le conseguenze che si vanno a sintetizzare.

L'applicazione della regola della partecipazione paritetica di rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori, nel caso di fondo pensione a contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro (art. 5, co. 1, prima parte), comporta organismi di amministrazione composti di un numero pari di membri. Al fine di ovviare all'inconveniente di impossibilità di raggiungere la maggioranza, in caso di numero pari di voti, viene spesso utilizzata la tecnica della prevalenza del voto espresso dal presidente.

Per l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori, per la quale vale la regola del metodo elettivo (art. 5, co. 1, seconda parte), le fonti costitutive non prevedono particolari criteri. Quanto alle modalità di espressione del voto, è frequente trovare la previsione del voto segreto: alcuni statuti, infine, privilegiano sistemi di votazione elettronici automatizzati e collegati in rete (per esempio, quello del FONDO PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, CASSE RURALI E ARTIGIANE).

Posto che non risultano, tra quelli rientranti nel campo d'analisi, fondi caratterizzati da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, non è possibile verificare come operi la regola della rappresentatività della partecipazione di tutte le categorie e raggruppamenti interessati (art. 5, co. 2).

Fatto salvo quanto finora considerato circa la composizione e la nomina dei membri, e a parte le peculiari materie di competenza *ex lege*, gli statuti strutturano l'organismo di amministrazione dei fondi alla stregua dei modelli di consiglio di amministrazione più ricorrenti nelle società di medie dimensioni. Ci si riferisce, in particolare, alla durata in carica dei membri (per lo più, tre anni) e alla loro generale rieleggibilità; alle regole organizzative interne (si pensi alla nomina del presidente e del vicepresidente; si ravvisano anche esempi di ripartizione interna delle competenze, come avviene, tra gli altri, per il fondo "FIORELLO CASELLA" e per il fondo "MARIO NEGRI" che prevedono un comitato esecutivo). Così, vengono anche fissate le regole per la regolare costituzione dell'organismo e per la validità delle deliberazioni: si indicano i soggetti legittimati alla convocazione, spesso specificandone

il luogo e le modalità. Si prevedono i quorum costitutivi e deliberativi, a volte differenziandoli in ragione dell'importanza che la delibera può rivestire per il fondo: proposte di modifica dello statuto, ivi inclusi lo scioglimento e la conseguente liquidazione, e redazione del bilancio (FONDO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDITO, PREVINDAI); stipula delle convenzioni finanziarie e assicurative (PREVINDAPI, FIPREM, FONDO PER I DIPENDENTI IBM, FONDO PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE, FONDO DEL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO); più in generale, definizione dei criteri di investimento (FONDO PER IL PERSONALE CARIPLO), oppure compimento dei cosiddetti "atti di straordinaria amministrazione" (FONDO DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA).

Valutazioni analoghe valgono per l'organismo di sorveglianza, il cui modellarsi secondo le peculiarità del collegio sindacale delle organizzazioni societarie è ancora più giustificabile solo che si consideri che negli altri organismi associativi (di diritto comune) non ne è prevista l'obbligatorietà.

#### 4.2.2. Le caratteristiche degli iscritti, l'assetto contributivo e le prestazioni, la gestione finanziaria

Con riferimento all'area dei destinatari, 12 dei 25 maggiori fondi si rivolgono a collettività di lavoratori appartenenti a una singola azienda e 4 alle aziende di uno stesso gruppo (rispettivamente, fondi "aziendali" e "di gruppo").

In tale ambito, 13 fondi sono rivolti ai dipendenti di banche o di gruppi bancari. Si tratta per lo più di fondi operativi da un lungo periodo di tempo e strutturati in stretta connessione al regime pensionistico pubblico. In particolare, cinque dei fondi aziendali bancari derivano dalla trasformazione, ex art. 5 del decreto legislativo n. 357 del 1990, di precedenti regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (c.d. fondi "ex-esonerativi")<sup>25</sup>. La maggior parte dei fondi in discorso erano originariamente strutturati secondo il regime della prestazione definita; a seguito di operazioni di ristrutturazione, sta diventando prevalente la forma mista, caratterizzata dalla coesistenza di due sezioni, una a prestazione definita e l'altra a contribuzione definita.

Tra i fondi maggiori, sei sono di categoria, rivolti a collettività di lavoratori dipendenti cui si applica un particolare contratto collettivo: tre sono riservati ai dirigenti di aziende industriali, commerciali o di servizi; i rimanenti tre fondi si rivolgono a collettività di lavoratori di specifici settori (i giornali quotidiani, le casse di credito cooperativo, le aziende municipalizzate dei servizi di pubblica utilità). Un ulteriore fondo di categoria, pur essendo rivolto a una collettività di lavoratori autonomi (gli agenti di assicurazione), trova comunque origine da un accordo tra le associazioni rappresentative di tali lavoratori e delle compagnie di assicurazione, le quali sono tenute alla contribuzione al fondo.

Dell'insieme dei fondi maggiori fanno infine parte due fondi interaziendali, strutturati in modo tale da accogliere in un unico ambito collettività di lavoratori di diverse aziende, beneficiarie di schemi pensionistici complementari che, sebbene facciano riferimento a diversi accordi stipulati a livello di singola azienda, sono caratterizzati da una struttura di base comune. I due fondi sono entrambi rivolti al settore bancario e presentano numerose affinità strutturali.

Quanto al regime pensionistico, si osserva che oltre la metà dei fondi risulta organizzata secondo il regime della contribuzione definita, 7 fondi secondo il regime della prestazione

<sup>25</sup> I cosiddetti fondi ex-esonerativi sono in totale otto; i rimanenti tre sono esclusi dall'insieme dei fondi maggiori in quanto non raggiungono la prevista soglia dimensionale.

**Eliminato:** Nell'ambito dei fondi preesistenti di maggiori dimensioni, la quota di soggetti dotati di personalità giuridica è più elevata diversamente da quanto avviene per l'insieme dei fondi preesistenti: si tratta di nove soggetti su un totale di 25. Due fondi assumono la veste di associazione riconosciuta e sette sono classificabili come altre istituzioni dotate di personalità giuridica; tra questi ultimi sono compresi i fondi bancari ex-esonerativi. La forma giuridica che caratterizza i rimanenti fondi è quella dell'associazione non riconosciuta. ¶

definita, mentre 5 fondi prevedono un regime misto, con entrambe le sezioni, rivolte a distinte categorie di lavoratori, con la sezione a contribuzione definita destinata ad accogliere i “nuovi iscritti”. Infatti, il recente fenomeno dell’istituzione delle sezioni a contribuzione definita è dovuto all’iniziativa di alcuni fondi organizzati in regime di prestazione definita, al fine di consentire l’adesione dei dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, per i quali altrimenti valeva la norma di esclusione.

Dei 25 fondi in esame 20 sono composti da una sola sezione, mentre i restanti hanno due o più sezioni per un totale di 31 sezioni. Delle 18 sezioni a contribuzione definita, 2 sono accompagnate da una garanzia relativa alla misura delle prestazioni da erogare (in un caso la garanzia è posta a carico del datore di lavoro). Le restanti sezioni operano in regime di prestazione definita, in sei casi di tipo integrativo e nei restanti cinque di tipo aggiuntivo al regime di base.

A fine 1999, i fondi preesistenti di maggiori dimensioni registrano un totale di 352 mila iscritti attivi, di cui 49 mila non versanti o differiti e di 90 mila pensionati, di cui 23 mila pensionati indiretti.

**Tavola 4.5 – Fondi preesistenti di maggiore dimensione: dati di sintesi**

(valori monetari in miliardi di lire)

	1966	1997	1998	1999
Iscritti attivi (a)	356.372	359.005	352.505	351.649
Pensionati (b)	77.620	81.981	86.397	89.539
Contributi	1.276	1.449	1.644	1.910
di cui:				
<i>a carico del datore di lavoro</i>	918	1.034	1.032	1.184
<i>a carico del lavoratore (c)</i>	359	416	612	726
Prestazioni	1.126	1.333	1.763	1.395
di cui:				
<i>in rendita</i>	745	822	1.354	977
<i>in capitale</i>	382	511	409	418
Patrimonio	15.152	16.674	19.764	21.309
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione	2.673	3.298	3.876	4.440
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	17.825	19.972	23.641	25.749

(a) Gli iscritti attivi comprendono gli iscritti non versanti e differiti.

(b) I pensionati comprendono i pensionati diretti e quelli indiretti.

(c) I contributi a carico del lavoratore includono le quote di TFR.

Negli ultimi anni, l’insieme dei fondi maggiori ha fatto osservare una sostanziale stabilità del numero degli iscritti attivi. Ciò risulta coerente con la nuova disciplina di settore, che prevede da una parte che i fondi preesistenti non possano ampliare la propria area dei destinatari oltre quella originariamente prevista e dall’altra che i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 non possano iscriversi a forme pensionistiche a prestazione definita.

In effetti, dall’esame dei dati riferiti ai singoli fondi, si trae la conferma che la potenzialità di crescita dell’insieme dei fondi pensione preesistenti in termini di iscritti attivi, risulta piuttosto limitata. In particolare in nessun caso i fondi di natura aziendale di gruppo, anche quando dotati di sezioni a contribuzione definita, hanno fatto registrare incrementi

significativi, a causa della ridotta dinamica della compagine del personale delle aziende di riferimento.

Anche per i fondi di categoria, tra i quali si annoverano importanti fondi organizzati in regime di prestazione definita, la stabilità del numero degli iscritti attivi nel tempo è in parte spiegabile dalla presenza, in questo gruppo, di fondi a prestazione definita ammessi al regime di deroga previsto dall'art.18, co. 8-bis d.lgs. n. 124/93.

Eliminato: della legge

Infine, la crescita degli iscritti attivi con riferimento ai fondi interaziendali non sembra poter continuare nel futuro, se non in misura limitata e in connessione a processi di concentrazione interni al settore dei fondi preesistenti. Viceversa, si sono osservati casi significativi di trasferimenti di posizioni a favore di fondi di nuova istituzione.

Con riferimento al regime delle prestazioni, alla fine del 1999 gli iscritti attivi, comprensivi dei non versanti e dei differiti, a fondi operanti in regime di contribuzione definita sono 195 mila; quelli iscritti ai fondi a prestazione definita sono 69 mila e quelli iscritti a fondi a regime misto 87 mila, di cui 12 mila a sezioni a contribuzione definita e 38 mila a sezioni a prestazione definita. Infine 37 mila lavoratori risultano iscritti contemporaneamente a sezioni dei due tipi (Cfr. Tavola C.2).

Eliminato: Inserire Tav.4.7 –  
Iscritti attivi e pensionati

Nel corso del 1999, l'insieme dei fondi di maggiori dimensioni ha raccolto complessivamente contributi per 1.910 miliardi, di cui 1.184 miliardi a carico del datore di lavoro e 726 miliardi a carico del lavoratore, con un netto aumento rispetto alla raccolta registrata negli anni precedenti.

L'incremento maggiore riguarda la quota dei contributi a carico del lavoratore, la cui dinamica è spiegata dall'apporto dato dal TFR (Cfr. Tavola C.3), che nel caso dei nuovi iscritti contribuisce per la totalità a formare il contributo a carico del lavoratore. In alcuni casi i cospicui incrementi contributivi a carico del datore di lavoro sono dovuti a versamenti straordinari effettuati per far fronte a promesse sottoscritte in passato (Fondo Cariplo – 1997), per compensare le maggiori uscite dovute ad esodi incentivati del personale (Fondo Banca di Roma – 1999) o infine per sostenere operazioni di ripiano di perdite accertate (Fondo Cassa di Risparmio di Torino – 1999).

Il contributo medio annuo riferito a ciascun iscritto attivo risulta pari a 5,6 milioni di lire, dato influenzato sia dalle percentuali contributive che dai livelli medi retributivi. Inoltre si rileva che i fondi in esame costituiscono un insieme abbastanza omogeneo rispetto alla tipologia e alle misure di contribuzione, con alcune eccezioni rappresentate da 2 fondi per i quali l'ammontare medio annuo contributivo per iscritto supera i 10 milioni.

Nel 1999 i maggiori fondi preesistenti hanno erogato prestazioni per 1.395 miliardi di lire, registrando, rispetto al 1998, un decremento pari al 26, per cento. Infatti, l'ammontare complessivo delle prestazioni erogate nel 1998, pari a 1.763 miliardi di lire, risultava fortemente influenzato dal pagamento di arretrati *una tantum* effettuati da un solo fondo (FONDO CARIPOLO).

Eliminato: %

Le prestazioni in rendita, pari al 60, per cento dell'intero ammontare, sono erogate quasi totalmente dai fondi che presentano sezioni a prestazione definita, in quanto dette sezioni, in linea con le attuali disposizioni di legge, non prevedono erogazioni in forma di capitale se non in caso di riscatto e di trasferimento.

Eliminato: %

Le prestazioni in capitale caratterizzano i fondi con sezioni a contribuzione definita, in cui gli aderenti "vecchi iscritti" hanno la possibilità di ritirare fino al 100, per cento di quanto maturato.

Eliminato: %

Infine, va sottolineato che nel 1999 l'ammontare delle prestazioni erogate è nettamente inferiore all'ammontare dei contributi raccolti, coerentemente a quanto osservato già negli anni precedenti, ad eccezione del 1998.

Eliminato: Inserire Tav.4.8 – Contributi e prestazioni¶

Le risorse dei maggiori fondi preesistenti sono gestite prevalentemente in forma diretta, e solo in alcuni casi vengono affidate ad un *pool* di compagnie di assicurazione attraverso la stipula di polizze collettive. Le risorse complessivamente destinate alle prestazioni ammontano a fine 1999 a 25.749 miliardi (28.377 miliardi se si valutano gli investimenti in attività immobiliari ai prezzi di mercato), di cui 4.440 costituiscono riserve matematiche accantonate dalle compagnie di assicurazione.

L'andamento crescente, registrato nel corso degli anni, dell'ammontare delle risorse complessivamente destinate alle prestazioni è funzione sia dei rendimenti conseguiti sia dei contributi raccolti al netto delle prestazioni erogate.

**Tavola 4.6 - Fondi preesistenti di maggiore dimensione: dati patrimoniali**

(valori in miliardi di lire)

	1998			1999		
	Regime previdenziale			Regime previdenziale		
	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale
<b>Attività</b>						
Liquidità	118	149	267	115	229	343
Titoli di debito	2.401	8.514	10.915	3.213	7.734	10.947
Titoli di capitale	670	603	1.273	828	846	1.674
Quote OICR	784	565	1.349	1.554	923	2.477
Immobili	753	3.319	4.071	932	3.041	3.973
Partecipazioni in soc. immobiliari	701	375	1.076	781	362	1.143
Altre partecipazioni	0	0	0	0	0	0
Altre attività	353	826	1.178	429	673	1.102
<b>Totale</b>	<b>5.781</b>	<b>14.350</b>	<b>20.130</b>	<b>7.853</b>	<b>13.808</b>	<b>21.661</b>
<b>Passività</b>						
Patrimonio destinato alle prestazioni	5.684	14.081	19.764	7.721	13.588	21.309
Altre poste patrimoniali non destinate alle prestazioni	3	28	31	12	16	29
Altre passività	94	241	335	119	204	322
<b>Totale</b>	<b>5.781</b>	<b>14.350</b>	<b>20.130</b>	<b>7.853</b>	<b>13.808</b>	<b>21.661</b>
<b>Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione</b>	<b>3.876</b>	<b>0</b>	<b>3.876</b>	<b>4.440</b>	<b>0</b>	<b>4.440</b>
<b>Risorse complessivamente destinate alle prestazioni</b>	<b>9.560</b>	<b>14.081</b>	<b>23.641</b>	<b>12.161</b>	<b>13.588</b>	<b>25.749</b>

La composizione degli *asset* dei fondi che gestiscono direttamente le risorse è prevalentemente costituita da investimenti in titoli di debito (51, per cento nel 1999). Gli investimenti in attività immobiliari sono pari al 23, per cento, di cui il 5, per cento costituisce partecipazioni in società immobiliari, mentre gli investimenti in quote di OICR e in titoli di capitale si attestano rispettivamente all'11 e all'8, per cento. Rispetto al 1998, gli investimenti in titoli di debito e in immobili fanno registrare una lieve flessione a favore degli investimenti in quote di OICR e in titoli di capitale. Il contenuto aumento dell'incidenza del peso di alcune tipologie di strumenti finanziari, registrato nel 1999, evidenzia il tentativo dei gestori dei fondi di costruire portafogli a più elevata redditività.

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Analizzando la composizione del portafoglio distinto secondo il regime previdenziale, i fondi con sezioni a prestazione definita mostrano una netta prevalenza degli investimenti in

titoli di debito (56, per cento) e in attività immobiliari (22, per cento), mentre quelli costituiti da sezioni a contribuzione definita presentano una maggiore diversificazione. In questi ultimi infatti gli investimenti in titoli di debito rappresentano il 41, per cento; sono inoltre presenti quote non trascurabili di investimenti in OICR, a cui seguono investimenti in attività immobiliari, in titoli di capitale e in partecipazioni in società immobiliari, con pesi intorno al 10-12, per cento del totale attività (Cfr. Tavola C.4).

Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %

La maggiore diversificazione degli *asset* dei fondi con sezioni a contribuzione definita rispetto a quelli dei fondi con sezioni a prestazione definita, consente una più efficiente allocazione dei rischi con una conseguente ottimizzazione dei rendimenti di portafoglio.

Il rendimento complessivo dei maggiori fondi preesistenti, pari alla media ponderata dei rendimenti dei singoli fondi, è stato nel 1999 pari al 6,28, per cento. I fondi con sezioni a contribuzione definita ottengono una *performance* (6,93, per cento) lievemente superiore rispetto a quella ottenuta dai fondi con sezioni a prestazione definita (5,70, per cento) in cui la maggior parte delle risorse è investita in immobili e in titoli di debito, strumenti a minore redditività.

Eliminato: Inserire Tav.4.10 – Composizione della attività¶ Eliminare %¶  
Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %

Rispetto al 1998, si osserva una notevole riduzione del tasso di rendimento medio ponderato, riscontrata soprattutto nei fondi con sezioni a contribuzione definita, nei quali si passa dall'11,03 al 6,93, per cento.

Eliminato: %

**Tavola 4.7 – Fondi preesistenti di maggiore dimensione: tassi di rendimento**

	1998			1999		
	Regime previdenziale		Totale	Regime previdenziale		Totale
	Contribuzione definita	Prestazione definita		Contribuzione definita	Prestazione definita	
N° sezioni	17	12	29	18	12	30
Rendimento (%) (a)	11,0	8,9	9,8	6,9	5,7	6,3
Tasso di interesse (b)			4,9			4,7

(a) Il rendimento è pari alla media ponderata dei rendimenti dei singoli fondi.

(b) Si tratta del tasso medio di interesse al lordo d'imposta sui BTP.

I fondi con sezioni a prestazione definita, passando dall'8,88, per cento al 5,70, per cento, sopportano una riduzione in termini di rendimento anomala rispetto agli anni passati. Analizzando la serie 1995-1999 dei rendimenti di un gruppo di 12 fondi con 16 sezioni, appartenenti all'insieme dei fondi di maggiori dimensioni, si osserva una certa stabilità dei rendimenti offerti dai fondi con sezioni a prestazione definita, spiegabile dal ruolo rivestito dagli investimenti tipicamente prudenziali quali gli immobili. Detta stabilità appare evidente nei primi quattro anni della serie dove, a fronte di una costante riduzione dei rendimenti dei fondi con sezioni a contribuzione definita, i fondi con sezioni a prestazione definita si attestano intorno al rendimento dell'8,5, per cento annuo (Cfr. Tavola C.5).

Eliminato: %  
Eliminato: %  
Eliminato: %

#### 4.3 I fondi preesistenti di minori dimensioni

La quasi totalità dei 293 fondi considerati presenta la forma giuridica del fondo esterno; solo 9 risultano infatti costituiti come fondo interno, ovvero istituito nell'ambito del

Eliminato: Inserire Tav.4.12 – Tassi di rendimento 1995 - 1999¶ Eliminare %¶  
Eliminato: non assoggettati a vigilanza di stabilità

patrimonio dell'azienda o ente promotore. Fra i fondi esterni, emerge la preferenza per l'associazione non riconosciuta (ai sensi dell'art. 36 cod. civ.), adottata da 273 fondi, gli altri 11 sono invece dotati di personalità giuridica (associazione riconosciuta o fondazione ai sensi dell'art. 12 cod. civ.).

Con riferimento al regime pensionistico, 257 fondi operano in regime di contribuzione definita e solo 23 sono a prestazione definita; la forma mista, caratterizzata dalla coesistenza dei due regimi, è riscontrabile in 14 fondi. Questi ultimi traggono origine da processi di fusione e accorpamento fra istituti con regimi pensionistici differenti, oppure dall'istituzione di forme a contribuzione definita per gli aderenti iscritti successivamente ad una determinata data, con la permanenza della prestazione definita per i vecchi iscritti e chiuse a nuove adesioni.

La quasi totalità degli aderenti risulta coperta da forme a contribuzione definita; si tratta di circa 162.000 soggetti che rappresentano l'89, per cento del complesso delle iscrizioni.

Eliminato: %

**Tavola 4.8 - Fondi preesistenti di minori dimensioni: adesioni e beneficiari per forma giuridica e regime pensionistico (31/12/1999) (a)**

Forma giuridica	Regime pensionistico						TOTALE	
	Prestazione definita		Contribuzione definita		Forme miste		Fondi	Adesioni
	Fondi	Adesioni	Fondi	Adesioni	Fondi	Adesioni		
Fondo esterno dotato di personalità giuridica	4	3.766	5	2.062	2	2.946	11	8.774
Associazione non riconosciuta	14	5.475	249	159.653	10	7.114	273	172.242
Fondo interno	5	511	3	119	1	76	9	706
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>	<b>9.752</b>	<b>257</b>	<b>161.834</b>	<b>13</b>	<b>10.136</b>	<b>293</b>	<b>181.722</b>

(a) I dati si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

Gli iscritti attivi a fine 1999 sono 181.722, con una raccolta di contributi che supera i 1.100 miliardi. Negli ultimi 4 anni le adesioni evidenziano una tendenza alla crescita, dovuta esclusivamente all'incremento delle adesioni dei fondi a contribuzione definita.

A fine 1999 i percettori di rendite sono pari a 9.453 e più di 10.500 sono le erogazioni in capitale, per una spesa complessiva di oltre 700 miliardi. Il numero dei pensionati si mantiene pressoché stabile nel periodo esaminato, mentre una variabilità maggiore si osserva per le erogazioni in capitale.

A fronte dell'andamento dei contributi e delle prestazioni, le risorse destinate complessivamente ai beneficiari registrano un incremento, attestandosi a 10.260 miliardi a fine 1999.

I regimi a contribuzione definita rappresentano le gestioni maggioritarie in termini di iscritti e di raccolta di contributi: le adesioni, pari a 171.051 nel 1999, rappresentano il 94, per cento del totale; il flusso annuo dei contributi ammonta a 1.072 miliardi, a fronte di 1.136 miliardi raccolti per il complesso dei fondi esaminati. Nel 1999 il contributo medio è pari a 6,5 milioni per i regimi a contribuzione definita, mentre scende a 5,3 milioni per la prestazione definita.

Eliminato: %

Quanto alla provenienza dei contributi, nei regimi a contribuzione definita e nel 1999, la quota più consistente è costituita dal versamento del datore di lavoro (50, per cento); i

Eliminato: %

contributi del lavoratore rappresentano il 35, per cento del totale delle entrate, mentre la quota derivante dallo smobilizzo dell'accantonamento annuale al TFR costituisce il 17, per cento. Anche nei regimi a prestazione definita, la fonte di finanziamento più consistente è rappresentata dai contributi del datore di lavoro, che in questo caso rappresentano l'86, per cento del totale delle entrate.

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

**Tavola 4.9 - Fondi preesistenti di minori dimensioni: dati di sintesi (a)**

(valori monetari in miliardi di lire)

	1996	1997	1998	1999
Iscritti attivi (b)	148.275	155.843	171.761	181.722
Pensionati (c)	9.433	9.144	9.102	9.453
Perceptori di erogazioni in capitale	8.906	11.194	8.795	10.537
Contributi	610	786	1.313	1.136
a carico del datore di lavoro	353	440	831	572
a carico del lavoratore	210	255	350	378
TFR	47	91	132	185
Prestazioni	304	602	537	716
in rendita	79	86	98	94
in capitale	225	516	439	622
Patrimonio netto	3.057	3.428	4.547	5.414
Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione	2.703	3.404	4.220	4.846
Risorse complessivamente destinate alle prestazioni	5.760	6.832	8.768	10.260

(a) I dati si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

(b) Gli iscritti attivi si riferiscono ai contribuenti.

(c) I pensionati si riferiscono ai perceptori di rendite dirette e indirette.

Per il complesso dei fondi esaminati e nel periodo 1996-1998, emerge un aumento delle entrate contributive, che nel 1998 risultano più che raddoppiate rispetto al 1996. Nel 1999 invece i contributi registrano una lieve diminuzione dovuta agli andamenti sia dei regimi a contribuzione definita sia di quelli a prestazione definita: nei primi, a fronte di un aumento del numero degli iscritti rispetto al 1998, le entrate contributive evidenziano un modesto contenimento, dovuto al calo della quota a carico del datore di lavoro; per i secondi, chiusi a nuove adesioni, si evidenzia un calo delle iscrizioni e dei contributi.

Sul fronte delle erogazioni delle prestazioni, l'onere relativo al complesso dei trattamenti previdenziali ammonta nel 1999 a 716 miliardi e risulta costituito per una quota pari a quasi il 90, per cento dalla spesa sostenuta dai regimi a contribuzione definita.

Eliminato: %

In questi ultimi il numero di pensionati (3.551) e la spesa relativa alle rendite (27 miliardi) risultano inferiori a quelli evidenziati per i regimi a prestazione definita (pari rispettivamente a 5.902 soggetti e a 67 miliardi): l'importo della pensione media è pari a 7,6 milioni per i primi e sale a 11,4 milioni per i secondi. Una situazione diversa si osserva per le erogazioni in capitale, che nei regimi a contribuzione definita costituiscono la quota più consistente in termini di numero di prestazioni e di spesa (Cfr. Tavola C.6).

Eliminato: Inserire Tav.4.15 - Contributi e prestazioni¶

Nel 1999 l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni supera, nell'insieme dei 293 fondi considerati, i 10.000 miliardi, con un incremento del 17,0, per cento rispetto al dato dell'anno precedente: oltre l'83, per cento di questo ammontare è di

Eliminato: %

Eliminato: %

competenza delle forme previdenziali a contribuzione definita, mentre alle forme a prestazione definita competono meno di 2.000 miliardi. Poco più della metà del capitale destinato ai beneficiari, più esattamente il 52,8, per cento del totale, è gestito direttamente dai fondi; il resto, invece, è investito in polizze collettive presso compagnie di assicurazione.

Eliminato: %

Nel patrimonio totale dei fondi le attività ammontano a 5.533 miliardi, investite per oltre il 60, per cento in titoli di debito; entrambe le tipologie previdenziali privilegiano, infatti, questo impiego, anche se solo il 33,0, per cento della quota obbligazionaria presente nel portafoglio di tutti i fondi va attribuito alle forme con beneficio stabilito. Gli investimenti in quote di OICR riguardano per oltre il 90, per cento le forme a contribuzione definita, mentre, all'opposto, negli investimenti in immobili il 63,5, per cento del totale compete alle forme a prestazione stabilita.

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

I due regimi pensionistici si differenziano in misura significativa anche per la modalità di gestione del capitale finanziario (Cfr. Tavola C.7). Nel 1999, così come per l'anno precedente, la quasi totalità (94,1, per cento) delle risorse complessive destinate ai beneficiari delle forme a prestazione definita è gestita direttamente. Più del 70, per cento delle attività è investita in obbligazioni ed il 10,2, per cento in immobili; tali quote sono appena più contenute rispetto a quanto registrato nella composizione dell'attivo del 1998, in parte a favore dell'investimento in titoli di capitale, la cui percentuale sul totale passa dal 3,6, per cento al 5,9, per cento del 1999.

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Eliminato: %

Tavola 4.10 - Fondi preesistenti di minori dimensioni: dati patrimoniali (a)

(valori in miliardi di lire)

	1998			1999		
	Regime previdenziale			Regime previdenziale		
	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale	Contribuzione definita	Prestazione definita	Totale
<b>Attività</b>						
Immobili	93	167	260	97	168	265
Liquidità	169	49	218	224	50	274
Obbligazioni	2.050	1.091	3.141	2.353	1.158	3.511
Azioni	208	54	262	320	97	417
Quote di OICR	190	46	236	459	45	505
Altre attività	425	109	534	429	133	562
<b>Totale</b>	<b>3.135</b>	<b>1.516</b>	<b>4.652</b>	<b>3.881</b>	<b>1.652</b>	<b>5.533</b>
<b>Passività</b>						
Patrimonio destinato alle prestazioni	3.074	1.474	4.547	3.795	1.619	5.414
Altre passività	62	43	104	86	33	119
<b>Totale</b>	<b>3.135</b>	<b>1.516</b>	<b>4.652</b>	<b>3.881</b>	<b>1.652</b>	<b>5.533</b>
<b>Riserve matematiche presso compagnie di assicurazione</b>	<b>4.120</b>	<b>100</b>	<b>4.220</b>	<b>4.746</b>	<b>101</b>	<b>4.846</b>
<b>Risorse complessivamente destinate alle prestazioni</b>	<b>7.194</b>	<b>1.573</b>	<b>8.768</b>	<b>8.541</b>	<b>1.719</b>	<b>10.260</b>

(a) I dati si riferiscono a 318 su 348 fondi iscritti all'Albo.

La gestione diretta degli accantonamenti totali destinati alle prestazioni non caratterizza, invece, le forme a contribuzione definita; infatti, nel 1999 il 55,6, per cento del totale delle risorse è affidato a compagnie di assicurazione attraverso la stipula di polizze collettive e nel 1998 la quota corrispondente si attestava al 57,3, per cento. Negli ultimi due anni, inoltre, la

Eliminato: %

Eliminato: %

distribuzione dell'attivo per le diverse forme di investimento non varia in misura significativa, anche se si rileva una diminuzione della quota relativa alle obbligazioni, dal 65,4 per cento del 1998 al 60,6 per cento dell'anno successivo, a cui corrisponde un incremento degli impegni in azioni ed in quote di OICR.

Eliminato: %

Eliminato: %

## 5. I principali interventi della Commissione di vigilanza

### 5.1 L'attività di regolamentazione e produzione normativa della COVIP: delibere, istruzioni, orientamenti interpretativi

Eliminato: .

Tra i primari obiettivi che la Commissione si è posta, v'è quello di assolvere nel più breve tempo possibile al compito di offrire un quadro di regole certe e ben definite, nel cui ambito sia possibile un ordinato sviluppo della previdenza complementare.

Eliminato: occupa un posto certamente di rilievo quello

A tale compito la Commissione ha atteso, anche avuto riguardo al rapporto tra le risorse a disposizione e l'ampio spettro delle funzioni istituzionali, assegnando priorità alla definizione di quelle regole che fossero necessarie per consentire l'avvio delle procedure volte alla costituzione dei fondi pensione e poi, via via, implementando il tessuto regolamentare con le normative tese a garantire una corretta e trasparente funzionalità del sistema che si veniva delineando.

Eliminato: ,

Già alla fine del 1998 la COVIP aveva sostanzialmente completato la cornice regolamentare necessaria per consentire ai fondi più rapidi nel processo di autorganizzazione di conseguire la piena operatività. Ciò era stato realizzato, da un lato, attraverso la diffusione di orientamenti e schemi che potessero costituire per gli operatori un utile punto di riferimento nella predisposizione degli statuti dei fondi negoziali e dei regolamenti dei fondi aperti e, dall'altro, mediante la tempestiva emanazione dei regolamenti e provvedimenti generali di propria competenza (in particolare, procedimenti di autorizzazione delle nuove iniziative in materia di previdenza complementare, istituzione dell'albo dei fondi pensione, schemi di bilancio dei fondi, criteri per le convenzioni di gestione dei fondi, parametri per la verifica dei risultati di gestione).

Anche nel 1999 la COVIP ha proceduto nella progressiva definizione del quadro regolamentare, secondo un programma sempre strettamente collegato alle priorità operative che si venivano delineando, e nel contempo ha continuato, soprattutto avendo a riferimento le numerose e complesse problematiche che gli operatori hanno prospettato nella fase di avvio della previdenza complementare, a fornire risposte a quesiti, determinazioni e orientamenti generali, al fine di concorrere a definire un quadro normativo di maggior chiarezza.

#### 5.1.1. L'attività di regolamentazione

All'inizio del 1999 la Commissione, completando un'attenta e prolungata attività di studio ed analisi già avviata nell'anno precedente, ha definito le norme di garanzia e trasparenza nell'attività dei fondi e quelle relative all'informativa per un'adesione consapevole da parte dei lavoratori, emanando contemporaneamente le disposizioni in materia di comunicazioni periodiche agli iscritti e quelle relative all'informativa ai potenziali aderenti ai fondi pensione (documenti sui quali non ci si sofferma, dal momento che se ne è data già un'ampia illustrazione nella relazione annuale per l'anno 1998).

Nel mese di febbraio, in attuazione della normativa sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati anche emanati i regolamenti recanti le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla Commissione e per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso.

Eliminato: 241/1990

Successivamente, la Commissione ha proceduto all'adozione del provvedimento relativo alle segnalazioni di squilibrio ex art.11, co. 4, del d.lgs. n. 124/1993. Tale

Eliminato: decreto

provvedimento, indirizzato sia ai fondi di nuova istituzione che alle forme pensionistiche preesistenti, è volto a fornire indicazioni agli organi di amministrazione e controllo dei fondi per l'individuazione delle vicende potenzialmente in grado di incidere sull'equilibrio dei fondi medesimi, al fine della tempestiva adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni per salvaguardare tale equilibrio.

In relazione alle esigenze determinatesi per i fondi pensione negoziali e aperti ormai operativi e per le forme pensionistiche preesistenti iscritte all'albo e sottoposte alla vigilanza istituzionale, la Commissione ha quindi definito le norme che rendessero certi - anche sotto il profilo della delimitazione temporale - i procedimenti per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti e per l'autorizzazione delle convenzioni per la gestione delle risorse.

Si tratta di due provvedimenti, l'uno relativo ai fondi di natura negoziale, l'altro destinato ai fondi aperti, elaborati in modo omogeneo, pur tenendo conto delle specificità connesse alle diverse tipologie dei soggetti destinatari. Tali procedure si sono rese tanto più opportune in considerazione delle numerose modifiche di statuti e regolamenti apportate nel corso dell'anno, anche per effetto delle innovazioni legislative determinatesi, e in relazione alla stipula delle convenzioni di gestione poste in essere dai fondi a carattere negoziale che per primi avevano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio.

Nei provvedimenti in argomento si è avuto cura di richiamare le procedure semplificate già contemplate negli statuti e regolamenti dei fondi per eventuali variazioni necessitate dall'esigenza di adeguamento a sopravvenute disposizioni normative o richieste della COVIP, di snellire al massimo la documentazione da allegare alle istanze e di disciplinare puntualmente le ipotesi di sospensione e interruzione dei termini, per eventuali carenze documentali, in un quadro di trasparenza dell'attività amministrativa della COVIP.

Per quanto attiene, in particolare, alle procedure di approvazione delle modifiche degli statuti dei fondi preesistenti si è inoltre cercato di raccordare la normativa con le disposizioni connesse all'avvio dell'attività di vigilanza di stabilità, valutando opportuno prevedere peculiari modalità per l'approvazione di modifiche statutarie di fondi non ancora assoggettati a tale vigilanza, laddove, in seguito all'esame delle modifiche prospettate e degli ulteriori documenti richiesti, si ritenga di avviare anche tale attività di vigilanza sul fondo.

In ordine alle modifiche dei regolamenti dei fondi aperti, si è inoltre valutata l'opportunità, quanto alla decorrenza degli effetti delle modifiche approvate, di rimettere alla società istante - una volta intervenuta l'approvazione - la determinazione della data di applicazione, al fine di consentire nel frattempo l'espletamento dei connessi e necessari adempimenti informativi.

Avuto riguardo alla disposizione dell'art.18, co. 6-bis del [d.lgs. n. 124/1993](#), che stabilisce che l'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche preesistenti è avviata dalla Commissione secondo piani di attività differenziati temporalmente, la Commissione, in linea con la progressiva realizzazione del procedimento di iscrizione all'albo delle forme pensionistiche preesistenti, ha definito nel mese di luglio le regole per l'assoggettamento di tali forme alla vigilanza di stabilità, rendendo conoscibili da parte dei soggetti interessati le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sulle forme preesistenti nel rispetto della pianificazione temporale prevista dal legislatore (piani di vigilanza).

Sempre nel corso del 1999 (nel mese di agosto), la Commissione ha varato il sistema di adempimenti informativi richiesti ai fondi pensione aperti, a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, che possono essere sinteticamente classificati in tre tipologie:

- invio di documenti la cui redazione è già prevista dalla vigente normativa;
- invio di altri documenti, dati e segnalazioni, ritenuti necessari;

Eliminato: decreto

- segnalazioni periodiche da fornire a scadenze predefinite e in via telematica.

Nel primo gruppo di documenti sono compresi il prospetto informativo e ogni sua eventuale modifica o integrazione, il rendiconto annuale accompagnato dalla relazione degli amministratori sulla gestione e dalla relazione della società di revisione, copia della comunicazione periodica agli iscritti, la relazione annuale del responsabile del fondo relativa al complesso dell'attività e dei controlli svolti. E' stato inoltre previsto l'invio di una comunicazione riguardante i *benchmark* che si intendono utilizzare per la verifica dei risultati della gestione.

Tra gli ulteriori documenti e segnalazioni richiesti, si indicano:

- le comunicazioni riguardanti l'eventuale superamento dei limiti di investimento previsti dalla normativa vigente, con indicazioni delle motivazioni del superamento e delle iniziative poste in essere per il rientro nei limiti consentiti;
- le comunicazioni previste dagli artt.7 e 8 del D.M. tesoro n. 703/1996, in materia di conflitto di interessi;
- i verbali delle riunioni dei Collegi sindacali in caso di accertamento di eventuali irregolarità;
- le comunicazioni *ex art. 11 del d.lgs. n. 124/1993*, in merito ad eventuali vicende capaci di incidere sull'equilibrio del fondo;
- copia dei contratti di delega gestionale, delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, delle convenzioni per la fornitura di servizi amministrativi, di consulenza, di elaborazione dati, ecc.
- copia del materiale promozionale più rilevante utilizzato nella raccolta delle adesioni.

Eliminato: decreto del Ministro del

Eliminato: decreto legislativo

La Commissione ha trasmesso a tutte le società che hanno istituito fondi pensione aperti gli schemi delle segnalazioni periodiche da inviare per via telematica alla COVIP, con le relative istruzioni di compilazione. La periodicità di inoltro è stata fissata su base trimestrale, dovendo essere trasmessa ciascuna segnalazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, con la sola eccezione della tavola relativa alla classificazione degli aderenti, per la quale è stata prevista la compilazione semestrale. I dati richiesti riguardano, in sintesi, la raccolta delle adesioni e dei contributi, la situazione delle quote e l'andamento del *benchmark*, i trasferimenti, riscatti, anticipazioni e l'erogazione delle prestazioni, gli oneri a carico degli aderenti e del fondo, il riepilogo delle attività nette, la composizione degli investimenti, le posizioni in strumenti derivati, gli acquisti e le vendite di strumenti finanziari, la classificazione degli aderenti, per classi di età e di sesso, per ripartizione geografica, per tipologia di attività lavorativa.

L'attività di regolamentazione della Commissione si è venuta ancora arricchendo in corso d'anno in relazione all'esigenza di assolvere tempestivamente agli impegni derivanti da novelle legislative. E' il caso delle istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione, emanate nel mese di dicembre.

La legge n. 144/1999, infatti, modificando l'art. 6, co. 4-bis, del d.lgs. n. 124/1993, ha previsto che il processo di selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali venga condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e criteri di scelta dei gestori.

Eliminato: 17 maggio 1999,

Eliminato: decreto legislativo

Nelle istruzioni emanate dalla COVIP si prevede innanzitutto che l'organo di amministrazione del fondo pensione definisca preliminarmente la politica di investimento del fondo operando le scelte sull'allocazione degli investimenti e sull'individuazione dei profili di rischio e rendimento. Ciò dovrà avvenire, si è ritenuto necessario sottolineare, in coerenza con

le previsioni statutarie e avendo riguardo alle caratteristiche della platea di riferimento. In tale ambito dovrà essere inoltre valutato, al fine di definire conseguentemente le risorse da affidare in gestione, se ricorrere alle forme di investimento diretto consentite dalla legge.

Quanto alla determinazione degli incarichi, nel richiedere la definizione degli obiettivi e modalità gestionali degli stessi, si indicano alcuni criteri da prendere a riferimento al fine di qualificare la gestione sotto i profili di rischio e rendimento, quali l'orizzonte temporale degli investimenti, le tipologie degli stessi, gli stili di gestione, i *benchmark*, le eventuali garanzie di risultato, rimettendo comunque ai competenti organi dei fondi l'individuazione di ogni elemento ritenuto utile al fine sopra indicato.

Considerata poi l'esigenza di predefinire i criteri di valutazione delle candidature, si è ritenuto di elencare una serie di elementi da prendere in considerazione a tal fine, fermo restando l'obbligo che ogni determinazione assunta al riguardo sia coerente con quanto deliberato circa la tipologia, gli obiettivi e le modalità gestionali riferiti ai singoli incarichi.

Onde pervenire ad una omogenea e, quindi, confrontabile presentazione dei risultati da parte dei candidati sono stati poi indicati alcuni criteri ai quali il fondo si deve attenere nel richiedere la presentazione dei risultati. In tale contesto è stato giudicato opportuno prevedere che i candidati gestori segnalino gli eventuali scostamenti dei risultati presentati rispetto ai criteri specificati e le relative motivazioni.

Nel documento si riportano poi le indicazioni minime che il bando da pubblicare sui quotidiani deve contenere (si ricorda che la disposizione legislativa prevede che le richieste di offerte siano pubblicate su almeno due quotidiani a larga diffusione) e si prevede che, onde rendere efficiente e trasparente la raccolta degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dei candidati, sia predisposto un apposito questionario. Si rileva che, quanto alle deleghe gestionali, è stato previsto l'obbligo per il Fondo di richiedere ai candidati di specificare nel questionario l'intenzione di avvalersi di tale facoltà e di fornire le necessarie informazioni anche relativamente ai soggetti da delegare, onde consentire al Fondo di effettuare una valutazione che tenga anche conto delle deleghe.

Si è ritenuto infine opportuno prevedere una fase finale di valutazione e raffronto delle offerte economiche, da effettuarsi tra i candidati che siano stati ritenuti maggiormente qualificati per ogni singola tipologia di incarico, stabilendo che il numero dei candidati sui quali dovrà essere operata tale scelta conclusiva sia comunque congruo rispetto al numero dei gestori da incaricare, fermo restando che tali candidati non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati da rapporti di controllo.

### **5.1.2. Gli orientamenti interpretativi**

Particolarmente intensa è risultata, nel corso del 1999, l'attività di interpretazione normativa da parte della Commissione, attività che, accompagnando quella di regolamentazione, si è concretizzata nell'emanazione di orientamenti e indicazioni operative ai soggetti interessati.

Tale attività, così come negli anni precedenti, si è sviluppata soprattutto sulla base dei numerosi quesiti prospettati all'attenzione della COVIP, ovvero in relazione a tematiche che si sono venute ponendo in evidenza nella fase attuativa dei programmi di previdenza complementare.

Come in passato, nell'esercizio dell'attività di interpretazione delle norme, la Commissione ha ritenuto di privilegiare l'emanazione di orientamenti di carattere generale, metodo che appare idoneo alla finalità di fornire indicazioni utili a tutti i soggetti legittimati a porre in essere nuove iniziative e ai titolari di forme pensionistiche preesistenti, accanto al

quale si è comunque sviluppata anche un'attività di riscontro a singole questioni formulate dagli operatori.

Tra le questioni di maggior rilievo venute in evidenza sono da segnalare quelle relative all'ambito dei destinatari dei fondi pensione aperti e quelle inerenti ad operazioni di riorganizzazione di forme pensionistiche preesistenti, da valutare avendo presenti i connessi risvolti in merito all'area dei potenziali aderenti a tali forme.

Circa i fondi pensione aperti, con l'avvio e lo sviluppo della raccolta delle adesioni si è posto il problema relativo all'ambito di applicazione della previsione dell'art. 9, co. 2, del d.lgs. n. 124/1993, che consente l'adesione a tali fondi dei lavoratori per i quali "non sussistano o non operino le fonti istitutive" di fondi negoziali e che stabilisce che la facoltà di adesione ai fondi aperti possa essere prevista anche su base contrattuale collettiva (cc.dd. "adesioni collettive") solo nel caso in cui non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione negoziali.

Eliminato: decreto legislativo

La Commissione ha valutato le suddette disposizioni legislative, avendo particolare attenzione all'articolato sistema delle fonti istitutive delineato dalla normativa di settore e facendo riferimento all'applicabilità al lavoratore interessato delle fonti medesime.

Così, in merito alla facoltà di adesione individuale a fondi aperti, si è evidenziato come la presenza di condizioni impeditive sia da valutare avendo riguardo all'applicabilità al lavoratore interessato di fonti istitutive di cui all'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993.

Eliminato: decreto legislativo

Nel caso del lavoratore dipendente, dunque, la condizione che impedisce l'adesione va individuata nell'esistenza di una fonte istitutiva, ad esempio un accordo collettivo, che sussista e operi nei confronti del lavoratore interessato. Non deve quindi essere stato posto in essere un accordo istitutivo di una forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore stesso abbia diritto a partecipare in base all'assetto normativo che regola il proprio rapporto di lavoro (adesione del datore di lavoro all'associazione firmataria dell'accordo, forme di rinvio espresso o tacito alla disciplina contrattuale).

Considerata la diversa strutturazione delle fonti istitutive prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993 per le varie categorie di lavoratori, nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti la condizione impeditiva dell'adesione al fondo aperto va individuata nell'adesione del singolo lavoratore o libero professionista all'accordo fra lavoratori promosso da sindacato o associazione di livello almeno regionale (adesione che si concretizza nella sottoscrizione dell'accordo istitutivo ovvero nella successiva adesione al relativo fondo negoziale).

Eliminato: citato

Eliminato: decreto legislativo

Per quel che concerne, infine, la facoltà di adesione su base collettiva, riservata dalla norma stessa ai soli lavoratori dipendenti, la Commissione ha rilevato che la disposizione legislativa consente di individuare una prevalenza, nell'iniziale momento di costituzione della forma pensionistica complementare, delle fonti istitutive che abbiano previsto la costituzione di fondi pensione negoziali rispetto a quelle che tale forma intendano realizzare con le modalità dell'adesione ad un fondo aperto. Si deve conseguentemente ritenere preclusa la possibilità, da parte delle fonti istitutive di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 124/1993, di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, laddove già esistano accordi istitutivi di fondi pensione di carattere negoziale che si applichino, nei termini in precedenza indicati, ai lavoratori dipendenti interessati.

Eliminato: decreto legislativo

La Commissione ha infine sottolineato, anche avuto riguardo a specifiche iniziative di cui ha avuto evidenza, come le condizioni ostative di cui sopra devono intendersi operanti e come tali preclusive della possibilità delle fonti istitutive di prevedere la facoltà di adesione a fondi aperti, anche nel caso in cui si intenda utilizzare lo strumento dell'adesione collettiva per procedere alla trasformazione di forme pensionistiche preesistenti.

Altra tematica di particolare rilievo sulla quale la Commissione ha avuto modo di esprimere il proprio orientamento interpretativo è quella relativa alle operazioni di riorganizzazione di forme pensionistiche preesistenti. Al riguardo sono venute all'attenzione della Commissione varie situazioni che hanno presentato profili di particolare complessità e delicatezza soprattutto in riferimento a fondi pensione interaziendali, anche con riguardo all'esigenza di garantire che i confini dell'area dei destinatari di tali forme risultino coerenti con il dettato normativo.

Al riguardo, la Commissione ha rilevato che il d.lgs. n. 124/1993, stabilendo procedure e condizioni specifiche per la costituzione di forme di previdenza complementare, ha inteso affermare la necessità, per le collettività di destinatari sprovviste di trattamenti pensionistici complementari, che fossero seguite e realizzate le condizioni ivi previste, al fine di dotarsi di una forma di previdenza complementare.

**Eliminato:** decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto di dover precisare che per i fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria (compagnie di assicurazione, *brokers*, associazioni territoriali di datori di lavoro, ecc...) a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, i "nuovi" aderenti possano essere soltanto i dipendenti delle stesse aziende le quali, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1993, abbiano già aderito ai suddetti fondi, non potendosi, pertanto, ritenersi ammissibile qualsiasi ulteriore adesione ai fondi interaziendali riconducibili all'ambito di cui sopra da parte di aziende che alla data del 28 aprile 1993 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

**Eliminato:** D.Lgs.

La Commissione ha peraltro sottolineato come, coerentemente con la predetta impostazione, possano ritenersi consentite, nell'ambito dei processi di trasformazione e riorganizzazione di fondi di risalente istituzione, operazioni di fusione, incorporazione, scorporo che, riguardando categorie di destinatari già interessati da forme di previdenza complementare, non si risolvono in un ampliamento della complessiva area dei destinatari dei fondi pensione cosiddetti preesistenti.

La Commissione ha ancora richiamato l'esigenza che le parti interessate verifichino, caso per caso, l'inesistenza di vincoli o impedimenti, anche statutari, eventualmente derivanti dai rapporti attualmente in essere, che ostino alla realizzazione delle operazioni di cui sopra. Ciò, fermo restando che l'attuazione delle suddette operazioni, laddove possibile, dovrà ovviamente avvenire sulla base di accordi tra le rispettive fonti istitutive, che tengano conto delle concrete situazioni dei fondi in riferimento.

E' stata infine posta all'attenzione dei soggetti interessati ai predetti processi di trasformazione e riorganizzazione, l'opportunità di valutare ogni profilo delle predette operazioni con la dovuta diligenza e nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, prestando particolare attenzione ai modelli gestionali utilizzati dalle forme preesistenti interessate dall'operazione, da considerare anche come un'occasione utile per procedere alla eventuale adozione dei modelli gestionali tipizzati dell'art. 6, co. 1, del d.lgs. n. 124/1993 e della banca depositaria.

**Eliminato:** decreto legislativo

L'adeguamento, in questo caso necessario, ai modelli gestionali di cui al d.lgs. n. 124/1993 ha costituito uno dei punti di approdo dell'analisi effettuata per le operazioni di trasformazione di forme pensionistiche preesistenti in fondi nuovi. E' stato infatti posto all'attenzione della Commissione il caso di fondi preesistenti interessati, anche al fine di ampliare l'area dei potenziali aderenti e dare quindi maggiori sbocchi ai propri complessivi programmi previdenziali, a procedere ad operazioni di trasformazione di cui all'art.1 del D.M. lavoro n. 211/1997. Tale norma prevede che si applichino le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività previste dal d.lgs. n. 124/1993 nel caso di fondi "risultanti da

**Eliminato:** decreto

**Eliminato:** decreto del Ministro del l

**Eliminato:** decreto

operazioni di trasformazioni conseguenti a modifiche delle fonti istitutive che comportino una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari e diano luogo alla istituzione di nuovi fondi pensione”.

La Commissione, per tali ipotesi di innovazione delle fonti istitutive con conseguenti modifiche dell’assetto ordinamentale del fondo, ha definito le procedure autorizzative, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia delle posizioni degli iscritti, in un contesto, peraltro, di necessario adeguamento a tutte le disposizioni recate dalla normativa di settore per i fondi di nuova istituzione, ivi comprese, per l’appunto, quelle relative ai modelli da utilizzare per la gestione delle risorse accumulate.

In tale ambito, la Commissione ha inoltre ritenuto prioritaria l’esigenza di assicurare una informativa piena agli iscritti, al fine di consentire l’esercizio di tutte le prerogative ad essi riconosciute, ivi compreso il diritto al trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione. Si sono così definiti, con riguardo alle forme pensionistiche preesistenti che procedano ad operazioni di trasformazione di particolare rilevanza, schemi di comunicazione agli iscritti, al fine di assicurare adeguata informativa sia nella fase di formazione della volontà collettiva che nella successiva fase di realizzazione dell’operazione.

Nell’ambito di tali schemi si è indicato il contenuto minimale che l’informativa preventiva deve avere, con riguardo all’accordo collettivo sottoscritto in riferimento alla trasformazione, alle motivazioni che hanno indotto i sottoscrittori delle fonti istitutive e gli organi del fondo a porre in essere tale operazione, ai principali aspetti del progetto di trasformazione, anche in relazione all’adeguamento dell’assetto ordinamentale alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 124/1993, alle modalità e tempi del passaggio al nuovo modello gestionale, alle modalità e termini per l’esercizio di diritti di voto spettanti agli iscritti in merito al progetto di trasformazione.

Eliminato: decreto legislativo

Nell’informativa successiva, dovranno inoltre essere indicati - con riguardo al singolo iscritto e precisando l’impatto su tali elementi dell’operazione di trasformazione - l’anzianità contributiva maturata nel fondo e nel sistema della previdenza complementare e l’importo della posizione individuale e dovranno essere fornite informazioni relative all’eventuale garanzia di restituzione del capitale e di corresponsione di un rendimento minimo, alle prestazioni accessorie che fossero previste, alle anticipazioni eventualmente concesse, alle condizioni, modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione riconosciuto in ragione della trasformazione.

Sempre in materia di forme pensionistiche preesistenti, la Commissione, anche sulla base delle indicazioni scaturite dall’interlocuzione intrattenuta sul punto con i Ministeri del lavoro e del tesoro, ha fornito alcune precisazioni circa i limiti alla liquidazione in capitale di posizioni individuali di “vecchi iscritti”, avuto riguardo alle previsioni contenute nell’art.59, co. 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Si è sul punto osservato che il divieto di trasformare quote di pensione in forma di capitale riguarda, sul piano oggettivo, tutti i regimi pensionistici, compresi quelli complementari, relativamente a quei sistemi che prevedono però effettivamente un procedimento di trasformazione di rendite (quote pensionistiche) in capitale, in coerenza con il principio di tutela dell’interesse pubblico generale diretto unitariamente nella circostanza ad obiettivi di equità, di contenimento del costo del lavoro, di riequilibrio finanziario e di razionalizzazione dell’economia (si ricorda che la norma in questione è contenuta in un provvedimento legislativo che reca l’esplicita finalità di stabilizzazione della finanza pubblica). Tale situazione risulta propria, in particolare, dei fondi retti con la tecnica della ripartizione e cioè secondo un sistema che integra il momento solidaristico con riferimento ai flussi generazionali di finanziamento e, di fatto, è tanto più avvertita per le ipotesi di regimi a

prestazione definita, considerata la dicotomia esistente tra conferimento contributivo e misure erogatorie.

Al contrario, il divieto di liquidazione in capitale non trova applicazione qualora si configuri l'ipotesi di conferimenti contributivi imputati su conti individuali di previdenza cui si applica un congegno di pura capitalizzazione in funzione del rendimento delle risorse investite, risultando in tal caso indifferente, ai fini in esame, se il cespite per ciascun iscritto conferito sia liquidabile in forma di capitale o di rendita vitalizia.

Tra le altre questioni che hanno formato oggetto di linee interpretative della Commissione, anche in forma di risposta a singoli quesiti, hanno occupato un posto di rilievo anche il tema dei requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo e quello relativo ai regimi di incompatibilità nell'assunzione delle predette cariche ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 703/1996, nonché il regime di contribuzione, riscatto e trasferimenti applicabili ai vecchi iscritti a forme pensionistiche preesistenti.

## 5.2 Le iscrizioni all'albo

L'art. 4, co. 6 del d. lgs. n. 124/1993 ha previsto che i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività siano iscritti in apposito Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Si è data attuazione alla disposizione istituendo l'Albo dei fondi pensione, la cui principale funzione è quella di rendere noti (pubblicità - notizia) i soggetti che sono abilitati a svolgere l'attività di fondo pensione complementare.

L'Albo è articolato in due Sezioni dedicate rispettivamente ai fondi pensione negoziali e ai fondi aperti, e in tre Sezioni speciali delle quali la prima destinata ai fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica, la seconda ai fondi preesistenti interni, e la terza ai fondi interni soggetti alla vigilanza delle altre Autorità di controllo.

### 5.2.1. I fondi pensione preesistenti

Completato nel corso del 1998 il quadro regolamentare, il 1999 è caratterizzato dal concreto avvio delle iscrizioni.

L'art. 59, co. 40, della L. n. 449/97, pur prescrivendo l'iscrizione dei fondi preesistenti sulla base della loro comunicazione, prescindendo quindi dal grado di adeguamento del loro ordinamento interno alle disposizioni di legge e a quelle regolamentari, richiede pur sempre che gli stessi siano in concreto "individuati e riconosciuti" come "fondi pensione preesistenti"; l'iscrizione è sì un atto dovuto, ma non automatico. La natura meramente accertativa della suddetta attività, pur escludendo un esame puntuale degli assetti statuari e dei profili gestionali ed amministrativi dei fondi, rinviato alla successiva attività di vigilanza ordinamentale e di stabilità, ha richiesto, comunque, una attenta considerazione delle caratteristiche strutturali dei fondi e dei profili più problematici da valutare ai fini della loro iscrivibilità e per le scelte sull'articolazione delle sezioni speciali dell'Albo.

Nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione all'Albo si è assunto quale criterio guida quello dimensionale. Si è ritenuto di procedere per gruppi di fondi, dando priorità a quelli con più di 100 iscritti e sottoponendo a vigilanza di stabilità, a partire dalla data della loro iscrizione, quelli di dimensione superiore alle 5000 unità.

I provvedimenti di iscrizione della Commissione, avviati a partire dal luglio 1999, sono stati inoltre preceduti dall'adozione del regolamento sulle procedure per l'approvazione delle

**Eliminato:** del decreto del Ministro del tesoro

**Eliminato:** pubblica

**Eliminato:** la conoscenza de

**Eliminato:** legge

**Eliminato:** La verifica, sulla base dei criteri elaborati dalla Commissione, dell'appartenenza del fondo all'area della previdenza complementare e l'accertamento della sua preesistenza ha richiesto alcuni chiarimenti che si possono di seguito sintetizzare.¶

Un primo chiarimento attiene alla circostanza che l'appartenenza all'area della previdenza complementare fosse da valutare non solo con riferimento agli statuti e/o regolamenti dei fondi attualmente vigenti, ma anche rispetto alle disposizioni che erano in essere alla data del 15 novembre 1992. Ciò in quanto, per essere considerato forma pensionistica preesistente, un fondo avrebbe dovuto appartenere all'area della previdenza complementare sia nel momento in cui si definiva l'avvio della riforma di settore sia successivamente all'atto dell'iscrizione, dovendosi valorizzare in una visione più complessiva le vicende del fondo e i differenti momenti che ne definiscono l'evoluzione alla luce della legislazione vigente.¶

Un adeguato approfondimento ha richiesto, altresì, l'aspetto relativo al momento in cui potesse ritenersi istituita la forma previdenziale, in quanto il polimorfismo strutturale ha fatto emergere e portato all'attenzione della Commissione più modalità attraverso le quali si è pervenuti alla nascita delle forme pensionistiche e si sono sostanziate le fasi di realizzazione delle relative iniziative.¶ Si è posto, inoltre, all'attenzione della Commissione l'esigen... [1]

**Eliminato:** ,

**Eliminato:** per i quali era definita la relativa attività accertativa,

**Eliminato:** Questi ultimi interessavano, sulla base dei dati dichiarati, il 52% della popolazione degli iscritti ai fondi pensione preesistenti e per la loro dimensione costituiscono at... [2]

**Eliminato:** Detto criterio ha portato, invece, a trattare solo successivamente i fondi che segnalavano la cessazione della loro operatività a seguito di operazioni di liquidazione d... [3]

**Eliminato:** precedenti

modifiche statutarie<sup>26</sup> e dalla definizione dei piani di vigilanza ai sensi dell'art. 18, co. 6-bis del d.lgs n. 124/93 con l'indicazione, in particolare, dei criteri per il graduale assoggettamento dei fondi alla vigilanza di stabilità.

Modalità operative specifiche sono state adottate dalla Commissione per l'iscrizione all'Albo dei fondi pensione "interni" a banche e a compagnie di assicurazione<sup>27</sup>.

Sulla base delle informazioni derivanti dalla comunicazione effettuata dai fondi e dei successivi approfondimenti seguiti nel corso delle istruttorie circa le loro caratteristiche, la struttura dell'Albo con riguardo ai fondi di risalente istituzione è stata articolata in tre sezioni speciali: le prime due destinate ai fondi vigilati da COVIP e la terza destinata ai fondi vigilati da altre Autorità (Banca d'Italia e ISVAP).

Si è ritenuto, infatti, di dover articolare il contenuto informativo dell'Albo in modo differenziato oltre che con riguardo all'Autorità vigilante anche, per i fondi vigilati dalla Commissione, tra quelli con soggettività giuridica (persone giuridiche riconosciute ovvero associazioni non riconosciute) e quelli interni ad aziende o altri soggetti c. d. promotori. Tra le forme preesistenti risultano difatti forme pensionistiche costituite nell'ambito del patrimonio di aziende, associazioni, enti pubblici o privati che si caratterizzavano, salvo gli obblighi di adeguamento ai principi del decreto legislativo, come mere poste di bilancio ovvero patrimoni di destinazione, privi in ogni caso di soggettività giuridica<sup>28</sup>. E' apparsa invece inopportuna l'indicazione nell'Albo per questi fondi, oltre agli elementi identificativi necessari, di ulteriori elementi caratteristici, sia per la frequenza di forme "ibride" con riguardo in particolare al regime della contribuzione, sia per il processo di trasformazione che sta interessando tale categoria di fondi a seguito dell'impatto con la nuova disciplina di settore. Le altre informazioni, ancorché non necessarie ai fini della funzione di pubblicità notizia dell'Albo dei fondi pensione, ma comunque significative, troveranno modalità proprie per essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati con il graduale completamento dell'attività di controllo della Commissione.

Le variazioni delle informazioni contenute nell'Albo a seguito delle modifiche statutarie apportate dai fondi o di vicende che interessano i soggetti promotori sono disposte con apposita deliberazione della Commissione.

E' opportuno segnalare che per i fondi pensione preesistenti, per i quali l'iscrizione all'Albo non costituisce provvedimento autorizzatorio ai fini dell'esercizio della relativa attività, si è ritenuto di conservare come numero di iscrizione lo stesso a suo tempo attribuito all'atto della comunicazione. Questo numero deve essere indicato in tutti gli atti e nella corrispondenza del fondo.

26 Si ricorda al riguardo che in relazione alle disposizioni dell'art. 18, co. 6-bis, del d.lgs. 124/93, introdotto dalla legge 449/97, art. 59, co. 40, le modifiche statutarie deliberate dai fondi pensione preesistenti successivamente alla data della loro iscrizione nelle sezioni speciali dell'Albo dei fondi pensione sono sottoposte all'approvazione della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, co. 2, lettera b).

27 Si tratta delle forme pensionistiche di cui all'art. 18, co. 3, "interne" (costituite nell'ambito del patrimonio) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa. Il co. 3 ha anche riguardo alle forme pensionistiche interne a enti pubblici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, valutaria o assicurativa; questi ultimi fondi, a differenza degli altri, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo per effetto della disposizione di cui all'art. 17, co. 1, del d.lgs. 124/93

28 Le forme pensionistiche costituite all'interno di imprese diverse da banche ed assicurazioni risultano ad oggi solo 25, 5 fondi sono già stati iscritti e, per lo più, risultano di dimensioni molto modeste. Rispetto ai fondi a suo tempo segnalatisi il numero si è andato assottigliando in quanto si assiste ad un processo di trasformazione di questi fondi sia con riguardo alla loro forma giuridica che con riguardo al regime delle prestazioni. Il fenomeno delle c. d. esternalizzazioni sta interessando anche i fondi interni alle banche, determinando il passaggio della vigilanza da Banca d'Italia alla Commissione. Il numero complessivo dei fondi potrebbe aumentare in quanto spesso all'interno delle banche la forma pensionistica è conservata per il pagamento delle pensioni in essere.

**Eliminato:** Si è ritenuto, difatti, di attivare, sulla base delle disposizioni di legge che dispongono in materia di collaborazione fra le Autorità di vigilanza che consentano lo scambio delle informazioni e agevolino le rispettive funzioni, di concordare modalità operative per confrontare i dati anagrafici sui fondi interni e poter procedere all'iscrizione dei fondi in questione sulla base delle verifiche effettuate direttamente da Banca d'Italia e da ISVAP.

**Eliminato:** Quanto sopra ha richiesto in ogni caso alcuni approfondimenti comuni in ordine ai criteri da adottare per l'identificazione dei singoli fondi da iscrivere.¶  
Si è reso, tra l'altro, necessario chiarire i casi in cui all'interno del patrimonio del soggetto promotore fossero state costituite più forme previdenziali ovvero si fosse in presenza di un'unica forma pensionistica articolata in più sezioni.¶  
Hanno costituito, inoltre, specifico oggetto di approfondimento le problematiche in ordine all'obbligo per i fondi interni bancari ed assicurativi di costituire l'organismo di sorveglianza ed all'esclusione per questi della preventiva acquisizione della certificazione antimafia per i componenti del predetto organismo ai fini dell'iscrizione all'Albo degli stessi.¶

**Eliminato:** difatti

**Eliminato:** che presentavano una propria

**Eliminato:** una propria

**Eliminato:** .¶

Ancorché si tratti di un fenomeno che appare oggi di dimensioni molto ridotte

**Eliminato:** e destinato a diminuire nel tempo, in quanto interessa quasi totalmente fondi al di sotto dei 100 iscritti, riflette comunque una realtà che richiedeva un contenuto informativo specifico con riguardo al soggetto al cui interno la forma è istituita.¶

**Eliminato:** ¶

**Eliminato:** propria

**Eliminato:** esercitata

**Eliminato:** a

**Eliminato:** (pubblicità-notizia)

**Eliminato:** ovviamente

**Eliminato:** , così come avviene anche per i fondi di nuova costituzione,

**Eliminato:** pari al ..% sul totale dei fondi vigilati da COVIP

**Eliminato:** Di questi

**Eliminato:** la quasi totalità

**Eliminato:** modestissime

### 5.2.2. I fondi di nuova istituzione

A ciascuno dei fondi di nuova istituzione (fondi pensione negoziali e fondi pensione aperti), viene assegnato, all'atto di iscrizione, un numero d'ordine che risulta individuato secondo un criterio di progressione numerica. Detto numero accompagna il fondo durante tutto il corso della sua vita e deve risultare indicato negli atti e nella corrispondenza dello stesso.

Eliminato: Per quanto concerne i

Eliminato: , a ciascuno di questi, all'atto dell'iscrizione,

Il corredo di informazioni riportate nell'Albo è tale da consentire l'univoca identificazione del fondo pensione. Così, per i fondi negoziali iscritti alla I Sezione, le informazioni riportate sono: denominazione, sede legale, data di autorizzazione all'esercizio dell'attività, data di iscrizione all'albo e relativo numero di iscrizione, forma giuridica prescelta e regime delle prestazioni.

Le modalità di iscrizione variano a seconda della forma giuridica del fondo: nel caso in cui il fondo pensione sia istituito come associazione non riconosciuta (attualmente nessun fondo pensione ha utilizzato questa forma giuridica) la Commissione, dopo aver autorizzato l'esercizio dell'attività ne dispone d'ufficio l'iscrizione all'Albo; qualora, invece, il fondo sia costituito nella forma dell'associazione riconosciuta o della fondazione, la Commissione autorizza il fondo all'esercizio dell'attività e ne dispone l'iscrizione all'Albo solo a seguito del decreto di riconoscimento della personalità giuridica da parte del Ministro del lavoro.

Per quanto riguarda le possibili variazioni delle informazioni riportate nell'Albo, queste sono disposte con apposita delibera della Commissione che viene, in genere, adottata contestualmente a quella di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal fondo.

Nell'ipotesi di cancellazione del fondo dall'Albo per scioglimento dell'associazione è previsto un periodo transitorio che accompagna la fase di liquidazione del fondo, nel quale la Commissione dispone che, accanto alla denominazione del fondo, sia inserita la menzione "fondo in liquidazione". L'effettiva cancellazione avviene solo dopo la definitiva liquidazione delle posizioni individuali di tutti gli aderenti al fondo.

Eliminato: ,

Nel caso di fondi pensione aperti, essendo questi istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell'art. 2117 cod. civ., il corredo minimo di informazioni riportate nell'Albo si estende anche al soggetto che ha istituito il fondo stesso. Infatti, accanto alla denominazione del fondo, alla data di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività e al regime delle prestazioni, vengono indicate: la denominazione della Società che ha istituito il fondo, la sede legale della stessa nonché la tipologia (SGR, impresa di assicurazione, banca o SIM).

In questo caso l'iscrizione all'Albo è disposta dalla Commissione in seguito al ricevimento della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della società promotrice ha istituito il fondo pensione aperto.

Per quanto riguarda la variazione delle informazioni riportate per ciascun fondo pensione aperto nella II Sezione dell'Albo, la Commissione ha previsto, qualora la variazione interessi le informazioni relative alla società istante (denominazione, sede legale), una procedura semplificata. In particolare, in questi casi la modifica delle informazioni sarà disposta sulla base del semplice invio della documentazione atta a comprovare l'avvenuta variazione nello statuto della società istante (verbale dell'assemblea straordinaria della società, decreto di omologa del tribunale presso la cui cancelleria è depositato lo statuto societario). La variazione delle altre informazioni riportate per i fondi aperti è invece disposta dalla Commissione, come avviene per i fondi negoziali, contestualmente alla delibera di approvazione delle modifiche regolamentari.

## 6. Gli aspetti organizzativi interni

### 6.1 Il contesto giuridico e normativo di riferimento. L'attività regolamentare

Eliminato: .

Il primo quadriennio di attività della Commissione è stato caratterizzato da diverse fasi evolutive che, attraverso successivi aggiustamenti, hanno consentito di dotare la struttura dei necessari strumenti di funzionamento sul versante organizzativo, amministrativo e di gestione delle risorse.

La L. n. 335/1995 ha consentito alla Commissione di disporre di una potestà di autoregolamentazione in materia di funzionamento, ma ha anche previsto che le relative delibere in materia di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e del personale siano soggette a visto di esecutività del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro.

Tale situazione ha consentito di formulare norme regolamentari che sono state sottoposte al vaglio delle amministrazioni preposte ad effettuare la valutazione sotto il profilo della legittimità. Tuttavia, è spesso emerso il limite derivante da un contesto giuridico e normativo non sufficientemente delineato e chiaro circa la natura giuridica della Commissione in quanto la normativa in vigore non è stata in grado di offrire riferimenti puntuali per operare scelte anche fondamentali. Tale è stato, in particolare, il caso del Regolamento del personale che, nella sua prima stesura (divenuta esecutiva nel mese di ottobre del 1996) ha dovuto, con riferimento al trattamento giuridico e economico del personale, scontare il mancato riferimento ad altri comparti di contrattazione o ordinamenti preesistenti contrariamente a quanto invece stabilito dal legislatore con riferimento ad altre Autorità.

In conseguenza di quanto sopra è scaturita una generale inadeguatezza dei livelli retributivi che, in quella fase, avevano assunto a riferimento il trattamento in essere presso il comparto di contrattazione degli enti pubblici non economici e, quindi, non in linea con professionalità spesso di difficile reperimento. Ciò ha prodotto la difficoltà crescente di reclutamento di personale (da doversi attingere necessariamente, per il livello di specializzazione richiesto, dal libero mercato o da altre Autorità di vigilanza con livelli retributivi senza dubbio più elevati), ma anche la non agevole situazione di far fronte ad un *'turn over'* di personale, estremamente negativo per la continuità e il consolidamento della struttura.

Formattato

Al fine di porre rimedio alla situazione, il legislatore è intervenuto con la L. n. 144/1999, modificando l'articolo 16, co. 4, del d.lgs. n. 124/1993, ha previsto un riferimento chiaro per la definizione degli assetti economici del personale della Commissione effettuando, analogamente a quanto già realizzato in altri casi, un rinvio ai trattamenti economici in atto presso l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

Eliminato: direttamente e opportunamente il legislatore, che

Eliminato: legge

Eliminato: ,

Eliminato: decreto legislativo

La nuova situazione ha, quindi, consentito alla Commissione di deliberare un nuovo testo regolamentare che, facendo salve le specificità dell'organismo e tenendo conto delle disponibilità finanziarie, ha consentito di prevedere una rimodulazione delle retribuzioni del personale dipendente anche attraverso l'introduzione di livelli retributivi per ciascuna qualifica in modo da riconoscere aumenti stipendiali, in via differenziata e in funzione della valutazione e dei risultati, in base a moderni criteri di produttività e efficienza.


## 6.2 L'organizzazione interna

Le norme di autoregolamentazione hanno delineato, in fasi successive, l'attuale assetto. Dopo una fase iniziale, nella quale l'attività si è prevalentemente sviluppata nel conseguire l'assetto della struttura attraverso la predisposizione e l'approntamento dei beni e dei servizi e il reperimento delle prime risorse di personale, gli assetti organizzativi hanno trovato una loro significativa evoluzione tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999, allorché le attività di supporto (amministrazione, organizzazione, personale e informatica) sono state concentrate in un'unica Direzione e, conseguentemente, le attività operative sono state distribuite nell'ambito dell'organizzazione in modo da garantire, tenendo conto comunque delle limitate disponibilità di personale assegnate dalla legge, la piena operatività della Commissione.

L'attuale quadro organizzativo è strutturato in cinque Direzioni, cui si aggiunge la Segreteria della Direzione Generale con compiti di supporto operativo generale per l'intera Commissione.

Nella definizione del quadro organizzativo, la Commissione ha dovuto assumere la flessibilità come metodologia organizzativa e di gestione, fondamentale per garantire il pieno funzionamento. Infatti, il numero delle risorse in servizio, unitamente alla necessità di garantire alle stesse un rapido apprendimento e inserimento operativo, hanno portato a privilegiare una modalità di gestione e sviluppo delle risorse che consenta la possibilità di interscambio di alcuni ruoli, oltre che, evidentemente, accrescere il livello di cooperazione tra le strutture.

Grafico 6.1 - Quadro organizzativo




Un significativo esempio di ciò è la costituzione di gruppi di lavoro, indirizzati all'analisi di specifiche problematiche, che operano secondo un tipo di organizzazione 'a matrice'. Nel corso dell'anno 1999, in particolare, ha operato con tale metodologia e in modo continuativo, il gruppo di lavoro per l'esame e l'iscrizione delle forme pensionistiche preesistenti.

Nell'attuale contesto organizzativo, in applicazione dei principi suesposti, le scelte effettuate hanno permesso di disporre di circa il 70, per cento del personale in attività a contenuto tecnico, destinando la restante parte ad attività di supporto, includendo in queste ultime anche il personale adibito a compiti di segreteria oltre che le risorse di tipo

Eliminato: %

amministrativo e informatico. Le risorse di supporto, nel corso del tempo, sono diminuite in modo costante a vantaggio di quelle a prevalente contenuto tecnico.

Grafico 6.2 - Evoluzione della ripartizione delle risorse nel tempo



### 6.3 Il quadro evolutivo delle risorse e la gestione del personale

L'attuale disponibilità di personale definita dalla legge fa riferimento alla dotazione organica di ruolo prevista dalla L. n. 335/1995 in 30 unità di ruolo e alla possibilità di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato in numero non superiore a 20 unità (articolo 59, co. 38, L. n. 449/1997).

Eliminato: legge

La stessa L. n. 449/1997 ha inoltre previsto la possibilità di bandire, entro il 31 dicembre 1999 e nei limiti della pianta organica, concorsi interni per l'immissione in ruolo di personale che, in posizione di comando da altre amministrazioni o assunto con contratto di diritto privato, abbia maturato almeno 12 mesi di servizio presso la Commissione.

Eliminato: legge

Eliminato: legge


Le norme in questione, indirizzate ad agevolare l'attività di reclutamento e a preservare competenze sviluppate internamente, hanno consentito di disporre, al mese di febbraio del corrente anno, di un numero di unità di personale dipendente pari 36, a cui vanno aggiunte 9 unità di personale in posizione di comando da altre Amministrazioni. Nel corso del primo semestre dell'anno è previsto l'inserimento in ruolo di 7 unità di personale a seguito dell'espletamento dell'ultimo dei concorsi interni banditi ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge.

E' quindi ipotizzabile che, a breve, la composizione del personale, variando in base alla tipologia di rapporto (di ruolo, a contratto e in comando), potrà consentire l'incremento del

numero di unità di ruolo (24 unità) e, quindi, fornire la possibilità di effettuare nuove assunzioni con contratto a tempo determinato (7 unità). Quanto al personale in posizione di comando, si prevede che la consistenza numerica potrà attestarsi ai livelli attuali, considerando che tale forma di reclutamento appare essere praticabile e utile finché potranno darsi disponibilità di bilancio idonee a far fronte ai relativi costi che, a partire dall'anno 1999, sono posti integralmente a carico della Commissione.

Come si evince dall'evoluzione dell'organico, dopo una fase iniziale nella quale il reclutamento del personale ha privilegiato il ricorso a comandi da altre amministrazioni e la stipula di contratti a tempo determinato, nell'ultimo periodo la misura dei comandi si è notevolmente ridotta. Infatti, se nella prima fase, in base anche alla previsione legislativa per la quale gli oneri economici dei comandi non gravavano fino alla fine del 1998 sul bilancio della Commissione, si è dato forte impulso al reclutamento di personale proveniente da altre amministrazioni, in un secondo momento si è dovuto prendere atto del fatto che frequentemente lo stesso personale ha mostrato scarsa motivazione a permanere in una realtà organizzativa che, oltre a richiedere elevati livelli di flessibilità, adattamento e disponibilità, spesso non consentiva di garantire trattamenti economici adeguatamente commisurati, sicché in molte situazioni il personale in questione ha preferito optare per il rientro anticipato presso la propria amministrazione.


**Grafico 6.3 - Comandi**



D'altra parte, il riposizionamento economico definito a seguito delle richiamate norme di legge dal nuovo regolamento del personale, allo stato attuale può consentire di attrarre specifiche professionalità in posizione temporanea di comando, oltre che, ovviamente, permettere di attrarre dal mercato figure professionali con livelli di esperienza adeguati per il contesto organizzativo della Commissione.

Nel corso dei primi quattro anni di attività sono state acquisite 168 domande pervenute in modo spontaneo da personale in servizio presso altre amministrazioni, che in 114 casi hanno dato luogo all'effettuazione di specifici colloqui selettivi. Successivamente alla verifica dei livelli di professionalità maturati dai candidati, la Commissione ha deliberato 49 comandi, che tuttavia si sono concretizzati con l'adozione del relativo provvedimento da parte delle amministrazioni interessate in soli 38. Di questi, solo in 12 situazioni si è poi dato luogo a partecipazione ai concorsi interni e alla successiva immissione in ruolo.


Grafico 6.4 - Contratti a termine (a)



(a) Previsioni legislative: D.L. n. 515/1995 e successive reiterazioni, convertito con L. n. 608/1996 (10 unità); L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998) che prevede un aumento da 10 a 20 unità.


Sia con riferimento al personale da comandare, sia, soprattutto, con riferimento al personale da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato, la Commissione ha ritenuto di procedere sempre secondo criteri di trasparenza nell'effettuazione dei processi selettivi, ciò anche in considerazione della necessità di garantire il miglior livello di efficacia nell'individuazione di risorse idonee a ricoprire in modo adeguato i profili professionali definiti per le esigenze di funzionamento.

Grafico 6.5 - Ruolo (a)



(a) Previsioni legislative: L. n. 335/1995 fissa per il primo triennio un numero di 30 unità in ruolo; L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998) che prevede concorsi interni da indire entro il 31/12/1999 per immissione in ruolo di personale a contratto e in comando.

Grafico 6.6 - Distribuzione tipologie di impiego (a)



(a) Previsioni legislative: L. n. 335/1995 (30 unità in ruolo); D.L. n. 515/1995 e successive reiterazioni, convertito con L. n. 608/1996 (10 unità a contratto + 20 unità in comando); L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998) che prevede un aumento delle unità a contratto da 10 a 20.

Quanto ai contratti a tempo determinato, la Commissione, dopo aver individuato gli specifici profili professionali, ha provveduto a rendere note le proprie esigenze, attraverso avvisi pubblici di ricerca e, quindi, a nominare apposite commissioni di valutazione delle candidature, caratterizzate dalla presenza di componenti esterni scelti tra alti dirigenti di amministrazioni statali e magistrati amministrativi.

Nel corso del quadriennio, sulla base di tali criteri, sono state svolte complessivamente quattro selezioni che hanno comportato l'esame di oltre 1000 candidature. Nel corso dell'anno 1999, le selezioni effettuate hanno dato luogo a 6 assunzioni con contratto a tempo determinato.

Quanto al completamento della pianta organica del personale di ruolo, cessata l'efficacia della norma transitoria che ha consentito lo svolgimento di concorsi interni, si porrà l'esigenza di procedere all'effettuazione di concorsi pubblici che, data l'esiguità del personale da poter adibire al loro espletamento, comporteranno non facili problemi sia per la gestione degli aspetti organizzativi sia per l'inevitabile allungamento dei tempi di espletamento.

Particolare rilievo ha infine assunto la metodologia di gestione del personale che, con specifico riferimento all'attività di formazione, ha comportato un crescente impegno e investimento sulla crescita professionale del personale in servizio. La formazione si è sviluppata sia attraverso la partecipazione del personale a corsi specifici organizzati da società specializzate, sia attraverso l'organizzazione di seminari organizzati internamente anche con il concorso e la partecipazione di studiosi ed esperti delle singole discipline. Nell'anno 1999, l'attività formativa ha prodotto in totale 161 giornate di formazione.


## 6.4 L'attività amministrativa

Come innanzi ricordato, l'attività amministrativa ha comportato un particolare impegno nella fase di prima costituzione della Commissione attraverso la regolamentazione delle procedure di acquisizione e la predisposizione degli strumenti di funzionamento.

Per quanto attiene l'acquisizione dei beni e dei servizi, a partire dall'anno 1998, questi sono stati tutti approvvigionati direttamente da parte della Commissione, dopo che il Ministero del tesoro, nei primi due anni, per il tramite del Provveditorato Generale dello Stato, ha provveduto a proprio carico.

Sul fronte regolamentare successive modifiche prevedono l'introduzione, a partire dall'anno 2000, di un modello di contabilità generale comprendente anche il conto economico (preventivo e consuntivo) che, attraverso la misurazione dei costi sostenuti, consentirà di seguire in modo più analitico l'andamento delle spese e di garantire ancor più l'economicità e l'efficienza della gestione del bilancio.

Grafico 6.7 - Percentuale impegni su stanziamento (a)



(a) Valori in miliardi di lire.

La Commissione, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, non ha ritenuto di dover ricorrere in modo diffuso a consulenze o rapporti professionali con personale esterno. Dall'analisi dei bilanci per gli anni 1996-1999 risulta che la voce di spesa relativa alle consulenze ha avuto un utilizzo estremamente limitato e giustificato solo in presenza di specifiche effettive esigenze. Il massimo livello di spese sostenute per tali attività è stato molto contenuto (nell'anno 1998, nel quale è stato raggiunto il livello massimo del quadriennio considerato, la spesa per consulenze è stata pari a 134 milioni a fronte di una dotazione di bilancio per quell'anno di 6 miliardi). La previsione di chiusura di bilancio per l'anno 1999 evidenzia ancora più decisamente il contenimento delle spese in questione. Per l'intero anno, infatti, le spese impegnate risultano essere di circa 43 milioni, a fronte di una dotazione di bilancio complessiva di 10 miliardi.

La conduzione economica e finanziaria della Commissione è avvenuta costantemente nel pieno rispetto dei limiti posti dalle dotazioni stabilite dalla legge. A partire dall'anno 1999, lo stanziamento complessivo di 10 miliardi è assicurato per 5 miliardi dalla previsione di cui all'articolo 13, co. 2 della L. n. 335/1995 e per altri 5 miliardi da quanto previsto

Eliminato: legge

dall'articolo 59, co. 39, della L. n. 449/1997. Non ha trovato ancora attuazione l'ulteriore fonte di finanziamento di cui all'articolo 13, co. 3, della L. n. 335/1995 in base al quale il finanziamento della Commissione può essere integrato mediante versamento da parte dei fondi pensione di una quota annuale dei flussi dei contributi annualmente incassati.

Eliminato: legge

Eliminato: legge

Tra le attività di impianto realizzate, appare significativa quella destinata all'informatizzazione come supporto alle procedure e ai processi di decisione. A tutto il personale in servizio sono assegnate in dotazione apparecchiature informatiche tramite le quali è possibile operare in forma autonoma sia per la gestione delle normali attività di ufficio, sia tramite il collegamento in rete. Nel corso dell'anno 1999 è stata ultimata la rete locale interna, realizzata attraverso l'intero cablaggio dei locali e sono stati avviati i servizi *software* di collegamento, interni e esterni, di posta elettronica e di accesso alla rete Internet. Nel primo semestre dell'anno 2000 sarà attivato anche il sito Internet ufficiale della Commissione che, sviluppato in forma sperimentale e con esclusivo utilizzo di risorse interne, permetterà agli operatori di accedere a informazioni essenziali relative all'attività della Commissione e alla sua organizzazione. Tale realizzazione consentirà, in futuro, di prevedere la possibilità di interscambio attraverso la rete di dati utili anche all'esercizio dell'attività di vigilanza.

Eliminato: .

## **7. Le linee di indirizzo**

L'ampliamento dei settori in cui si avviano nuove esperienze di previdenza complementare continua a richiedere un consistente impegno della Commissione per quanto riguarda l'insieme dei procedimenti chiamati ad accompagnare l'avvio e la piena operatività dei fondi pensione (approvazione delle schede informative, approvazione degli statuti, autorizzazioni all'esercizio dell'attività, autorizzazione delle convenzioni di gestione). A tal riguardo, può stimarsi che si tratterà di gestire procedimenti di autorizzazione di schede informative relative ad una decina di fondi pensione che nel corso dell'anno 2000 avvieranno l'attività di raccolta delle adesioni e che, nel medesimo periodo, da parte della Commissione si dovrà procedere a valutare le condizioni per il rilascio delle definitive autorizzazioni all'esercizio dell'attività con riferimento all'incirca ad una dozzina di fondi pensione che già in precedenza hanno avviato le campagne di primo proselitismo. Sempre con riferimento al medesimo periodo, la Commissione prevede che potranno completarsi 6 o 8 operazioni di selezione dei gestori e di predisposizione dei testi delle convenzioni di gestione da parte di fondi pensione già autorizzati all'esercizio dell'attività, cosicché la Commissione sarà impegnata - in altrettanti casi - nella valutazione dei testi contrattuali predisposti da fondi e gestori.

Per quanto riguarda i fondi pensione aperti, è prevedibile che si tratterà di gestire l'approvazione di regolamenti e di autorizzazione all'esercizio per una decina di nuovi fondi che andranno ad aggiungersi alla già ampia platea di fondi istituiti ai sensi dell'art.9 del d.lgs. n. 124/93.

Nel corso dell'anno, la Commissione continuerà inoltre ad essere impegnata nel gestire un cospicuo numero di modifiche statutarie e regolamentari indotte dalle innovazioni derivanti dalla L. n. 144/99 con riferimento in particolare alle anticipazioni e alla individuazione dei beneficiari legittimati al riscatto in caso di premorienza dell'iscritto al fondo pensione, nonché, con solo riferimento ai fondi pensione di origine contrattuale, alla selezione dei gestori finanziari e amministrativi.

Nel secondo semestre dell'anno, una particolare attenzione sarà dedicata all'inserimento nel sistema delle nuove forme di risparmio previdenziale previste dalla d.lgs. n. 47/2000 che, integrando il precedente d.lgs. n. 124/1993 con gli art.9-*bis* e 9-*ter*, prefigura un ampliamento dell'ambito di intervento della Commissione.

A tal riguardo, avendo presente la positiva esperienza realizzata nella fase in cui si è trattato di procedere alla prima tipizzazione dei regolamenti dei fondi pensione aperti, la Commissione ha intenzione di sollecitare l'impegno delle Associazioni rappresentative degli operatori titolati a promuovere e gestire i nuovi piani previdenziali individuali. Ciò anche al fine di favorire la tempestività della connessa attività amministrativa, in particolare gli adeguamenti dei regolamenti dei fondi pensione aperti, che potranno essere effettuati dai singoli operatori alla luce di criteri generali forniti dalle Associazioni e preventivamente valutati dalla Commissione.

La conseguente attività di approvazione delle modifiche che saranno apportate ai regolamenti dei fondi pensione aperti, al fine di recepire la nuova formula dei piani individuali, rappresenterà un ulteriore ed esteso ambito di intervento richiesto alla Commissione, in quanto appare scontato che tutti gli intermediari che hanno già promosso fondi pensione aperti procederanno ad inserire la nuova formula nei relativi regolamenti.

La concentrazione temporale delle istanze di approvazione delle integrazioni dei regolamenti nella parte finale dell'anno, facilmente prevedibile anche per effetto della fissazione dell'efficacia delle disposizioni del d.lgs. n. 47/2000 al primo gennaio 2001, rappresenta un'ulteriore ragione per auspicare una preventiva definizione dei criteri generali a cui ispirare la regolamentazione dei piani individuali.

Assume inoltre grande rilievo e comporta un cospicuo impegno, il compito istituzionale volto ad assicurare un orientamento univoco alle parti interessate, mediante l'attività di risposta a quesiti che pervengono alla Commissione. Conviene sottolineare, peraltro, come la formulazione a largo raggio di taluni quesiti interessa, oltre la Covip, altri soggetti istituzionali.

Avendo presente la disciplina che il nuovo art.9-ter d.lgs. n. 124/1993 dedica alle polizze con finalità previdenziali, la Commissione è impegnata nel definire in collaborazione con l'Isvap i principi e le modalità operative che consentano di dare adeguato seguito alla previsione legislativa secondo cui le condizioni di polizza dei contratti devono essere comunicate alla Commissione prima della loro applicazione.

Per quanto ancora riguarda le attività di tipo autorizzatorio, va infine segnalata come attività di particolare impegno anche quella relativa ai regolamenti dei fondi pensione aperti a prestazione definita. L'esigenza di pervenire ad essenziali chiarimenti circa le normative applicabili a tali specifiche forme pensionistiche, ha trovato, da ultimo, sviluppo nel parere reso dal Consiglio di Stato a seguito di una formale richiesta di intervento dell'Organo consultivo da parte del Ministero del lavoro.

La Commissione è ora impegnata nell'attivazione di un gruppo di lavoro, formato da funzionari propri e dell'Isvap, con il compito di approfondire le condizioni e i criteri per sbloccare le istanze di approvazione dei predetti regolamenti.

L'attività di vigilanza operativa sarà sviluppata, nel corso dell'anno, con riferimento all'insieme dei fondi pensione, avendo presenti le caratteristiche delle diverse tipologie di fondi pensione assoggettati al controllo della Commissione.

Per quanto riguarda i fondi pensione di origine negoziale, si ritiene di concentrare l'attenzione nelle seguenti forme di intervento:

- esame dell'assetto organizzativo dei fondi già operativi, con particolare riferimento:
  - ai flussi informativi tra i diversi soggetti che partecipano al complessivo funzionamento del fondo (struttura propria del fondo pensione, gestore amministrativo, gestori finanziari, banca depositaria, imprese tenute al versamento dei contributi...);
  - ai controlli posti in essere dal fondo sull'affidabilità delle procedure utilizzate e sul complesso dell'attività amministrativa e di raccolta dei contributi;
  - all'incidenza delle spese di funzionamento sul rendimento dei fondi e alla determinazione dei relativi budget;
  
- per i fondi che hanno già stipulato le convenzioni per la gestione delle risorse, esame delle procedure operative seguite per il controllo dell'operato dei gestori e degli schemi di reporting richiesti;
  
- per i fondi negoziali che verranno autorizzati nel corso dell'anno, monitoraggio dell'avvio dell'attività, ivi compresi il processo di selezione dei gestori finanziari e la definizione delle convenzioni di gestione.

Nel corso dell'anno, si punta inoltre a definire, in analogia a quanto previsto per i fondi pensione aperti, un primo nucleo di segnalazioni di vigilanza, anche al fine di verificare l'applicazione di criteri omogenei di misurazione della *performance* che ne garantiscano la comparabilità anche rispetto ai fondi pensione aperti. Potrà anche essere avviata una verifica dell'adeguatezza della normativa contabile, per valutare l'opportunità di introdurre gli aggiustamenti suggeriti alla luce dell'esperienza.

Per quanto concerne i fondi pensione aperti, si ritiene di concentrarsi su:

- esame del comportamento dei gestori, da condurre principalmente sulla base delle segnalazioni periodiche, e avvio della definizione di procedure di analisi dei dati, al fine di individuare i casi di anomalia (cosiddetti "modelli di analisi", in prospettiva estendibili alle altre tipologie di fondi pensione);
- razionalizzazione delle procedure di acquisizione delle segnalazioni e progressiva introduzione di sistemi automatici di individuazione degli errori, al fine di ridurre i tempi di elaborazione;
- avvio della definizione degli schemi contabili e dell'informativa agli iscritti per i fondi aperti a prestazione definita (previa definizione delle loro caratteristiche strutturali).

La Covip sta mettendo a punto un indicatore di *performance* a cui assicurerà la massima diffusione, anche via Internet oltre che su quotidiani economici.

Per quanto concerne i fondi preesistenti, le cui problematiche impegnano notevolmente la Commissione, ci si concentrerà su:

- prosecuzione dell'analisi delle caratteristiche strutturali e del monitoraggio dell'attività complessiva dei fondi preesistenti già soggetti a vigilanza di stabilità; in particolare, analisi delle operazioni di trasformazione in corso e istruzione dei provvedimenti di competenza della Covip;
- estensione dei piani di vigilanza con l'assoggettamento di altri fondi alla vigilanza di stabilità, integrando il criterio dimensionale con altri criteri ;
- avvio dell'analisi sistematica degli esposti pervenuti;
- trattazione delle modifiche statutarie sottoposte all'attenzione della Commissione e comunque individuate come necessarie a seguito del controllo effettuato dalla Commissione a stregua dei precedenti punti;
- studio delle problematiche di applicazione ai fondi preesistenti del DM tesoro 703/96.

Nella consapevolezza dell'onerosità dei compiti complessivamente gravanti sulla Commissione, nel corso dell'anno, anche avvalendosi di competenze messe a disposizione dalle altre Autorità di vigilanza nonché della consulenza di esperti esterni, la Commissione ha intenzione di dare un deciso impulso all'informatica di modo che la tempestività e l'efficacia della sua attività possa avvalersi al meglio di tutte le potenzialità offerte dagli strumenti informatici.

La Commissione è orientata a mettere a punto un sistema informativo organico capace di:

- comunicare adeguatamente con l'esterno, in particolare con i soggetti vigilati;
- consentire l'esperimento del controllo di gestione;
- unificare le basi-dati e stabilire regole e tecniche per l'accesso;
- offrire strumenti utili per ottimizzare l'attività di vigilanza.

In questo quadro, si ha anche intenzione di sviluppare e sfruttare meglio le potenzialità offerte dal sito web al fine di rendere più agevole il dialogo, anche di tipo formale, con i soggetti esterni ivi compresi i soggetti vigilati.

Infine, fra i programmi di maggiore rilevanza, volti ad incidere sull'attività della Commissione con immediati riflessi sul rapporto con i soggetti vigilati, si segnalano due ulteriori aree di intervento.

La prima riguarda l'insieme delle procedure che in vario modo attengono all'avvio di nuove forme di previdenza complementare. Su questo aspetto, è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di verificare la sussistenza di margini per apportare aggiustamenti che, salvaguardando la rigerosità dei controlli da effettuare nella cruciale fase di apertura di nuove esperienze di previdenza complementare, possano consentire la semplificazione e, quindi, la velocizzazione delle procedure che portano alla piena operatività dei fondi pensione anche in sintonia con le più generali tendenze alla semplificazione che già hanno permeato diversi settori dell'ordinamento amministrativo.

Essendo verosimile che questo primo approfondimento possa essere completato prima della pausa estiva, non è da escludere, ove ne emergesse l'esigenza, che la Commissione possa essere in condizione di avanzare ipotesi di innovazione legislative ai sensi dell'art.17, co. 2, d.lgs. n. 124/1993, in tempi utili perché se ne possa tenere conto nell'ambito della legislazione di fine anno.

La Covip, inoltre, metterà a punto metodologie e regole che consentano di avviare l'attività ispettiva riguardo ai diversi profili tecnici dell'operatività dei fondi, quali l'organizzazione interna, la gestione amministrativa e quella finanziaria, l'equilibrio attuariale.

La seconda linea di intervento riguarda l'utilità di una diretta revisione del modello organizzativo interno, sui cui già la Commissione ha incominciato a riflettere. L'ipotesi che si sta vagliando, da tradurre in una modifica del regolamento di organizzazione da sottoporre al Ministero del lavoro, si incentra sull'accorpamento delle competenze attualmente ripartite fra la Direzione autorizzazioni e ordinamento dei fondi pensione e la Direzione vigilanza ispettiva, di modo che la considerazione unitaria ed organica di tutti gli aspetti attinenti alla vita dei fondi pensione sia più facilmente garantita. Avendo presenti le diverse tipologie di fondi pensione soggetti alla vigilanza della Commissione, l'ipotesi di riunificazione delle competenze allo studio potrebbe sostanziarsi anche in una articolazione delle competenze "per soggetti", non controindicata alla luce del ruolo di coordinamento degli uffici interni della Commissione che a norma del d.lgs. n. 124/1993 (art.16) compete al Direttore generale.

Tale ipotesi non mette in discussione, peraltro, fondamentali e consolidate strutture di lavoro orizzontale quali quelle della Direzione Affari Legali e Normative e della Direzione Studi, oltreché la Direzione del Personale e dell'Amministrazione.

Un impegno da continuare anche nel corso del 2000 è quello relativo alla elaborazione di linee di orientamento in vista della partecipazione a iniziative e riunioni in sede internazionale in tema di previdenza complementare, con particolare riferimento a quelle di più stretta rilevanza istituzionale (in sede UE, progetto di direttiva europea in materia di vigilanza sugli enti pensionistici complementari; in sede OCSE, *Working Group on Private Pensions*).

Non mancherà l'apporto al Ministero del tesoro nella selezione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti di cui tener conto nell'attività autorizzatoria, a mente della previsione normativa di cui all'art. 4-*quater* del d.lgs. n. 124/93; su altro versante, sarà assicurato adeguato supporto al Ministero del lavoro e

alle Camere in relazione a proposte di modifiche legislative che abbiano l'obiettivo di sedimentare e stabilizzare la normativa in materia di previdenza complementare, ciò in linea con quanto previsto dall'art. 17 co. 2 lett. 1 del d.lgs. n. 124/93.

Saranno, infine, coltivate le relazioni con le altre Autorità di Vigilanza competenti, per meglio definire un quadro organico di interventi che eviti duplicazioni e realizzi sinergie operative tra le diverse Autorità, accrescendo l'efficacia dell'azione di controllo (cfr art. 17, co. 6, d.lgs. n. 124/93).

## **Appendice statistica**

La verifica, sulla base dei criteri elaborati dalla Commissione, dell'appartenenza del fondo all'area della previdenza complementare e l'accertamento della sua preesistenza ha richiesto alcuni chiarimenti che si possono di seguito sintetizzare.

Un primo chiarimento attiene alla circostanza che l'appartenenza all'area della previdenza complementare fosse da valutare non solo con riferimento agli statuti e/o regolamenti dei fondi attualmente vigenti, ma anche rispetto alle disposizioni che erano in essere alla data del 15 novembre 1992. Ciò in quanto, per essere considerato forma pensionistica preesistente, un fondo avrebbe dovuto appartenere all'area della previdenza complementare sia nel momento in cui si definiva l'avvio della riforma di settore sia successivamente all'atto dell'iscrizione, dovendosi valorizzare in una visione più complessiva le vicende del fondo e i differenti momenti che ne definiscono l'evoluzione alla luce della legislazione vigente.

Un adeguato approfondimento ha richiesto, altresì, l'aspetto relativo al momento in cui potesse ritenersi istituita la forma previdenziale, in quanto il polimorfismo strutturale ha fatto emergere e portato all'attenzione della Commissione più modalità attraverso le quali si è pervenuti alla nascita delle forme pensionistiche e si sono sostanziate le fasi di realizzazione delle relative iniziative.

Si è posto, inoltre, all'attenzione della Commissione l'esigenza di chiarire come dovessero essere trattati e valutati quei casi nei quali l'esame documentale potesse, in via astratta, segnalare eventuali problematiche di ampliamento delle categorie dei destinatari.

Si ricorda in proposito come la Commissione nei propri orientamenti interpretativi ha approfondito i problemi inerenti alle operazioni di trasformazione o riorganizzazione dei fondi di risalente istituzione (cfr. Par. 5.1).

Riguardo all'attuazione dell'art. 13, comma, 1 del D.M. Lavoro 211/97, che prevede che la Commissione iscrive le forme pensionistiche preesistenti previa acquisizione della certificazione di cui all'art. 14, comma 2 (cosiddetta certificazione antimafia), si sottolinea che l'esigenza di acquisire la composizione aggiornata degli organi statuari e di semplificare le modalità operative, in presenza di norme che lo consentivano, ha suggerito di procedere all'acquisizione della suddetta documentazione direttamente attraverso i fondi interessati, pur mantenendo contatti diretti con le Prefetture di riferimento, per le quali gli adempimenti riguardanti i fondi pensione costituivano un elemento di novità.

Sui tempi di acquisizione della documentazione ha influito anche la circostanza che nel 1998 si è avuto un processo di riesame della normativa in materia di "certificazione e comunicazione" per la verifica delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Il nuovo D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che non considera specificamente l'intervenuta normativa riguardante i fondi pensione, ha difatti rivisto le modalità procedurali ed ha riconsiderato le attività per le quali è richiesta la certificazione o la comunicazione ed i casi in cui è consentita l'autocertificazione.

Questi ultimi interessavano, sulla base dei dati dichiarati, il 52% della popolazione degli iscritti ai fondi pensione preesistenti e per la loro dimensione costituiscono anche i fondi che presentano aspetti di maggiore complessità.

Detto criterio ha portato, invece, a trattare solo successivamente i fondi che segnalavano la cessazione della loro operatività a seguito di operazioni di liquidazione o confluenza in altri fondi.

Per molti di questi fondi, tra l'altro, gli accordi delle fonti istitutive e le decisioni adottate in assemblea straordinaria per lo scioglimento del fondo evidenziavano l'assenza di vere e proprie fasi liquidatorie in presenza di strutture gestionali estremamente semplificate.